



Costruzione di Politiche Pubbliche Partecipate ed Evolutive

**Il rapporto tra enti pubblici e Terzo Settore:
la proposta di una cassetta degli attrezzi**

Bologna, ottobre 2019

Il documento *Costruzione di Politiche Pubbliche partecipate ed evolutive - Il rapporto tra enti pubblici ed enti del Terzo Settore: la proposta di una cassetta degli attrezzi* è stato redatto dall'Avv. Luciano Gallo ed è il risultato del percorso formativo sull'utilizzo degli strumenti del Codice del Terzo Settore rivolto agli enti locali promosso dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore – Monica Raciti, Cinzia Ioppi, con il supporto dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale – Augusta Nicoli, Vanessa Vivoli e di ART-ER Attrattività, Ricerca, Territorio – Roberta Dall'Olio, Francesca Lavagetto, Alessandra Medici.

ART-ER Attrattività, Ricerca, Territorio Società è la Consortile dell'Emilia-Romagna, nata con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale.

Sommario

INTRODUZIONE - Il rapporto tra enti pubblici ed Enti del Terzo settore. La proposta di una cassetta degli attrezzi	3
1.CO-PROGRAMMAZIONE	7
1.1 Scheda di sintesi.....	7
1.2 Avvio del procedimento di co-programmazione in relazione al settore/tema del “.....”	8
ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017	8
1.3 Avviso pubblico – Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di co-programmazione in relazione al settore/tema del “.....”, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017	11
1.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica	18
2. CO-PROGETTAZIONE.....	20
2.1 Scheda di sintesi.....	20
2.2 Avvio del procedimento per l’attivazione di un partenariato con ETS ai fini della co-progettazione dei servizi/degli interventi in materia di “.....”, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.	21
2.3 Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per l’attivazione di un partenariato con ETS ai fini della co-progettazione dei servizi/ degli interventi in materia di “.....”, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.	24
2.4 Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.....	34
2.5 Bozza di convenzione	36
3. CONVENZIONI con ODV e APS.....	42
3.1 Scheda di sintesi.....	42
3.2 Avvio del procedimento per l’affidamento in convenzione dei servizi/per la realizzazione degli interventi in materia di “.....”, ai sensi dell’art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.	43
3.3 Avviso pubblico - Attivazione di un partenariato con APS/ODV per l’affidamento dei servizi/per la realizzazione degli interventi in materia di “.....”, mediante convenzione, ai sensi dell’art. 56 del d. lgs. n. 117/2017	47
3.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.....	56
3.5 Bozza di convenzione	58
4. VALORIZZAZIONE BENE CULTURALE PUBBLICO	64
4.1 Scheda di sintesi.....	64
4.2 Avvio del procedimento per l’affidamento in concessione di bene culturale immobile per progetti di utilità sociale, ai sensi dell’art. 71, c. 3, d. lgs. n. 117/2017 e ss.	65
4.3 Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per l’affidamento in concessione di bene culturale immobile per progetti di utilità sociale, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (CIG)	69

<i>4.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica</i>	78
<i>4.5 Bozza di concessione</i>	80
5. VALORIZZAZIONE BENE CULTURALE PUBBLICO	87
<i>5.1 Scheda di sintesi</i>	87
<i>5.2 Avvio del procedimento per la valorizzazione di bene culturale immobile, ai sensi dell'art. 89, c. 17, d. lgs. n. 117/2017 e ss.</i>	88
<i>5.3 Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per la valorizzazione di bene culturale immobile, ai sensi dell'art. 89, comma 17, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (CIG)</i>	92
<i>5.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica</i>	101
<i>5.5 Bozza di concessione</i>	103
ALLEGATI	109

Materiale giuridico di supporto

- TAR Campania Napoli sentenza n. 3620 del 2 luglio 2019
- Consiglio di Stato sentenza n. 1546-2019
- Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, delibera n. 146 del 16 aprile 2019
- ANAC, Delibera n. 200 del 13 marzo 2019
- ANAC, Delibera n. 613 del 4 luglio 2018
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019, pubblicato sulla GURI n. 214 del 12 settembre 2019, sulla valutazione dell'impatto sociale (VIS)

INTRODUZIONE - Il rapporto tra enti pubblici ed Enti del Terzo settore. La proposta di una cassetta degli attrezzi

Premessa

Il presente documento è il frutto del percorso – avviato dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto dell’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria e di ARTER – di accompagnamento alla conoscenza ed all’utilizzo degli strumenti previsti dal Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”), approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. anche rispetto alle modalità ordinarie di interazione fra enti pubblici ed enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), disciplinate dal vigente codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo “codice” o “CCP”), di cui al d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.,.

A tale proposito, nel presente lavoro sono stati tenuti in considerazione i temi, le esigenze e le proposte emersi nelle diverse giornate di approfondimento territoriale.

1. Il metodo e la visione

L’approccio metodologico adottato sia nel predetto percorso territoriale, che nel presente lavoro è quello di focalizzare i criteri per attivare la scelta fra gli strumenti disponibili, prim’ancora di esaminarne contenuti e procedure.

In altri termini, ci è parso quanto mai opportuno, se non necessario, muovere dalla domanda *“quale sia l’oggetto dell’affidamento”* in luogo di quella – probabilmente più ricorrente – di *“quale sia la procedura”*.

In questo senso, gli strumenti (codice o CTS) sono, per così dire, “neutri”, nel senso che preliminarmente occorre chiedersi qual è la “visione” dell’ente affidante in relazione al concreto (oggetto di) affidamento, ovvero sia se si vuole attivare un mero rapporto di prestazione contrattuale di natura corrispettiva oppure, alternativamente, attivare rapporti di concessione, ai sensi del medesimo codice, o, ancora, rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale previsti dal CTS.

Da qui, la previa conoscenza di tutti gli strumenti disponibili (appalti e concessioni previsti dal codice, disciplina sul procedimento amministrativo, inclusa quella in materia di contributi, infine CTS, con particolare riferimento agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione dell’art. 55, nonché delle convenzioni con le APS e le ODV ai sensi dell’art. 56 CTS).

La conoscenza degli strumenti consente di utilizzarli al meglio, soprattutto in modo appropriato ed efficiente. In ogni caso, l’azione degli enti pubblici non prescinde mai dal rispetto dei principi dell’evidenza pubblica e del giusto procedimento, sia che si applichi il codice, che il CTS.

Con l’applicazione del codice dei contratti pubblici gli enti affidanti attivano una procedura comparativa di tipo “competitivo”, per mezzo della quale affidano un servizio a fronte di un corrispettivo; corrispettivo che copre i costi (stimati) e considera una percentuale stimata di utile d’impresa.

Con gli altri strumenti, principalmente, quelli previsti dal CTS gli enti affidanti intendono, invece, attivare rapporti di collaborazione, anche attraverso procedure comparative; oggetto di tali procedimenti ad evidenza pubblica non è, tuttavia, la proposta che si “aggiudica” un appalto, nel senso anzidetto, ma che meglio realizza le finalità dell’ente nella creazione di un partenariato.

Il partenariato che si genera è di tipo “implementare”, nel senso che per essere tale genera una compartecipazione, di vario genere, da parte degli ETS; un apporto di conoscenza, nei procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione, un apporto di eventuali risorse (economiche, di beni immobili o mobili), nonché - ed è una delle maggiori finalità del CTS – un impatto positivo sulle comunità di riferimento, il tutto in un clima di reciproca fiducia.

Tale ultimo aspetto è di evidente rilevanza strategica, come del resto confermato dalla recente approvazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019, pubblicato nella GURI del 12 settembre 2019, allegato al presente lavoro, contenente le “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”.

Tuttavia, il rapporto fra il codice dei contratti pubblici ed il codice del Terzo settore assume una rilevanza centrale, con la conseguenza che chiarirne gli ambiti di applicazione, i relativi regime applicativi, nonché i punti di interferenza diventa essenziale per poter applicare le disposizioni dell’uno o dell’altro nei termini esposti in precedenza.

Come è noto, l’ANAC sta procedendo alla revisione delle Linee guida sull’affidamento dei servizi sociali agli enti del Terzo settore; nel momento in cui si scrive, è stato considerato lo schema di Linee Guida, posto in consultazione pubblica, anche al fine della predisposizione delle proposte di bozze di atti.

2. La proposta di una cassetta degli attrezzi

Sulla base delle osservazioni che precedono e a conclusione del percorso informativo nei territori è nato il convincimento dell’elaborazione di una serie di bozze di atti, la proposta di una sorta di “cassetta degli attrezzi”.

In particolare, si fa riferimento all’insieme degli atti ritenuti essenziali, relativi ai seguenti istituti:

- a) attivazione di un procedimento di co-programmazione, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del CTS;
- b) attivazione di un procedimento di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del CTS;
- c) attivazione di un procedimento per la stipula di una convenzione con APS e ODV, ai sensi dell’art. 56 del CTS;
- d) attivazione di un procedimento per la valorizzazione di un bene culturale immobile, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del CTS;
- e) infine, attivazione di un procedimento per la valorizzazione di un bene culturale immobile, ai sensi dell’art. 89, comma 17, del CTS.

In ragione della mancata definizione delle Linee guida da parte dell’ANAC si è preferito, in questa fase, non includere bozze di atti, relativi a forme di c.d. accreditamenti “locali”, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del CTS.

Tale ultima notazione consente di sottolineare un aspetto rilevante in ordine al contenuto ed alle finalità dell’intero lavoro; si tratta di un percorso “dinamico” ed “evolutivo”.

Esso sarà, pertanto, interessato dall’evoluzione della stessa legislazione, prassi e giurisprudenza; solo in questo modo potrà ambire ad essere utile ed attuale.

Da ultimo, rilevando una dimensione propriamente “politica” in ordine alla visione del rapporto fra PA ed ETS, nell’ambito delle bozze degli atti contenuti nella “cassetta degli attrezzi” è stato operato un riferimento agli atti, per esempio degli enti locali, singoli e associati, “di indirizzo”, da assumere quali ulteriori presupposti

per l'attivazione del partenariato in senso stretto.

Fra questi atti di sicuro assume una centralità ordinamentale quello regolamentare; in conseguenza della competenza regolamentare degli enti locali, a tale ultimo proposito si segnala l'apposito lavoro svolto da ANCI Emilia-Romagna, e da considerare in chiave integrata con il presente lavoro.

Dal sito di ANCI Regionale è possibile scaricare la proposta di [regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune/l'Unione e i soggetti del Terzo settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del CTS.](#)

In secondo luogo, si tratta di una proposta, che ciascun ente potrà far propria, adattandola alla propria organizzazione, ai propri indirizzi ed alle scelte politiche e amministrative fatte e da fare.

La finalità complessiva è la condivisione, da parte degli attori pubblici e del privato sociale, non solo degli strumenti, ma soprattutto della visione e della metodologia che sta alla base di tali strumenti e della disciplina che li istituisce.

3. I cambiamenti necessari per la pubblica amministrazione nell'ambito delle politiche del welfare

Il Piano Sociale e Sanitario regionale (2017-2019) ha delineato indirizzi e orientamenti che portano il sistema dei servizi verso forme inedite di intervento incardinate nel lavoro di prossimità e territorializzazione. Tale prospettiva attualizzata a livello locale nei Piani di Zona distrettuali 2018-2020, ha permesso di affrontare "oggetti di lavoro" inediti, complessi che emergono dalle profonde trasformazioni avvenute in questi anni: l'impovertimento del ceto medio, disagi e sofferenze nella popolazione femminile che incrociano condizioni multifattoriali come ad esempio giovani donne plurilaureate ma disoccupate, o escluse dal lavoro per cessata attività, nuclei familiari composti da persone singole o composte da famiglie ricomposte, incremento di patologie croniche ed aumento dell'età della popolazione che mettono a dura prova la quotidianità della vita di chi si prende cura del proprio congiunto.

Accanto a questo scenario si è andato ad incrementare un allontanamento progressivo dalle istituzioni, "l'esodo della cittadinanza" ha segnato profondamente la fiducia riposta nei servizi e più in generale ad aderire all'idea di mettersi in "gioco". Pur in questa criticità di rapporti con le comunità di riferimento, oggi negli indirizzi di politica pubblica si mette al centro l'esigenza di condividere i valori e gli orientamenti per rispondere alla domanda "quale è l'oggetto dell'affidamento" e costruire insieme la complessa trama di "relazioni di cura e sostegno".

Nell'esperienza maturata in questi anni di lavoro fianco a fianco con i territori si è potuta mettere a sistema una strategia per il cambiamento e l'innovazione che ha agito sincronicamente sui processi orizzontali e verticali di coinvolgimento degli attori sociali interessati dalle trasformazioni individuate e diacronicamente mantenendo la sperimentazione avviata come prassi durevole nel tempo.

Gli aspetti emersi ci consentono di affermare che i processi necessari alla individuazione e alla condivisione degli oggetti di lavoro sono il risultato di continue negoziazioni in spazi pubblici di prossimità e di logiche di azione basate sul paradigma di capacitazione individuale e dei contesti.

Il meta-cambiamento delle premesse o delle posture organizzative acquisite e cristallizzate da parte dei diversi attori sociali del sistema dei servizi formali ed informali è stato accompagnato e sostenuto dal dispositivo del *community lab*.

L'idea di base è che non può esserci cambiamento nelle pratiche se non si agisce anche sulle idee, sulle

convinzioni (“si è sempre fatto così”), sulle modalità di relazione che concorrono a co-costruire e legittimare il “fare insieme” come somme di pensieri individuali noti e reiterati (“ancor prima di sedermi al tavolo posso scrivere il verbale”).

L’attenzione al processo, il tempo di cura delle relazioni, gli spazi di prossimità allestiti hanno non solo avvicinato posizioni, ma ricomposto pensieri, idee, sguardi, innestando meccanismi di “ritrovata” fiducia e aperto in potenza un agire alternativo, diverso, più aderente al territorio in cui esprimersi. In particolare, oggi è nei tavoli attuativi dei Piani di Zona, che costituiscono le configurazioni organizzative necessarie per dar vita ai Piani stessi, che si è resa evidente la tendenza a ricercare un nuovo “agire insieme”. Un’integrazione tra i diversi attori coinvolti

nell’oggetto del tavolo non più basata su giustapposizione di ruoli, enti, istituzioni e sommatoria di richieste e azioni ma che va verso un necessario “sconfinamento” dove si allentano le posizioni e gli attaccamenti di ciascuno per un continuo processo di ridefinizione di problemi, co-costruzione di obiettivi e riconfigurazioni di azioni, soluzioni, servizi.

La logica quindi che viene sostenuta nell’istituto della co-programmazione e della co-progettazione non solo rafforza la sostenibilità e concretizzazioni dei percorsi realizzati, ma e permette anche di identificare i tratti salienti che qui di seguito riassumiamo:

- sperimentaltà ed innovazione
- cura dei processi di condivisione dell’oggetto di lavoro
- ruolo di governo dell’ente locale
- prassi di lavoro basate su configurazioni organizzative modulari, di interdipendenza.

1.CO-PROGRAMMAZIONE

1.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi

art. 55, c. 2, CTS e legge n. 241/1990 e ss. mm.

Presupposti

Necessità o opportunità di istruttoria partecipata

Procedura

Indizione di procedura ad evidenza pubblica, mediante Avviso, svolgimento tavoli di co-programmazione, verbalizzazioni, chiusura procedimento

Finalità

lettura partecipata dei bisogni della comunità ed individuazione delle possibili successive attività

Partecipanti

ETS, nonché – se previsto dall'Avviso – soggetti ed enti ulteriori a condizione che siano in grado di apportare un contributo conoscitivo

Chiusura procedimento

provvedimento finale che prende atto degli esiti del tavolo di co-programmazione

Notazioni

il procedimento di co-programmazione non sostituisce, ma implementa gli eventuali procedimenti di programmazione e di pianificazione esistenti e disciplinati dalla legislazione di settore (ad es. piani di zona)

1.2 Avvio del procedimento di co-programmazione in relazione al settore/tema del “.....” ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017

II DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo “ente pubblico” o “Amministrazione procedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) *“2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)”*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.*

Richiamati

- lo Statuto dell’ente, il quale prevede fra l’altro che “.....” (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell’ente, a mente delle quali “.....” (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././201. (o altro eventuale atto generale presupposto);
- DUP dell’ente, approvato con delibera n. ... del .././20.. [eventuale]

Rilevato che

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
- in particolare, l’art. 55, secondo comma, prevede che *“2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (...)”;*
- inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.*

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni;
- la co-programmazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, rappresenta l'istituto che meglio consente di realizzare le finalità pubbliche in precedenza evocate, anche in termini di efficacia ed attualità;
- in particolare, si tratta di un procedimento istruttorio, finalizzato all'individuazione dei bisogni, nonché dei possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio pubblico, per effetto della eventuale e possibile compartecipazione degli *stakeholder* nell'ambito dell'eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-programmazione, riservando ad altro eventuale atto l'assunzione delle determinazioni conseguenti, in ordine agli interventi e/o alle progettualità da attivare con successiva e separata procedura ad evidenza pubblica;
- l'istituto della co-programmazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- questo ente ritiene, anche in ragione della specifica finalità istruttorio dell'istituto, che appare ragionevole e funzionale alla cura degli interessi pubblici dell'ente consentire a soggetti diversi dagli ETS fornire il proprio contributo di conoscenza e di proposta [*eventuale*];
- in relazione a quanto da ultimo precisato, l'Avviso, il cui schema è approvato dal presente atto, individua i soggetti ammessi alla procedura; in particolare, la partecipazione di soggetti diversi dagli ETS appare utile per le seguenti ragioni [*motivare*]

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-programmazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte conseguenti all'attività istruttorio svolta;
 - c) infine, al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente.

Vista

- la relazione istruttorio dell'Ufficio [*eventuale, nonché conseguenza dell'organizzazione e delle scelte specifiche dei singoli enti*].

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-programmazione e, segnatamente, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali [*indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della co-programmazione, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti il piano sociale di zona*]:
 - a)

b)

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- *(eventuale ulteriore atto a contenuto generale)*

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura ad evidenza pubblica per la co-programmazione relativa al settore/temi del
- 3) di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 4) di approvare gli atti della procedura, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione, e segnatamente:
 - a) Avviso pubblico di co-programmazione;
 - b) modello di domanda di partecipazione al procedimento;
- 5) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

Firma

1.3 Avviso pubblico – Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di co-programmazione in relazione al settore/tema del “.....”, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo “ente pubblico” o “Amministrazione precedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) *“2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)”*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.*

Richiamati

- lo Statuto dell’ente, il quale prevede fra l’altro che “.....” (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell’ente, a mente delle quali “.....” (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (eventuale);
- DUP dell’ente, approvato con delibera n. ... del .././20.. [eventuale];
- (eventuale ulteriore atto a contenuto generale).

Rilevato che

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
- in particolare, l’art. 55, secondo comma, prevede che *“2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (...)”;*
- inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.*

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, ha inteso attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni;
- la co-programmazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, rappresenta l'istituto che meglio consente di realizzare le finalità pubbliche in precedenza evocate, anche in termini di efficacia ed attualità;
- in particolare, si tratta di un procedimento istruttorio, finalizzato all'individuazione dei bisogni, nonché dei possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio pubblico, per effetto della eventuale e possibile compartecipazione degli *stakeholder* nell'ambito dell'eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-programmazione, riservando ad altro eventuale atto l'assunzione delle determinazioni conseguenti, in ordine agli interventi e/o alle progettualità da attivare con successiva e separata procedura ad evidenza pubblica;
- l'istituto della co-programmazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- questo ente ritiene, anche in ragione della specifica finalità istruttorio dell'istituto, che appare irragionevole e non funzionale alla cura degli interessi pubblici dell'ente non consentire a soggetti diversi dagli ETS fornire il proprio contributo di conoscenza e di proposta.

Considerato, da ultimo, che

- gli atti della presente procedura di co-programmazione, indetta con determina n. ... del .././20.., sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - d) alla predeterminazione dell'oggetto del procedimento ad evidenza pubblica;
 - e) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte conseguenti all'attività istruttorio svolta;
 - f) infine, al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente.

Richiamata

- la determina n. ... del .././20.. di approvazione degli atti della presente procedura.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;

- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- (eventuale ulteriore atto a contenuto generale)

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **Amministrazione procedente (AP):** ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-programmazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **co-programmazione:** il procedimento istruttorio realizzato ad esito del procedimento ad evidenza pubblica indetto con il presente Avviso ai sensi dell'art. 55 del CTS;
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **domanda di partecipazione:** l'istanza degli interessati per poter partecipare alla procedura di co-programmazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **altri enti:** gli altri soggetti, anche singoli, diversi dagli Enti di Terzo Settore (ETS), che partecipano alla co-programmazione, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso [eventuale];
- **Relazione motivata:** il documento, allegato alla determina che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli esiti dell'attività di co-programmazione;
- **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- **Tavolo di co-programmazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-programmazione.

2. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), e degli altri enti a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso, al procedimento di co-programmazione, indetto da Questo ente.

3. – Attività oggetto di co-programmazione e finalità

Scopo della presente procedura è l'attivazione del "Tavolo di co-programmazione", finalizzato alla lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni della comunità di riferimento, in relazione al settore/tema del

In particolare, obiettivo della procedura è arricchire il quadro conoscitivo dell'ente, tenuto conto dei vigenti strumenti di pianificazione e di programmazione di settore, in modo da poter definire e promuovere:

- a) l'attualità e la consistenza delle esigenze della comunità in relazione all'oggetto della procedura;
- b) l'attivazione di una relazione di collaborazione in termini di conoscenza, di elaborazione congiunta di possibili proposte per la risoluzione delle problematiche individuate;
- c) la qualificazione della spesa pubblica, anche mediante l'attivazione di risorse economiche ulteriori rispetto a quelle disponibili da parte dell'amministrazione procedente;
- d) infine, la costruzione di un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti al Tavolo di co-programmazione, quale espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche in forma sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art. 118, c. 4, Costituzione.

Degli esiti del procedimento di co-programmazione l'amministrazione procedente potrà adeguatamente tenerne conto nell'assunzione delle successive e distinte determinazioni, nonché nell'aggiornamento dei propri strumenti di programmazione e di pianificazione generali e di settore.

Il procedimento di co-programmazione, di cui al presente Avviso, non si conclude con l'affidamento di un servizio o di un'attività a fronte del riconoscimento di un corrispettivo oppure di un contributo, né con la realizzazione di un partenariato fra quelli previsti dal CTS.

4. Durata, risorse e documentazione

Il procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo un calendario, che sarà definito nella prima sessione del Tavolo di co-programmazione, a cura del Responsabile del procedimento, tenendo conto della complessità dei temi oggetto della procedura, nonché del numero dei partecipanti, unitamente ai relativi apporti procedurali.

Dall'ultima sessione del Tavolo di co-programmazione, il relativo procedimento in ogni caso dovrà essere concluso entro e non oltre trenta (30) giorni.

In relazione alle attività di co-programmazione questo ente non ha previsto il riconoscimento di risorse in favore dei partecipanti al Tavolo.

[eventuale]

L'Amministrazione procedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità della procedura di cui al presente Avviso, metterà a disposizione dei soggetti interessati, la cui domanda di partecipazione sia stata ritenuta formalmente ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili.

5. - Requisiti partecipazione

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in possesso dei requisiti meglio indicati nei paragrafi che seguono.

Tali requisiti sono stati elaborati, da un lato tenendo conto dell'esigenza di tutela dell'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, correlato con l'indicenda procedura, dall'altro, di garantire comunque il rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza:

5.1. – requisiti di onorabilità e di moralità

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile.

5.1.b) non versare – nei confronti dell'Amministrazione procedente – in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.,

5.2. – requisiti di idoneità professionale

- 5.2.a.1) Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;
- 5.2.a. 2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;
- 5.2.a.3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla L.Rn.12/2005 e ss.mm.;
- 5.2.a.4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese
- 5.2.a.5)(eventuale) (per soggetti diversi dagli ETS in forma societaria) iscrizione nella CCIAA come operatore attivo

5.3. – requisiti di esperienza specifica o di interesse qualificato

5.3.a) tutti i partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso di un'esperienza o comunque di un interesse qualificato rispetto all'oggetto della procedura, in quanto idonea a poter apportare un contributo di conoscenza proattivo e qualificato.

L'esperienza specifica dovrà essere desunta dallo Statuto, ove esistente, da altri atti in possesso dei soggetti interessati e, comunque, oggetto di autodichiarazione resa dal legale rappresentante p.t. del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

Lo stesso vale con riferimento al requisito dell'interesse qualificato, che i soggetti persone fisiche o gli altri soggetti diversi dagli ETS dovranno autodichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

6. – Procedura sull'ammissibilità delle domande di partecipazione

Gli interessati dovranno presentare al seguente indirizzo di posta elettronica@.....it la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..**] **entro e non oltre il termine di .. giorni (termine congruo in relazione alle attività richieste ai partecipanti) decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente.**

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

7. – Tavoli di co-programmazione

La co-programmazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del più volte indicato principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità.

In ragione di quanto sopra, il RUP, con proprio atto motivato, esclude dal procedimento, di cui al presente Avviso, i partecipanti:

- a) che violino i principi sopra indicati;
- b) che pur presenti al Tavolo non dimostrino un comportamento proattivo;
- c) che non partecipino con continuità alle sessioni dei Tavoli. Per continuità si intende ad almeno il 75% delle sessioni, ove più di una, o all'unica sessione.

Il RUP, eventualmente supportato da un esperto in materia di comunicazione o di procedimenti partecipativi,

nella prima sessione dei Tavoli ricorda l'oggetto e le finalità del procedimento, quindi apre i lavori, eventualmente comunicando ai presenti il calendario delle successive sessioni.

Per ogni partecipante potrà formulare il proprio contributo un solo rappresentante; eventuali accompagnatori sono ammessi, ma senza possibilità di formalizzare il relativo contributo e ciò al fine di garantire la semplificazione del procedimento medesimo.

Gli interessati hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale delle sessioni, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, nonché di stendere di pugno il proprio contributo scritto, che il RUP acquisisce agli atti.

Le operazioni dei Tavoli sono debitamente verbalizzate.

Il RUP, dopo lo svolgimento delle sessioni, dichiara concluse le operazioni di co-programmazione, acquisendo agli atti tutti i contributi pervenuti e elaborando la propria relazione motivata, in ordine agli esiti dell'attività istruttoria di co-programmazione ed alle possibili attività e/o interventi ritenuti utili, che è trasmessa senza indugio al dirigente del servizio, ove diverso dal RUP, o, in caso di coincidenza delle figure, all'Assessore al ramo, per l'assunzione delle eventuali determinazioni conseguenti.

Gli interessati, nel formulare i rispettivi contributi, indicano e motivano in ordine alle ipotesi di tutela della riservatezza di dati e di informazioni.

8. Conclusione della procedura

La procedura si conclude con il provvedimento assunto dal dirigente dell'ente che prende atto della relazione motivata del RUP e dei relativi allegati.

9. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

10. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

11. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

12. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

13. – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
(.....)

1.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica

ALLEGATO ...

Luogo, .././20..
Spettabile
.....

c.a.

.....

RUP

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo
.....@.....it

Oggetto: Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././....., di *indizione della procedura ad evidenza pubblica di co-programmazione in relazione al settore/tema del*, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017. – **Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante *p.t.* di, in relazione all'Avviso pubblicato da in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) i **dati identificativi** del/della, da me rappresentata/o:
 - a) denominazione:
 - b) natura giuridica:
 Associazione
 APS
 ODV
 Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
 impresa sociale Altro (specificare:);
 - c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza, n., CAP Città; indirizzo PEC@.....;
 - d) P. IVA, C.F.;
 - e) altri legali rappresentanti *p.t.*
 - f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):
 - g) attività secondarie:
 - h) n. iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
 - i) recapiti telefonici: tel:; fax:

2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico;

- 2.1) [per gli enti diversi dagli ETS e per le persone fisiche] di avere un interesse qualificato in ordine alla procedura di cui all'Avviso per le seguenti ragioni:
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblicato ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all'Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d'ora l'Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-programmazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant'altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare, quale Responsabile della Privacy di, al trattamento dei dati relativi all'Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti [eventuale].

(nome)

(.....)

2. CO-PROGETTAZIONE

2.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi	art. 55, C. 3, CTS, art. 43 LR n. 2/2003 e legge n. 241/1990
Presupposti	Servizi sociali innovativi e sperimentali, nonché attivazione di un rapporto di collaborazione non qualificabile come appalto con riferimento alle attività indicate dall'art. 5 CTS
Procedura	Indizione di procedura ad evidenza pubblica, mediante Avviso, anche a seguito di iniziativa privata, valutazione proposte, svolgimento tavoli di co-progettazione, verbalizzazioni, chiusura procedimento
Finalità	Attivazione di un partenariato, in funzione collaborativa, con conseguente compartecipazione di risorse.
Partecipanti	ETS, nonché – se previsto dall'Avviso – soggetti ed enti diversi dagli ETS, ma per attività secondarie e collaterali e ferma restando la funzione di Capofila degli ETS
Chiusura procedimento	provvedimento finale che prende atto della procedura svolta e sottoscrizione di apposita convenzione
Notazioni	<p>I tavoli di co-progettazione sono attivabili o con tutti i partecipanti alla procedura o con gli ETS la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente dalla Commissione.</p> <p>La co-progettazione, in quanto metodo di relazione fra PA ed ETS, non dovrebbe esaurirsi nell'ambito del procedimento iniziale, ma potrebbe essere riattivato all'emergere di eventuali necessità o opportunità.</p> <p>Una co-progettazione "circolare"</p>

2.2 Avvio del procedimento per l'attivazione di un partenariato con ETS ai fini della co-progettazione dei servizi/degli interventi in materia di ".....", ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che *"....."* (cfr. *disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale*);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali *"....."* (*laddove di interesse*);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (o ulteriore *eventuale atto a contenuto generale presupposto*);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. ... del .././20... [*eventuale*].

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)"*;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona"*.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione dei seguenti interventi/servizi:

a)

b)

- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;

b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss:

a) (risorse economiche);

b) i seguenti beni immobili [eventuale]:

c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficio[eventuale, nonché conseguenza dell'organizzazione e delle scelte specifiche dei singoli enti].

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e,

- segnatamente, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali *[indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della co-programmazione, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti il piano sociale di zona]:*
- a)
- b)

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale *[eventuale]*;
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche *[eventuale]*;
- *(eventuale ulteriore atto a contenuto generale)*.

* * *

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi e delle attività meglio indicate in Premessa e nell'allegata Relazione istruttoria tecnica *[eventuale]*;
- 3) per l'effetto, nominare quale RUP;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - a) Avviso **[Allegato n. ..]**;
 - b) modello di domanda **[Allegato n. ..]**;
 - c) documento progettuale/progetto preliminare/di massima **[Allegato n. ..]**;
 - d) schema di convenzione **[Allegato n. ..]**;
 - e) elenco e scheda dei beni immobili messi a disposizione **[Allegato n. ..]** *[eventuale]*;
- 5) di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

2.3 Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con ETS ai fini della co-progettazione dei servizi/ degli interventi in materia di ".....", ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. mm. e dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (*cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale*);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (*laddove di interesse*);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (*eventuale*);
- il DUP approvato dall'ente con delibera n. ... del .././20...
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*)

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)";*
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".*

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././20.. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione dei seguenti interventi/servizi:
 - a)
 - b)
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 188, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- questo ente ritiene utile, con riferimento allo specifico oggetto ed alla finalità della presente procedura, consentire la partecipazione, unitamente agli ETS, singoli e associati, quali capofila, anche di soggetti diversi dagli ETS, purché per la realizzazione di attività secondarie e comunque funzionali ed essenziali con quelle poste in essere dagli ETS [eventuale].

Considerato, da ultimo, che

- gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:
 - a) (risorse economiche);
 - b) i seguenti beni immobili [eventuale]:
 - c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

Richiamata

- la determina n. ... del .././20.. di approvazione degli atti della presente procedura.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n.29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*) .

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **ATS**: l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione;
- **Altri enti**: altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila [*eventuale*];
- **Amministrazione procedente (AP)**:, ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
- **co-progettazione**: sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS, selezionati;
- **documento progettuale (DP)**: l'elaborato progettuale preliminare e di massima, predisposto dall'Amministrazione procedente, posto a base della procedura di co-progettazione;
- **domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-

- progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
 - **Enti attuatori partner (EAP):** gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
 - **procedura di co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;
 - **proposta progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Autorità procedente;
 - **progetto definitivo (PD):** l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente;
 - **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - **Tavolo di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del progetto definitivo (PD).

2. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 – oltre alla **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**] – una **proposta progettuale (PP)** nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da Questo Ente procedente, ai fini della co-progettazione degli interventi di cui al **Documento progettuale (DP)**, allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

3. – Attività oggetto di co-progettazione e finalità

Scopo della presente procedura è l'attivazione dei Tavoli di co-progettazione, finalizzati all'elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nel Documento Progettuale (DP), predisposto dall'Amministrazione procedente, e, conseguentemente, all'attivazione del rapporto di partenariato con gli enti attuatori di progetto (EAP).

Tenuto conto dell'oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell'attuazione del Progetto, sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, nella forma di ATS, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso.

La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che – in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso – formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

[*in alternativa*]

Tenuto conto dell'oggetto e delle finalità del presente Avviso, il progetto definitivo sarà "unitario", ovvero sarà la risultante dei diversi ambiti [*di intervento, territoriali o misti*] individuati nel documento progettuale (DP) predisposto dall'Amministrazione procedente.

Pertanto, l'assetto progettuale ed il relativo partenariato (anche di tipo plurale) potranno essere la risultanza dei lavori del Tavolo di co-progettazione; in tale ipotesi, occorrerà l'unanime condivisione trasparente da parte dei partecipanti alla procedura del partenariato, così costruito, ed oggetto di verbalizzazione, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

In difetto di volontaria composizione procedimentale, la valutazione delle eventuali proposte progettuali, presentate dagli ETS, singoli o associati, sarà affidata ad apposita Commissione, nominata dall'Amministrazione, la quale – a conclusione dei propri lavori – stilerà apposita graduatoria di merito, ai sensi del successivo art. 8.

4. Durata e risorse

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di anni/mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- a) (*risorse economiche*);
- b) i seguenti beni immobili [*eventuale*]:
- c) i seguenti beni mobili [*eventuale*]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli Enti Attuatori di TS partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

[*eventuale*]

In considerazione della natura "unitaria" del progetto e della pluralità degli EAP, saranno sottoscritte distinte convenzioni, le quali sono da intendersi come legate da un nesso di presupposizione e di collegamento, fatte salve le ipotesi di nullità/invalidità parziale di ogni singola convenzione, dalle quali non vengono meno le altre convenzioni e, dunque, l'attualità dell'interesse pubblico alla continuità dell'attuazione del progetto medesimo.

L'Amministrazione procedente e gli EAP, prima di dare avvio all'attuazione del progetto, hanno la facoltà di individuare con consenso unanime di tutti i membri del partenariato – da formalizzare in apposito atto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. – l'eventuale ETS individuato come coordinatore o capofila del progetto.

5. - Requisiti partecipazione

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l'oggetto della presente procedura.

5.1. – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

5.1.b. 1) Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;

5.1.b. 2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

5.1.b. 3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla L.Rn.12/2005 e ss.mm.;

5.1.b. 4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese

5.1.b.5)(*eventuale*) (per soggetti diversi dagli ETS in forma societaria) iscrizione nella CCIAA come operatore attivo

5.2. – requisiti di idoneità tecnico-professionale

5.2.a) aver realizzato in modo continuo per [*indicare il periodo temporale considerato, purché congruo e non gravoso*] le attività e gli interventi oggetto della presente procedura esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni (per almeno n. .. Comuni, con popolazione complessiva di abitanti) [*eventuale*].

Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi (..) anni antecedenti il presente Avviso (..... – –).

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

5.3. – requisiti di idoneità economico-finanziaria

[*eventuale; si tratta un requisito significativo, che potrebbe essere giustificato a fronte della durata del partenariato, della consistenza dei contributi pubblici, nonché dell'eventuale messa a disposizione di beni pubblici*]

5.3.a) comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

5.3.b) per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente lett. a), copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell'ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito più volte indicato.

6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incarico al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

7. – Procedura

[*ipotesi di procedura nella quale le sessioni del Tavolo di co-progettazione vengono svolte con gli ETS selezionati ed utilmente collocati in graduatoria di merito*]

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del

Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..**] **entro e non oltre il termine di .. giorni (termine congruo in relazione alle attività richieste ai partecipanti) decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – a pena di esclusione – la propria **Proposta progettuale**, avendo a

riferimento gli atti dell'Ente affidante posti a base della medesima Procedura e relativi Allegati.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

La **proposta progettuale (PP)** dovrà essere elaborata muovendo dal Documento progettuale, posto a base della procedura, e dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (*Criteri di valutazione*).

Nella proposta progettuale (PP) dovranno essere indicate le risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato con l'Amministrazione, che saranno oggetto di valutazione ai sensi del richiamato art. 9.

[in alternativa]

- *[ipotesi di procedura nella quale tutti gli ETS ammessi partecipano alle sessioni del Tavolo di co-progettazione. Dopo la conclusione delle relative operazioni, agli ETS viene chiesto di presentare una proposta progettuale vincolante, oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 9]*

Gli interessati dovranno presentare, mezzo PEC, la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante **[Allegato n. ...] entro e non oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente.**

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

Tutti gli ETS, che abbiano presentato domanda conforme a quanto previsto dal presente Avviso, sono invitati a partecipare al Tavolo di co-progettazione.

Scopo del Tavolo è quello di definire congiuntamente ed in modo condiviso con l'Amministrazione procedente e con gli altri aspiranti Partner, in modo trasparente ed in contraddittorio, il progetto definitivo degli interventi e delle attività, così implementando il **Documento progettuale (DP)** predisposto dall'Amministrazione.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale. Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

A quel punto, il RUP invita i partecipanti al Tavolo di co-progettazione a formulare la propria **proposta progettuale (PP)** vincolante, entro il termine di .. giorni (*termine congruo in relazione alle attività richieste ai partecipanti*) dal ricevimento della richiesta.

La **proposta progettuale (PP)** dovrà essere elaborata muovendo dal Documento progettuale, posto a base

della procedura, e dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (*Criteri di valutazione*).

Nella proposta progettuale (PP), che sarà oggetto di valutazione ai sensi del richiamato art. 9, dovranno essere altresì indicate le risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato, aggiuntive rispetto a quelle dell'Amministrazione, quale "budget di progetto".

8. – Valutazione delle proposte progettuali

L'Amministrazione procedente nominerà apposita Commissione, di cui non potranno far parte i soggetti dell'Amministrazione procedente, che hanno preso parte al Tavolo di co-progettazione, per il compimento delle fasi successive della procedura e segnatamente:

- i) apertura in seduta pubblica della **proposta progettuale (PP)**;
- ii) valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- iii) comunicazione dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali, in seduta pubblica;
- iv) infine, elaborazione dei punteggi finali e conseguente graduatoria di merito, nonché proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

La Commissione, quale organo collegiale perfetto, composto di tre (3) membri, avrà a disposizione il **punteggio totale di 100**.

La proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di **../100**, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura; in difetto, non si procederà con l'esame della proposta di budget di progetto [*eventuale*].

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali (PP), ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP), secondo la seguente scala di valori:

[eventuale; si tratta di una mera esemplificazione. Si vuole solo rappresentare l'esigenza indefettibile che l'Amministrazione valuti le proposte sulla base di criteri predeterminati in modo trasparente]

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

9. Criteri di valutazione

Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione.

Numero criterio	Criteri	Punteggio max criteri	Sub criterio	Punteggio max sub-criteri	Tipologia Quantitativo / Qualitativo
	1.1
			1.2
			1.3
			1.4
			1.5	7	..
			1.6

10. Conclusione della procedura e graduatoria

La Commissione di valutazione, in presenza di più proposte progettuali (PP), formulerà apposita graduatoria di merito, che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente.

Ai fini dell'attuazione del progetto verrà seguito l'ordine decrescente della Graduatoria.

11 – Convenzione

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi e delle attività, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

12. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

13. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

14. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

15. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

16. – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
(.....)

2.4 Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica

ALLEGATO ...

Luogo, .././20..

Spettabile

.....

c.a.

.....

RUP

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo

.....@.....it

Oggetto: Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././....., di indizione della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione in relazione al settore/tema del, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.

– Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante p.t. di, in relazione all'Avviso pubblicato da in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) i **dati identificativi** del/della, da me rappresentata/o:
 - a) denominazione:
 - b) natura giuridica:
 - Associazione
 - APS
 - ODV
 - Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
 - impresa sociale Altro (specificare:
 - c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza, n., CAP Città; indirizzo PEC@.....;
 - d) P. IVA, C.F.;
 - e) altri legali rappresentanti p.t.;
 - f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):
 - g) attività secondarie:
 - h) n. iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
 - i) recapiti telefonici: tel:; fax:

- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico;
- 2.1) *[per gli enti diversi dagli ETS e per le persone fisiche]* di avere un interesse qualificato in ordine alla procedura di cui all’Avviso per le seguenti ragioni:
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare, quale Responsabile della Privacy di, al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti *[eventuale]*.

(nome)
(.....)

2.5 Bozza di convenzione

BOZZA DI CONVENZIONE

-, in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in,
Via/Piazza

anche solo “Comune” o “Ente affidante”
o “Amministrazione precedente”

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla
via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel
..... con il numero

anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20..,
....., in esecuzione della delibera/determina n. ... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza
pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione
del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n. ... del .././20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione
delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla
procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione **[Allegato n. ...]**;

- l’Avviso pubblicato da in data .././20.. di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione
degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) **[Allegato n. ...]**;

- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle
domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute
all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad
evidenza pubblica **[Allegato n. ...]**;

- la D.D. n. ... del .././... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato
definito in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica un unico partenariato comunque funzionale
all’attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo
verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. **[Allegato n. ...]**

[in alternativa]

- la D.D. n. ... del .././... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta
formulata da è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso
pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria **[Allegato n. ...]**.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n.
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...
- il regolamento per l’attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all’interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’ente e degli EAP.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato “..”].

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:

- a)
- b)

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l’importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da....., **costituisce il massimo importo erogabile dall’Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell’ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni

caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.
..... è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

–

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto da

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a, È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'EAP con cadenza [indicare la frequenza] procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che [soggetto affidante] potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € ..,00 a max €00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..”

- ... - determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- ... – Avviso pubblico.
- ... – Verbali dei lavori della Commissione di valutazione.
- ... – Determina di conclusione del procedimento.

Allegati sub “..”

- ... - Proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.

FIRME

Per

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »

3. CONVENZIONI con ODV e APS

3.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi	art. 56 CTS e legge n. 241/1990
Presupposti	Attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Procedura	Indizione di procedura ad evidenza pubblica, mediante Avviso, anche a seguito di iniziativa privata, valutazione proposte, chiusura procedimento.
Finalità	Attivazione di un partenariato, in funzione collaborativa, con rimborso delle spese sostenute in stretta dipendenza dalle attività in convenzione.
Partecipanti	APS (art. 35-36 CTS) e ODV (artt. 32-34 CTS). La norma non vieta l'attivazione di procedure rivolte separatamente alle APS e alle ODV.
Chiusura procedimento	provvedimento finale che prende atto della procedura svolta e sottoscrizione di apposita convenzione
Notazioni	Le attività in convenzione devono essere rendicontate, così come devono essere oggetto di controllo e di monitoraggio da parte dell'Amministrazione procedente. Trova applicazione la disciplina in materia di trasparenza sulla concessione di contributi, di importo superiore ad euro 10.000, prevista dalla legge n. 124/207 e ss. mm.

3.2 Avvio del procedimento per l'affidamento in convenzione dei servizi/per la realizzazione degli interventi in materia di ".....", ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. o il regolamento (eventuale).

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina l'utilizzo delle convenzioni da parte delle ODV e delle APS, di cui agli articoli 32-36 del richiamato CTS;
- in particolare, l'art. 56 prevede che *"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono preveder esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*
- 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura,*

all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l'attività oggetto della convenzione, nonché' il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché' le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento seguenti interventi/servizi:
 - a)
 - b)
- la stipula di convenzioni con APS/ODV, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento degli interventi e dei servizi in precedenza richiamati, mediante la stipula di convenzioni con APS e ODV;
- l'istituto della convenzione è previsto dall'art. 56 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso specificatamente dalla peculiare forma di enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS.

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura ad evidenza pubblica in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 56 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di pubblicità e di rimborso delle spese ammissibili, ai sensi della disciplina vigente;

- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento e del buon andamento.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui al presente atto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:

- a) quale importo massimo a titolo di rimborso delle spese sostenute;
b) i seguenti beni immobili [eventuale]:;
c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficio[**Allegato n. ..**], che descrive gli interventi/i servizi oggetto del procedimento ad evidenza pubblica, finalizzato alla sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 56 CTS, nonché che l'utilizzo della convenzione è più favorevole per l'amministrazione procedente rispetto all'affidamento dei servizi mediante appalto di servizi [eventuale].

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione del partenariato mediante stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del CTS, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali [*indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione del partenariato, con particolare riguardo alla maggiore convenienza di tale affidamento rispetto al mercato, nonché alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti il piano sociale di zona*]:

- a);
b)

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*].

* * *

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato, finalizzato alla realizzazione degli interventi e delle attività meglio indicate in Premessa e nell'allegata Relazione istruttoria tecnica mediante la stipula di apposita convenzione con APS e ODV ai sensi dell'art. 56 CTS;
- 3) per l'effetto, nominare quale RUP;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
 - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
 - c) documento di indirizzi (DI) [**Allegato n. ..**];
 - d) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];
 - e) elenco e scheda dei beni immobili messi a disposizione [*eventuale*] [**Allegato n. ..**];
- 5) di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

3.3 Avviso pubblico - Attivazione di un partenariato con APS/ODV per l'affidamento dei servizi/per la realizzazione degli interventi in materia di ".....", mediante convenzione, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (*cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale*);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (*laddove di interesse*);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. /regolamento, a mente del quale "....." (*eventuale*);
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina l'utilizzo della convenzione, quale strumento per l'attivazione del partenariato con APS/ODV;
- in particolare, tale disposizione prevede che *"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono preveder esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*
- 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività*

oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l'attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento dei seguenti interventi/servizi:
 - a)
 - b)
- la convenzione, di cui al richiamato art. 56 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- l'istituto della convenzione di cui all'art. 56 può essere attivato nei confronti delle APS e delle ODV, di cui agli articoli 32-36 CTS.

Considerato, da ultimo, che

- gli atti della presente procedura sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 56 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di pubblicità e di rimborso delle spese ammissibili, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, oggetto del presente atto, non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:

- a) quale importo massimo per il rimborso delle spese sostenute;
- b) i seguenti beni immobili [eventuale]:
- c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

Richiamata

- la determina n. ... del .././20.. di approvazione degli atti della presente procedura.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 29/2004
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...
- il regolamento per l'attività contrattuale [eventuale];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [eventuale];
- (eventuale ulteriore atto a contenuto generale).

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "**Definizioni**":

- **APS**” enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una opìù attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.”
- **Amministrazione procedente (AP)**: , ente titolare della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **Convenzione**: l’atto negoziale sottoscritto fra l’amministrazione procedente e le APS/ODV, ai sensi dell’art. 56 CTS;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **documento di indirizzo (DI)**: il documento, predisposto dall’Amministrazione procedente, posto a base della procedura di evidenza pubblica;
- **domanda di partecipazione**: l’istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura;
- **Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Enti partner (EP)**: APS/ODV, singole o associate, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all’interesse pubblico dell’Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
- **ODV**:” enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una più attività di cui all’articolo 5 , avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
- **procedura di affidamento**: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività in convenzione;
- **proposta progettuale (PP)**: il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall’Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall’Amministrazione procedente;
- **Responsabile del procedimento**: il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

2. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte delle APS e delle ODV, di cui agli articoli 32-36 del d. lgs. 117/2017 (CTS), a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 – oltre alla **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**] – una **proposta progettuale (PP)** nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da Questo Ente procedente, ai fini dell’attivazione di un partenariato, ai sensi dell’art. 56 CTS, per l’affidamento dei servizi/interventi di cui al Documento di indirizzo (DI), elaborato da questo ente e posto a base della procedura [**Allegato n. ..**].

3. – Attività oggetto della procedura e finalità

Scopo della presente procedura è l’attivazione di un partenariato per la realizzazione delle attività e degli interventi meglio indicati nel Documento di indirizzo (DI).

4. Durata e risorse

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura si svolgeranno entro il periodo di (*anni/mesi*), decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- a) (*risorse economiche*);
- b) i seguenti beni immobili [*eventuale*]:
- c) i seguenti beni mobili [*eventuale*]:

La **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli Enti Attuatori di TS partner, disciplinerà i reciproci obblighi e le eventuali garanzie richieste.

5. - Requisiti partecipazione

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, atteso che [*motivare in relazione ai requisiti previsti dall'Avviso*].

5.1. – requisiti di ordine generale

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

5.2. – requisiti di idoneità professionale e di esperienza qualificata

5.2.a) essere iscritti nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R 34/2002 e ss.mm. e nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R.12 /2005 e ss.mm.

5.2.b) aver realizzato in modo continuo per [*indicare il periodo temporale considerato, purché congruo e non gravoso*] le attività e gli interventi oggetto della presente procedura esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni (per almeno n. .. Comuni, con popolazione complessiva di abitanti) [*eventuale*].

Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi (..) anni antecedenti il presente Avviso (..... – –).

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

5.3. – requisiti di idoneità economico-finanziaria

[*eventuale; si tratta un requisito significativo, che potrebbe essere giustificato a fronte della durata del partenariato, della consistenza dei contributi pubblici, nonché dell'eventuale messa a disposizione di beni pubblici*]

5.3.a) comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

5.3.b) per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente lett. a), copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell'ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito più volte indicato.

6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare,

oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incarico al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

7. – Procedura

Gli interessati dovranno presentare – a mezzo PEC – la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante **[Allegato n. ..] entro e non oltre il termine di .. giorni (termine congruo in relazione alle attività richieste ai partecipanti) decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente**, allegando – **a pena di esclusione** – la propria **Proposta progettuale**, avendo a riferimento gli atti dell'Ente affidante posti a base della medesima Procedura e relativi Allegati. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

La **proposta progettuale (PP)** dovrà essere elaborata muovendo dal **Documento di indirizzo (DI)**, posto a base della procedura, e dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (*Criteri di valutazione*).

Nella proposta progettuale (PP) dovranno essere indicate le eventuali risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato con l'Amministrazione, che saranno oggetto di valutazione ai sensi del richiamato art. 9.

8. – Valutazione delle proposte progettuali

L'Amministrazione procedente nominerà apposita Commissione per il compimento delle fasi successive della procedura e segnatamente:

- i) apertura in seduta pubblica della **proposta progettuale (PP)**;
- ii) valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- iii) comunicazione dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali, in seduta pubblica;
- iv) infine, elaborazione dei punteggi finali e conseguente graduatoria di merito.

La Commissione, quale organo collegiale perfetto, composto di tre (3) membri, avrà a disposizione il **punteggio totale di 100 [eventuale]**.

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali (PP), ciascun commissario assegnerà un

coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP), secondo la seguente scala di valori:

[eventuale; si tratta di una mera esemplificazione. Si vuole solo rappresentare l'esigenza indefettibile che l'Amministrazione valuta le proposte sulla base di criteri predeterminati in modo trasparente]

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocri
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

9. Criteri di valutazione

Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione.

Numero criterio	Criteri	Punteggio max criteri	Sub criterio	Punteggio max sub-criteri	Tipologia Quantitativo / Qualitativo
	1.1
			1.2
			1.3

			1.4
			1.5	7	..
			1.6

10. Conclusione della procedura e graduatoria

La Commissione di valutazione, in presenza di più proposte progettuali (PP), formulerà apposita graduatoria di merito, che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente.

Nell'affidamento delle attività verrà seguito l'ordine decrescente della Graduatoria.

11 – Convenzione

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi e delle attività, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti, con particolare riguardo alle spese rimborsabili, alle modalità di rendicontazione e all'attività di controllo e monitoraggio.

12. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

13. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

14. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno (termine congruo) antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

15. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme

richiamate in Premessa.

16. – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
(.....)

3.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica

ALLEGATO ..

Luogo, .././20..

Spettabile

.....

c.a.

.....

RUP

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo
.....@.....it

Oggetto: Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././..., di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato finalizzato alla realizzazione delle attività e degli interventi in materia di, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017. – **Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante p.t. di, in relazione all'Avviso pubblicato da in data .././20.., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) i **dati identificativi** del/della, da me rappresentata/o:
 - a) denominazione:
 - b) natura giuridica:
 APS
 ODV;
 - c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza, n., CAP, Città; indirizzo PEC@.....;
 - d) P. IVA, C.F.;
 - e) altri legali rappresentanti p.t.;
 - f) attività principale (come da Statuto):
 - g) attività secondarie:
 - h) n. iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
 - i) recapiti telefonici: tel:; fax:
- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblicato ed i relativi Allegati;

- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all'Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d'ora l'Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione alla procedura, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant'altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare, quale Responsabile della Privacy di, al trattamento dei dati relativi all'Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura.

A tal fine allega [eventuale]:

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. copia dello Statuto e degli altri eventuali atti associativi rilevanti.

(nome)

(.....)

3.5 Bozza di convenzione

BOZZA DI CONVENZIONE

-, in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in, Via/Piazza

anche solo “Comune” o “Ente affidante”
o “Amministrazione procedente”

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20..,, in esecuzione della delibera/determina n. ... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell’APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”).

Richiamati

- la D.D. n. ... del .././20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione delle APS e delle ODV interessate a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica **[Allegato n. ...]**;
- l’Avviso pubblicato da in data .././20.. di indizione della procedura finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 56 CTS **[Allegato n. ...]**;
- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica **[Allegato n. ...]**;
- la D.D. n. ... del .././... di conclusione del procedimento **[Allegato n. ...]**.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC sull'affidamento dei servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 4, 5, 32-36, 56, 92 e 93;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il regolamento per l'attività contrattuale [eventuale];
- il regolamento sul riconoscimento di contributi, di sovvenzioni e di ulteriori forme di sostegno economico [eventuale];
- (ulteriore atto a contenuto generale).

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento di indirizzi (DI) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato "..."].

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:

a), quale importo complessivo a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa rendicontazione;

- b), come concessione in uso di beni immobili;
- c), come concessione di beni mobili.

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da....., **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

- 4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.
- 4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
- 4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sarà – oltre al legale rappresentante del *Soggetto Attuatore* – il referente per i rapporti con, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
- 4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il *Soggetto Attuatore* si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- 4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 4.6) Il *Soggetto Attuatore* è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
- 4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni) [eventuale, da valutare in relazione alla concreta tutela degli interessi pubblici interessati e bilanciandola con la funzione sussidiaria degli ETS]

- 5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di, il *Soggetto Attuatore* provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
- 5.2) Il *Soggetto Attuatore* è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
- 5.3) [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:
 - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in €, e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

–

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto da

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.

6.4) Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ETS, i seguenti costi:

a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 CTS;

b) spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;

c) spese, pro-quota, generali di funzionamento dell'ETS;

d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili dell'ETS, a qualsiasi titolo posseduti;

e), infine, le spese vive sostenute dall'ETS necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.

6.5) Le spese dovranno essere – a pena di risoluzione della Convenzione – rendicontate in modo analitico ogni ... (..) mesi [*stabilire periodicità*]; alla scadenza della Convenzione, l'ETS dovrà redigere, entro e non oltre trenta (30) giorni, apposita relazione conclusiva delle attività.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a, È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1), in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali) [da inserire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità]

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € ..,00 a max €00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art. 6.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..”

- ... - determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- ... – Avviso pubblico.
- ... – Verbali dei lavori della Commissione di valutazione.
- – Determina di conclusione del procedimento.

- Allegati sub “..”

- ... - Proposta progettuale.

FIRME

Per

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)
(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »

4. VALORIZZAZIONE BENE CULTURALE PUBBLICO

4.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi

art. 71, c. 3 CTS, art. 115 d. lgs. 42/04, art. 151 d. lgs. 50/16 e legge n. 241/1990

Presupposti

Bene culturale, ai sensi del codice dei beni culturali, di proprietà pubblica, inutilizzato.

Procedura

Indizione di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 151 del codice dei contratti pubblici, mediante Avviso, anche a seguito di iniziativa privata, valutazione proposte di gestione, chiusura procedimento.

Finalità

Attivazione di forme speciali di partenariato con ETS che svolgono le attività di cui alle lettere f, i, k e z dell'art. 5 CTS, quindi per progetti di utilità sociale

Partecipanti

ETS come definiti dall'art. 4 CTS

Chiusura procedimento

provvedimento finale, che prende atto della procedura svolta, e sottoscrizione di apposita concessione

Notazioni

Agli ETS la norma chiede di elaborare, anche su iniziativa privata, un progetto di gestione, che pertanto deve dare conto non solo della fattibilità dell'operazione, ma anche della tutela del bene culturale, nonché della sostenibilità dell'attività in partenariato.

4.2 Avvio del procedimento per l'affidamento in concessione di bene culturale immobile per progetti di utilità sociale, ai sensi dell'art. 71, c. 3, d. lgs. n. 117/2017 e ss.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (*cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale*);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (*laddove di interesse*);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (*eventuale*);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. .. del .././20... [*eventuale*].

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo della concessione dei beni culturali immobili, di titolarità pubblica, per progetti di utilità sociale;
- in particolare, tale disposizione prevede che *"3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure*

semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni".

Rilevato che

- in attuazione della suindicata disposizione, la valorizzazione di un bene culturale immobile è finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, di seguito richiamate:
 - ✓ *"f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";*
 - ✓ *"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - ✓ *"k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";*
 - ✓ *"z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".*

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la valorizzazione di un bene culturale immobile/dei beni culturali immobili di titolarità pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 3, CTS;
- nello specifico, si tratta del seguente immobile/dei seguenti immobili, come meglio descritto/i nella scheda allegata al presente atto **[Allegato n.]**:
 - 1)
 - 2)
- l'affidamento in concessione, di cui al richiamato art. 71 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Considerato, ancora, che

- occorre predisporre gli atti della procedura in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 71 CTS e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento;
 - e) alla congruità del periodo di affidamento rispetto agli interventi previsti dall'Amministrazione procedente.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività riconducibile, al tempo stesso, alla realizzazione di un partenariato fra

P.A. ed ETS, ai sensi del CTS, nonché all'attivazione di una procedura semplificata, disciplinata dall'art. 151 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:

- a) a titolo di contributi economici complessivi [*eventuale*];
- b) i seguenti beni mobili [*eventuale*]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficio [*eventuale, nonché conseguenza dell'organizzazione e delle scelte specifiche dei singoli enti*].

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione del partenariato, ai sensi dell'art. 71 CTS [*indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della procedura, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti il piano sociale di zona*]:

- a)
- b)

Richiamato

- il documento progettuale (DP) [**Allegato n. ...**], elaborato dall'Amministrazione precedente, nel quale sono indicati gli interventi di riqualificazione dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione;
- il quadro economico di riferimento (QER) [**Allegato n. ...**], nel quale sono stimati gli importi complessivi per l'effettuazione degli interventi di riqualificazione, la relativa durata e la misura del canone da riconoscere all'Amministrazione precedente.

Precisato che

- in relazione alle attività ed agli interventi di progetto, di cui al presente atto, non sono previste nuove destinazioni d'uso dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione;

[*in alternativa*]

- in relazione alle attività ed agli interventi di progetto, di cui al presente atto, sono previste le seguenti nuove destinazioni d'uso dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione:

- a)
- b)

A tale ultimo proposito, la scheda descrittiva dell'immobile/degli immobili, allegata al presente atto, contiene i riferimenti specifici della vigente pianificazione urbanistica comunale.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 24/2017;
- il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 18/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. in quanto compatibile;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];
- il regolamento per l'affidamento di beni pubblici in concessione [*eventuale*];
- (*l'eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

* * *

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., del bene culturale immobile/dei beni culturali immobili, meglio indicato/i in Premessa, finalizzato alla realizzazione degli interventi e delle attività meglio descritte nel Documento Progettuale (DP) elaborato da Questa Amministrazione, e tenuto conto dell'allegata Relazione istruttoria tecnica [*eventuale*];
- 3) per l'effetto, nominare quale RUP;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
 - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
 - c) documento progettuale (DP) [**Allegato n. ..**];
 - d) scheda descrittiva del bene/dei beni [**Allegato n. ..**];
 - e) schema di concessione [**Allegato n. ..**];
 - f) quadro economico di riferimento (QER) [**Allegato n. ..**];
- 5) di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

4.3 Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per l'affidamento in concessione di bene culturale immobile per progetti di utilità sociale, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (CIG)

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (eventuale);
- il DUP approvato dall'ente con delibera n. ... del .././20...;
- (altro eventuale atto generale).

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo della concessione dei beni culturali immobili, di titolarità pubblica, per progetti di utilità sociale; in particolare, tale disposizione prevede che *"3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di*

tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni”.

Rilevato che

- in attuazione della suindicata disposizione, la valorizzazione di un bene culturale immobile è finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, di seguito richiamate:
 - ✓ “f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
 - ✓ “i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - ✓ “k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;
 - ✓ “z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la valorizzazione di un bene culturale immobile/dei beni culturali immobili di titolarità pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 3, CTS;
- nello specifico, si tratta del seguente immobile/dei seguenti immobili, come meglio descritto/i nella scheda allegata al presente atto **[Allegato n.]**:
 - 3)
 - 4)
- con riferimento alle attività da realizzare, Questa Amministrazione intende richiedere proposte di gestione (PdG) riconducibili al seguente ambito [indicare quello prescelto dall'Amministrazione]:
 - ✓ “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
 - ✓ “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - ✓ “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;
 - ✓ “riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
- l'affidamento in concessione, di cui al richiamato art. 71 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Considerato, ancora, che

- gli atti della procedura sono stati predisposti in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 71 CTS e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento;

e) alla congruità del periodo di affidamento rispetto agli interventi previsti dall'Amministrazione precedente.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- a) (eventuali risorse economiche);
- b) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Richiamata

- la determina n... del .././.... di approvazione degli atti della presente procedura.

Richiamati, nello specifico,

- il documento progettuale (DP) [**Allegato n. ...**], elaborato dall'Amministrazione precedente, nel quale sono indicati gli interventi di riqualificazione dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione;
- il quadro economico di riferimento (QER) [**Allegato n. ...**], nel quale sono stimati gli importi complessivi per l'effettuazione degli interventi di riqualificazione, la relativa durata e la misura del canone da riconoscere all'Amministrazione precedente.

Precisato che

- in relazione alle attività ed agli interventi di progetto, di cui al presente atto, non sono previste nuove destinazioni d'uso dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione;

[in alternativa]

- in relazione alle attività ed agli interventi di progetto, di cui al presente atto, sono previste le seguenti nuove destinazioni d'uso dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione:

- c)
- d)

A tale ultimo proposito, la scheda descrittiva dell'immobile/degli immobili, allegata al presente atto, contiene i riferimenti specifici della vigente pianificazione urbanistica comunale.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 24/2017;

- il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 18/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];

- il regolamento per l'affidamento di beni pubblici in concessione [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti “**Definizioni**”:

- **ATS**: l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della presente procedura;
- **Altri enti**: altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila [*eventuale*];
- **Amministrazione procedente (AP)**:, ente titolare della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo, nonché del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile;
- **bene culturale immobile**: bene immobile, di titolarità pubblica, dichiarato bene culturale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
- **concessione**: il titolo negoziale, sottoscritto fra l'Amministrazione concedente e gli ETS selezionati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, regolante i reciproci rapporti in relazione all'immobile affidato/agli immobili affidati;
- **documento progettuale (DP)**: l'elaborato progettuale preliminare, predisposto dall'Amministrazione procedente, posto a base della procedura di affidamento della concessione;
- **domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Enti attuatori partner (EAP)**: gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il

- rapporto di concessione;
- **procedura di affidamento:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto, mediante concessione;
 - **progetto di gestione (PdG):** l'elaborato progettuale presentato dal concorrente nell'ambito della procedura;
 - **quadro economico di riferimento (QER):** documento di sintesi, predisposto dall'Amministrazione procedente, nel quale sono stimati gli importi complessivi per l'effettuazione degli interventi di riqualificazione, la relativa durata e la misura dell'eventuale canone da riconoscere all'Amministrazione procedente;
 - **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

2. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 – oltre alla **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**] – una **proposta di gestione (PdG)** nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da Questo Ente procedente, ai fini dell'affidamento in concessione del bene culturale immobile/dei beni culturali immobili, meglio indicati nella scheda descrittiva [**Allegato n. ...**], per la realizzazione degli interventi di cui al **Documento progettuale (DP)**, allegato al presente Avviso [**Allegato n. ...**].

3. – Finalità della procedura

Scopo della presente procedura è la selezione un unico ETS, singolo o associato, nella forma di ATS, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso. La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che – in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso – formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

4. Durata e risorse

La durata della concessione è di anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Concessione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato n. ...**].

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Concessione.

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- a) (*eventuali risorse economiche*);
- b) i seguenti beni mobili: [*eventuale*].

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

5. - Requisiti partecipazione

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

5.1. – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016,

analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

5.1.b. 1) Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;

5.1.b. 2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

5.1.b. 3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla L.Rn.12/2005 e ss.mm.;

5.1.b. 4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese

5.1.b.5) (eventuale) (per soggetti diversi dagli ETS in forma societaria) iscrizione nella CCIAA come operatore attivo

5.2. – requisiti di idoneità tecnico-professionale

5.2.a) aver realizzato in modo continuo per [*indicare il periodo temporale considerato, purché congruo e non gravoso*] le attività e gli interventi oggetto della presente procedura esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni (per almeno n. .. Comuni, con popolazione complessiva di abitanti) [*eventuale*].

Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi (..) anni antecedenti il presente Avviso (..... – –).

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

5.3. – requisiti di idoneità economico-finanziaria

[*eventuale; si tratta un requisito significativo, che è giustificato dalla durata del partenariato, dalla eventuale consistenza dei contributi pubblici, nonché dalla messa a disposizione di beni culturali immobili pubblici*]

5.3.a) comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

5.3.b) per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente lett. a), copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell'ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito più volte indicato.

6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incarico al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

7. - Procedura

Gli interessati dovranno presentare – a mezzo PEC – i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- a) la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante [**Allegato n. ..**] **entro e non oltre il termine di .. giorni** (termine congruo in relazione alle attività richieste ai partecipanti) **decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente;**
- b) la propria **Proposta di gestione (PdG)**, avendo a riferimento gli atti dell'Ente affidante posti a base della medesima Procedura e relativi Allegati.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

La **proposta progettuale (PP)** dovrà essere elaborata, nello specifico, muovendo dal Documento progettuale (DP) e dal Quadro economico di riferimento (QER), posti a base della procedura, e dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (*Criteri di valutazione*).

8. – Valutazione delle proposte progettuali

L'Amministrazione procedente nominerà apposita Commissione per il compimento delle fasi successive della procedura e segnatamente:

- i) apertura in seduta pubblica della **proposta di gestione (PdG)**;
- ii) valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- iii) comunicazione dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali, in seduta pubblica;
- iv) infine, elaborazione dei punteggi finali e conseguente graduatoria di merito, nonché proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

La Commissione, quale organo collegiale perfetto, composto di tre (3) membri, avrà a disposizione il punteggio **totale di 100**.

La proposta di gestione (PdG) dovrà raggiungere il punteggio minimo di ../100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura; in difetto, non si procederà con l'esame della proposta di budget di progetto, contenuto nella medesima proposta [*eventuale*].

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte di gestione (PdG), ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP), secondo la seguente scala di valori:

[eventuale; si tratta di una mera esemplificazione. Si vuole solo rappresentare l'esigenza indefettibile che l'Amministrazione valuta le proposte sulla base di criteri predeterminati in modo trasparente]

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile

- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

9. Criteri di valutazione

Le proposte di gestione (PdG) dovranno essere formulate in modo sintetico.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione.

Numero criterio	Criteri	Punteggio max criteri	Sub criterio	Punteggio max sub-criteri	Tipologia Quantitativo / Qualitativo
	1.1
			1.2
			1.3
			1.4
			1.5	7	..
			1.6

10. Conclusione della procedura e graduatoria

La Commissione di valutazione, in conclusione dei propri lavori, formulerà apposita graduatoria di merito, che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente.

11 – Concessione

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partner (EAP)** degli interventi e delle attività, oggetto della procedura ad evidenza pubblica, sottoscriveranno apposita Concessione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

12. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

13. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

14. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP entro e non oltre il **10° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

15. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

16. – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
(.....)

4.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica

ALLEGATO ...

Luogo, .././20..

Spettabile

.....

c.a.

.....

RUP

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo
.....@.....it

Oggetto: Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././..., di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di bene culturale immobile, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017.
– **Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante p.t. di, in relazione all'Avviso pubblicato da in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) i **dati identificativi** del/della, da me rappresentata/o:
 - a) denominazione:

 - b) natura giuridica:
 - Associazione
 - APS
 - ODV
 - Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
 - impresa sociale Altro (specificare:

 - c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza, n., CAP Città; indirizzo PEC@.....;

 - d) P. IVA, C.F.;

 - e) altri legali rappresentanti p.t.;

 - f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):

 - g) attività secondarie:

- h) n. iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
- i) recapiti telefonici: tel:; fax:
- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico;
- 2.1) *[per gli enti diversi dagli ETS e per le persone fisiche]* di avere un interesse qualificato in ordine alla procedura di cui all’Avviso per le seguenti ragioni:
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione alla procedura, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare, quale Responsabile della Privacy di, al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

[eventuale].

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti

(nome)
(.....)

4.5 Bozza di concessione

BOZZA DI CONCESSIONE

-, in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in,
Via/Piazza

anche solo “Comune” o “Ente affidante”
o “Amministrazione procedente”

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla
via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel
..... con il numero

anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP” o “Concessionario”

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20..,
....., in esecuzione della delibera/determina n. ... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza
pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione
del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n. ... del .././20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione
delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”), nell’ambito
della procedura ad evidenza pubblica di affidamento di beni culturali immobili in concessione, ai sensi
dell’art. 71, comma 3, del CTS **[Allegato n. ...]**;

- l’Avviso pubblicato da in data .././20.. ed i relativi Allegati **[Allegato n. ...]**;

- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle
domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute
all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad
evidenza pubblica **[Allegato n.]**;

- la D.D. n. ... del .././... di conclusione del procedimento **[Allegato n. ...]**

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell’ambito della
procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della
Concessione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 24/2017;
- il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 18/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];
- il regolamento per l'affidamento di beni pubblici in concessione [*eventuale*];
- (*eventuale atto a contenuto generale*).

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della concessione)

1.1) Oggetto della concessione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta di gestione (PdG), positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “...” per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Concessione, si impegnano affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto di concessione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata dell'affidamento)

2.1) La presente concessione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di efficacia della presente concessione a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente concedente e del concessionario.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta di gestione (PdG) **[Allegato "..."]**.

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:

- a); [eventuale]
- b) [eventuale].

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da....., **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione concedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta di gestione (PdG) presentata dagli EAP concessionari.

4.2) Il personale del *Concessionario*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Concessionario, prima di avviare l'attività di Progetto, comunicherà formalmente all'ente concedente il soggetto Responsabile-Coordiatore di progetto, il quale – unitamente al legale rappresentante del Concessionario medesimo – saranno i referenti per i rapporti con e vigileranno sullo svolgimento delle attività di progetto.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Concessione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente concessione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente concessione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Concessione.

5.3) [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo di efficacia della concessione:

- n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni

caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.
..... è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi e canone)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

–,

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Concessione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto da

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

6.4) In relazione agli atti della procedura il Concessionario è tenuto a corrispondere a, per tutta la durata del rapporto concessorio, il canone di concessione del seguente importo

[in alternativa, in quanto correlato alle previsioni dell'Avviso e dei relativi ALLEGATI, nonché della proposta di gestione]

In relazione agli atti della procedura il Concessionario non è tenuto a corrispondere a il canone di concessione relativo al bene culturale immobile affidato/ai beni culturali immobili affidati.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente concessione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a, È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Concessione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Concessione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività oggetto della concessione)

8.1) assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Concessione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) Il Concessionario con cadenza *[indicare la frequenza]* procederà a relazionare sulle attività svolte, in modo che *[soggetto affidante]* potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.3) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

8.4) L'ente concedente, in relazione a quanto relazionato dal Concessionario, emetterà atto di verifica della regolare esecuzione, ai sensi della vigente disciplina.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Concessione, si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sull'eventuale contributo pubblico dovuto oppure mediante escussione, anche parziale, della garanzia prestata dal Concessionario; in caso di applicazione di penale, l'ente concedente applicherà i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Concessione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta di gestione (PdG): penale da min. € ..,00 a max €/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Concessione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta di Gestione (PdG);
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- mancato pagamento delle penali e, in caso di escussione, anche parziale, della garanzia prestata, mancata reintegrazione della stessa;
- utilizzo dell'immobile/degli immobili in violazione della disciplina di tutela del bene/dei beni, ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- utilizzo dell'immobile/degli immobili secondo destinazioni d'uso non consentite dalla vigente disciplina urbanistica e comunque non previste dal Progetto di Gestione (PdG) valutato dall'Amministrazione concedente;
- mancata trasmissione della relazione periodica sulle attività.

11.3) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, la Concessione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..”

- - determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- – Avviso pubblico.
- – Verbali dei lavori della Commissione di valutazione.
- – Determina di conclusione del procedimento.

Allegati sub “..”

- ... - Proposta di Gestione (PdG) e budget di progetto.

FIRME

Per

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «.....»

5. VALORIZZAZIONE BENE CULTURALE PUBBLICO

5.1 Scheda di sintesi

Riferimenti normativi

art. 89, c. 17 CTS, art. 115 d. lgs. 42/04, art. 151 d. lgs. 50/16 e legge n. 241/1990

Presupposti

Bene culturale, ai sensi del codice dei beni culturali, di proprietà pubblica, inutilizzato.

Procedura

Indizione di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 151 del codice dei contratti pubblici, mediante Avviso, anche a seguito di iniziativa privata, valutazione proposte di gestione, chiusura procedimento.

Finalità

Attivazione di forme speciali di partenariato con ETS che svolgono le attività di cui alle lettere f, i, k e z dell'art. 5 CTS, ma per attività di valorizzazione di bene culturale in senso proprio.

Partecipanti

ETS come definiti dall'art. 4 CTS

Chiusura procedimento

provvedimento finale, che prende atto della procedura svolta, e sottoscrizione di apposita concessione, avente eventualmente anche la funzione ed il contenuto del contratto di servizio

Notazioni

Agli ETS la norma chiede di elaborare, anche su iniziativa privata, un progetto di gestione, che pertanto deve dare conto non solo della fattibilità dell'operazione, ma anche della tutela del bene culturale, nonché della sostenibilità dell'attività in partenariato.

5.2 Avvio del procedimento per la valorizzazione di bene culturale immobile, ai sensi dell'art. 89, c. 17, d. lgs. n. 117/2017 e ss.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") *"2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (*cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale*);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (*laddove di interesse*);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (*eventuale*);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. .. del .././20... [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 89, comma 17, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo della concessione per la valorizzazione dei beni culturali immobili, di titolarità pubblica;
- in particolare, tale disposizione prevede che *"17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica"*.

Rilevato che

- in attuazione della suindicata disposizione, la valorizzazione di un bene culturale immobile è finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, di seguito richiamate:
 - ✓ *"f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"*;

- ✓ *“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- ✓ *“k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;*
- ✓ *“z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.*

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la valorizzazione di un bene culturale immobile/dei beni culturali immobili di titolarità pubblica, ai sensi dell'art. 89, comma 17, CTS;
- nello specifico, si tratta del seguente immobile/dei seguenti immobili, come meglio descritto/i nella scheda descrittiva allegata al presente atto [**Allegato n.**]:
 - 1)
 - 2)
- l'affidamento in concessione, di cui al richiamato art. 89 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Considerato, ancora, che

- occorre predisporre gli atti della procedura in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 89 CTS e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento;
 - e) alla congruità del periodo di affidamento rispetto agli interventi previsti dall'Amministrazione procedente, nel rispetto della disciplina speciale in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività riconducibile, al tempo stesso, alla realizzazione di un partenariato fra P.A. ed ETS, ai sensi del CTS, nonché all'attivazione di una procedura semplificata, disciplinata dall'art. 151 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:
 - a) a titolo di contributi economici complessivi [eventuale];
 - b) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di

servizi a titolo oneroso.

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficio[*eventuale, nonché conseguenza dell'organizzazione e delle scelte specifiche dei singoli enti*].

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione del partenariato, ai sensi dell'art. 89 CTS

[*indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della procedura, con particolare riguardo alle finalità di tutela e di valorizzazione dei beni, ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.*]:

- a)
- b)

Richiamato

- il documento progettuale (DP) [**Allegato n. ...**], elaborato dall'Amministrazione precedente, nel quale sono indicati gli interventi di valorizzazione dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione;
- il quadro economico di riferimento (QER) [**Allegato n. ...**], nel quale sono stimati gli importi complessivi per l'effettuazione degli interventi di valorizzazione, la relativa durata e la misura del canone da riconoscere all'Amministrazione precedente [*quest'ultima previsione è eventuale*].

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 24/2017;
- il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 18/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. in quanto compatibile;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];
- il regolamento per l'affidamento di beni pubblici in concessione [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

* * *

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 89, comma 17, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., del bene culturale immobile/dei beni culturali immobili, meglio indicato/i in Premessa, finalizzato alla realizzazione degli interventi e delle attività meglio descritte nel Documento Progettuale (DP) elaborato da Questa Amministrazione, e tenuto conto dell'allegata Relazione istruttoria tecnica [*eventuale*];
- 3) per l'effetto, nominare quale RUP;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
 - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
 - c) documento progettuale (DP) [**Allegato n. ..**];
 - d) scheda descrittiva del bene/dei beni [**Allegato n. ..**];
 - e) schema di concessione [**Allegato n. ..**];
 - f) quadro economico di riferimento (QER) [**Allegato n. ..**];
- 5) di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

5.3 Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per la valorizzazione di bene culturale immobile, ai sensi dell'art. 89, comma 17, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (CIG)

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)"
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (eventuale);
- il DUP approvato dall'ente con delibera n. ... del .././20...;
- (eventuale ulteriore atto a contenuto generale).

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 89, comma 17, del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo della concessione dei beni culturali immobili, di titolarità pubblica, per la relativa valorizzazione;
- in particolare, tale disposizione prevede che "17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica".

Rilevato che

- in attuazione della suindicata disposizione, la valorizzazione di un bene culturale immobile è finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 CTS, di seguito richiamate:
 - ✓ "f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

- ✓ *“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- ✓ *“k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;*
- ✓ *“z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.*

Rilevato, ancora, che

- questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la valorizzazione di un bene culturale immobile/dei beni culturali immobili di titolarità pubblica, ai sensi dell’art. 89, comma 17, CTS;
- nello specifico, si tratta del seguente immobile/dei seguenti immobili, come meglio descritto/i nella scheda allegata al presente atto **[Allegato n.]**:
 - 1)
 - 2)
- con riferimento alle attività da realizzare, Questa Amministrazione intende richiedere proposte di gestione (PdG) riconducibili al seguente ambito [indicare quello prescelto dall’Amministrazione]:
 - ✓ *“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;*
 - ✓ *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - ✓ *“organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;*
 - ✓ *“riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.*
- l’affidamento in concessione, di cui al richiamato art. 89 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell’attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Considerato, ancora, che

- gli atti della procedura sono stati predisposti in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 89 CTS e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell’oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all’Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento;
 - e) alla congruità del periodo di affidamento rispetto agli interventi previsti dall’Amministrazione procedente, anche alla luce delle esigenze di tutela e di valorizzazione del bene /dei beni da affidare stabilite dalla vigente disciplina in materia di beni culturali.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:
 - a) a titolo di contributi economici complessivi [eventuale];

b) i seguenti beni mobili *[eventuale]*:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Richiamata

- la determina n... del .././.... di approvazione degli atti della presente procedura.

Richiamati, nello specifico,

- il documento progettuale (DP) **[Allegato n. ...]**, elaborato dall'Amministrazione precedente, nel quale sono indicati gli interventi di valorizzazione dell'immobile/degli immobili da affidare in concessione;
- il quadro economico di riferimento (QER) **[Allegato n. ...]**, nel quale sono stimati gli importi complessivi per l'effettuazione degli interventi di valorizzazione, la relativa durata e la misura del canone da riconoscere all'Amministrazione precedente *[ultima parte eventuale]*.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 24/2017;
- il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 18/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale *[eventuale]*;
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche *[eventuale]*;
- il regolamento per l'affidamento di beni pubblici in concessione *[eventuale]*;
- *(eventuale ulteriore atto a contenuto generale)*.

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti **"Definizioni"**:

- **ATS**: l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della presente procedura;
- **altri enti**: altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila [eventuale];
- **Amministrazione procedente (AP)**: , ente titolare della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo, nonché del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile;
- **bene culturale immobile**: bene immobile, di titolarità pubblica, dichiarato bene culturale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e ss.mm.;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
- **concessione**: il titolo negoziale, sottoscritto fra l'Amministrazione concedente e gli ETS selezionati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, regolante i reciproci rapporti in relazione all'immobile affidato/agli immobili affidati;
- **documento progettuale (DP)**: l'elaborato progettuale preliminare, predisposto dall'Amministrazione procedente, posto a base della procedura di affidamento della concessione;
- **domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Enti attuatori partner (EAP)**: gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di concessione;
- **procedura di affidamento**: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto, mediante concessione;
- **progetto di gestione (PdG)**: l'elaborato progettuale presentato dal concorrente nell'ambito della procedura;
- **quadro economico di riferimento (QER)**: documento di sintesi, predisposto dall'Amministrazione procedente, nel quale sono stimati gli importi complessivi per l'effettuazione degli interventi di riqualificazione, la relativa durata e la misura dell'eventuale canone da riconoscere all'Amministrazione procedente;
- **responsabile del procedimento**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- **valorizzazione**: l'insieme degli interventi e delle attività, previste nel Progetto di Gestione, conformi agli atti della procedura di concessione indetta dall'ente concedente, ai sensi dell'art. 83, c. 17, d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

2. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 – oltre alla **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato n. ..**] – una **proposta di gestione (PdG)** nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da Questo Ente procedente, ai fini della valorizzazione del bene culturale immobile/dei beni culturali immobili, meglio

indicati nella scheda descrittiva **[Allegato n. ...]**, in conformità al **Documento progettuale (DP)**, allegato al presente Avviso **[Allegato n. ...]**.

3. – Finalità della procedura

Scopo della presente procedura è la selezione un unico ETS, singolo o associato, nella forma di ATS, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso. La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che – in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso – formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

4. Durata e risorse

La durata della concessione è di anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Concessione**, il cui schema è allegato al presente Avviso **[Allegato n. ...]**.

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Concessione.

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- a) (*risorse economiche*) [*eventuale*];
- b) i seguenti beni mobili: [*eventuale*].

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

5. - Requisiti partecipazione

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

5.1. – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

5.1.b. 1) Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;

5.1.b. 2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

5.1.b. 3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla L.Rn.12/2005 e ss.mm.;

5.1.b. 4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese

5.1.b.5)(eventuale) (per soggetti diversi dagli ETS in forma societaria) iscrizione nella CCIAA come operatore attivo

5.2. – requisiti di idoneità tecnico-professionale

5.2.a) aver realizzato in modo continuo per [*indicare il periodo temporale considerato, purché congruo e non gravoso*] le attività e gli interventi oggetto della presente procedura esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni (per almeno n. .. Comuni, con popolazione complessiva di

abitanti) [eventuale].

Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi (..) anni antecedenti il presente Avviso (..... – –).

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

5.3. – requisiti di idoneità economico-finanziaria

[eventuale; si tratta un requisito significativo, che però è giustificato dalla durata del partenariato, dalla eventuale consistenza dei contributi pubblici, nonché dalla messa a disposizione di beni culturali immobili pubblici]

5.3.a) comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

5.3.b) per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente lett. a), copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell'ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito più volte indicato.

6. – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incarico al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

7. – Procedura

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- a) la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante **[Allegato n. ...] entro e non oltre il termine di .. giorni (termine congruo in relazione alle attività richieste ai concorrenti) decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente;**
- b) la propria **Proposta di gestione (PdG)**, avendo a riferimento gli atti dell'Ente affidante posti a base della medesima Procedura e relativi Allegati.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

La **proposta progettuale (PP)** dovrà essere elaborata, nello specifico, muovendo dal Documento progettuale (DP) e dal Quadro economico di riferimento (QER), posti a base della procedura, e dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (*Criteri di valutazione*).

8. – Valutazione delle proposte progettuali

L'Amministrazione procedente nominerà apposita Commissione per il compimento delle fasi successive della procedura e segnatamente:

- i) apertura in seduta pubblica della **proposta di gestione (PdG)**;
- ii) valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- iii) comunicazione dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali, in seduta pubblica;
- iv) infine, elaborazione dei punteggi finali e conseguente graduatoria di merito, nonché proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

La Commissione, quale organo collegiale perfetto, composto di tre (3) membri, avrà a disposizione il **punteggio totale di 100**.

La proposta di gestione (PdG) dovrà raggiungere il punteggio minimo di **../100**, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura; in difetto, non si procederà con l'esame della proposta di budget di progetto, contenuto nella medesima proposta [*eventuale*].

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte di gestione (PdG), ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP), secondo la seguente scala di valori:

[eventuale; si tratta di una mera esemplificazione. Si vuole solo rappresentare l'esigenza indefettibile che l'Amministrazione valuti le proposte sulla base di criteri predeterminati in modo trasparente]

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocri
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

9. Criteri di valutazione

Le proposte di gestione (PdG) dovranno essere formulate in modo sintetico.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione.

Numero criterio	Criteri	Punteggio max criteri	Sub criterio	Punteggio max sub-criteri	Tipologia Quantitativo / Qualitativo
	1.1
			1.2
			1.3
			1.4
			1.5	7	..
			1.6

10. Conclusione della procedura e graduatoria

La Commissione di valutazione, in conclusione dei propri lavori, formulerà apposita graduatoria di merito, che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente.

11 – Concessione

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partners (EAP)** degli interventi e delle attività, oggetto della procedura ad evidenza pubblica, sottoscriveranno apposita Concessione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

12. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

13. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

14. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il **..° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.**

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

15. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

16. – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Responsabile del procedimento
(.....)

5.4 Domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica

ALLEGATO ...

Luogo, .././20..

Spettabile

.....

c.a.

.....

RUP

Inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo
.....@.....it

Oggetto: Avviso pubblico del .././20.., di cui alla D.D. n. .. del .././..., di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di bene culturale immobile, ai sensi dell'art. 89, comma 17, del d. lgs. n. 117/2017.
– **Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante p.t. di, in relazione all'Avviso pubblicato da in data .././201., con la presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità derivanti dall'aver reso dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) i **dati identificativi** del/della, da me rappresentata/o:
 - a) denominazione:
 - b) natura giuridica:
 - Associazione
 - APS
 - ODV
 - Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
 - impresa sociale Altro (specificare:
 - c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza, n., CAP Città; indirizzo PEC@.....;
 - d) P. IVA, C.F.;
 - e) altri legali rappresentanti p.t.;
 - f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):
 - g) attività secondarie:
 -) n. iscrizione nel/i Registro/i di appartenenza;
 - i) recapiti telefonici: tel:; fax:

- 2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico;
- 2.1) *[per gli enti diversi dagli ETS e per le persone fisiche]* di avere un interesse qualificato in ordine alla procedura di cui all’Avviso per le seguenti ragioni:
- 3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i relativi Allegati;
- 4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- 5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;
- 6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda;
- 7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione alla procedura, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- 8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- 9) di autorizzare, quale Responsabile della Privacy di, al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine allega:

[eventuale].

- i. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;
- ii. copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti

(nome)
(.....)

5.5 Bozza di concessione

BOZZA DI CONCESSIONE

-, in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede in,
Via/Piazza

anche solo “Comune” o “Ente affidante”
o “Amministrazione procedente”

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla
via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel
..... con il numero

anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP” o “Concessionario”

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20..,
....., in esecuzione della delibera/determina n. ... del .././20.. ha indetto la procedura ad evidenza
pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione
del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n. ... del .././20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”), nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica di valorizzazione di beni culturali immobili in concessione, ai sensi dell’art. 89, comma 17, del CTS **[Allegato n. ...]**;
- l’Avviso pubblicato da in data .././20.. ed i relativi Allegati **[Allegato n. ...]**;
- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica **[Allegato n.]**;
- la D.D. n. ... del .././.... di conclusione del procedimento **[Allegato n. ...]**

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Concessione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. 24/2017;
- il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 18/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario, approvato con delibera assembleare n... del .././20..;
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione n. ... del .././20...;
- il regolamento per l'attività contrattuale [*eventuale*];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [*eventuale*];
- il regolamento per l'affidamento di beni pubblici in concessione [*eventuale*];
- (*eventuale ulteriore atto a contenuto generale*).

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della concessione)

1.1) Oggetto della concessione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta di gestione (PdG), positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “...” per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Concessione, si impegnano affinché le attività di valorizzazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto di concessione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata dell'affidamento)

2.1) La presente concessione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di efficacia della presente concessione a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente concedente e del concessionario.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi di valorizzazione, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta di gestione (PdG) **[Allegato "..."]**.

3.2) Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione previsti dal presente Avviso metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:

a); [eventuale]

b) [eventuale].

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da....., **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione concedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta di gestione (PdG) presentata dagli EAP concessionari.

4.2) Il personale del *Concessionario*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Concessionario, prima di avviare l'attività di Progetto, comunicherà formalmente all'ente concedente il soggetto Responsabile-Coordiatore di progetto, il quale – unitamente al legale rappresentante del Concessionario medesimo – saranno i referenti per i rapporti con e vigileranno sullo svolgimento delle attività di progetto.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Concessione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente concessione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente concessione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività di valorizzazione, con la conseguenza che è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Concessione.

5.3) [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo di efficacia della concessione:

- n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi e canone)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

–

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Concessione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto da

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

6.4) In relazione agli atti della procedura il Concessionario è tenuto a corrispondere a, per tutta la durata del rapporto concessorio, il canone di concessione del seguente importo

[in alternativa, in quanto correlato alle previsioni dell'Avviso e dei relativi ALLEGATI, nonché della proposta di gestione]

In relazione agli atti della procedura il Concessionario non è tenuto a corrispondere a il canone di concessione relativo al bene culturale immobile affidato/ai beni culturali immobili affidati.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente concessione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a, È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Concessione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Concessione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività oggetto della concessione)

8.1) assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Concessione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) Il Concessionario con cadenza [*indicare la frequenza*] procederà a relazionare sulle attività svolte, in modo che [*soggetto affidante*] potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.3) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

8.4) L'ente concedente, in relazione a quanto relazionato dal Concessionario, emetterà atto di verifica della regolare esecuzione, ai sensi della vigente disciplina.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Concessione, si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sull'eventuale contributo pubblico dovuto oppure mediante escussione, anche parziale, della garanzia prestata dal Concessionario; in caso di applicazione di penale, l'ente concedente applicherà i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Concessione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta di gestione (PdG): penale da min. € ..,00 a max €/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Concessione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta di Gestione (PdG);
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, in quanto applicabile;
- mancato pagamento delle penali e, in caso di escussione, anche parziale, della garanzia prestata, mancata reintegrazione della stessa;
- utilizzo dell'immobile/degli immobili in violazione della disciplina di tutela del bene/dei beni, ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.;
- mancata valorizzazione del bene affidato/dei beni affidati in violazione degli atti della procedura e del Progetto di Gestione (PdG) valutato dall'Amministrazione concedente;
- mancata trasmissione della relazione periodica sulle attività.

11.3) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, la Concessione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..”

- - determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- – Avviso pubblico.
- – Verbali dei lavori della Commissione di valutazione.
- – Determina di conclusione del procedimento.

- Allegati sub “..”

- Proposta di Gestione (PdG) e budget di progetto.

FIRME

Per

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)
(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »

ALLEGATI

Materiale giuridico di supporto

Pubblicato il 02/07/2019

N. 03620/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04006/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4006 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Associazione Iniziative Sociali Seguimi (di seguito: AIS Seguimi), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso
Perpetua, col quale elegge domicilio in Napoli, via Loggia dei Pisani, n. 25 e con
domicilio digitale PEC, tommasoperpetua@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune di Portici, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Asl Napoli 3 Sud, Ambito Territoriale n. 11 del Comune di
Portici, in persona dei rispettivi el non costituiti in giudizio;

nei confronti

- Cooperativa Sociale Onlus Seme di Pace, Necton s.r.l., Coop. Sociale Shannara, Consorzio di Formazione e Comunicazione Multimediale Focom, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Rita Falanga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della giunta, legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- ASL Napoli 3 Sud, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;- Ambito territoriale n. 11 del Comune di Portici, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio.

per l'annullamento:

Riguardo al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti:

- 1) della determinazione dirigenziale del Comune di Portici n. 860, registrata il 07.09.2018 e pubblicata il 10.09.2018, con cui è stata approvata la graduatoria relativa all'avviso pubblico del Comune di Portici del 05.07.2018, avente ad oggetto la manifestazione d'interesse finalizzato alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'avviso regionale "I.T.I.A. intese territoriali di inclusione attiva" POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale
- 2) della determinazione dirigenziale n.1000 del 04.10.2018 di modifica della determinazione dirigenziale n. 860 del 07.09.2018;
- 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso l'avviso pubblico del Comune di Portici del 05.07.2018, i verbali della commissione di valutazione e tutti gli atti del procedimento, in particolare:
 - il verbale n. 1 del 22.08.2018 ed il verbale n. 2 del 4.09.2018 (impugnato col ricorso per motivi aggiunti);

- le determine dirigenziali n. 765 del 06.08.2018 e n. 816 del 21.08.2018, con cui è stata nominata la Commissione di gara,
- la delibera n. 2 del 04.10.2018 con cui è stato istituito l'Ambito Territoriale n. 11 Portici.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portici, di Netcon s.r.l., della Cooperativa Sociale Onlus Seme di Pace, della Cooperativa Sociale Shannara e del Consorzio di Formazione e Comunicazione Multimediale Focom;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avv.ti Tommaso Perpetua per la ricorrente, Emma Galiero, per delega dell'avv. Paolo Zinno, per il Comune di Portici e Rita Falanga per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La ricorrente è una associazione senza scopo di lucro, operante nell'ambito del Terzo settore, iscritta alla sezione A dell'albo della Regione Campania dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Nello specifico è accreditata per l'esercizio dei servizi territoriali “centro per le famiglie” - “servizi di mediazione familiare”, come da attestato rilasciato dal Comune di Portici.

Con avviso pubblico del 5.07.2018 l'Ambito territoriale 11 - Comune di Portici ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi previsti

dall'avviso regionale "I.T.I.A. - Intese territoriali di inclusione attiva" POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale.

L'avviso pubblico prevede, all'art. 7, che il partenariato deve essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 6 soggetti e che, in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di più soggetti, "si effettuerà una scelta che terrà conto della valutazione delle esperienze e dei curricula degli operatori dei soggetti che manifestano l'interesse a partecipare".

La ricorrente, in data 20.07.2018, ha presentato la propria manifestazione di interesse, corredata da documenti.

Con determinazione dirigenziale n. 860, registrata il 07.09.2018 e pubblicata il 10.09.2018, il Comune di Portici, visti i verbali della commissione di valutazione e le istanze di partecipazione, ha stilato la seguente graduatoria dei soggetti ammessi alla procedura di valutazione, con i punteggi dagli stessi conseguiti:

- 1) Cooperativa Sociale Onlus Seme di Pace (22 Punti);
- 2) Ambiente Solidale Società Cooperativa Onlus (20 Punti);
- 3) Necton S.R.L. (22 Punti);
- 4) Cooperativa Sociale Shannara (17 Punti);
- 5) Consorzio per la Formazione e la Comunicazione Multimediale Focom (12 Punti).

Dai soggetti ammessi al partenariato è stata esclusa la ricorrente, sesta graduata, alla quale sono stati attribuiti 10 punti, in posizione ex aequo con la cooperativa Benessere.

L'esclusione della ricorrente è stata ribadita dalla successiva determina dirigenziale n. 1000 del 4.10.2018, nella quale - preso atto della rinuncia formalizzata tramite PEC con nota di pari data, della seconda classificata, Ambiente Solidale Società Cooperativa Onlus - l'amministrazione, nel procedere alla modifica della costituzione del partenariato, ha contemplato solo le prime quattro partecipanti

utilmente classificate, al netto della rinunciataria, senza tuttavia procedere allo scorrimento della graduatoria e ad ammettere la ricorrente.

2.- Con l'odierno ricorso, notificato il 10 ottobre 2018 e depositato il successivo 19, l'Associazione ricorrente ha impugnato le menzionate determinazioni dirigenziali n. 860/2018 e n. 1000/2018, con le quali è stata esclusa dall'iniziativa di partenariato, nonché gli atti ad essa collegati.

Con memoria depositata il 2 novembre 2018, si è costituito in giudizio il Comune di Portici e con memoria difensiva, depositata in pari data, ha argomentato per l'infondatezza del ricorso e, quindi, per il suo rigetto.

Con memoria depositata il 3 novembre 2018, si sono congiuntamente costituite in giudizio: Netcon s.r.l. Cooperativa Sociale Onlus Seme di Pace, Cooperativa Sociale Shannara e Consorzio di Formazione e Comunicazione Multimediale Focom, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2018, parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive perché intenzionata a presentare ricorso per motivi aggiunti.

La ricorrente, infatti, al fine di verificare la legittimità degli atti del procedimento, il 17.09.2018 aveva presentato istanza di accesso; alla data di proposizione del ricorso aveva ricevuto solo copia del verbale della seconda seduta del 4.09.2018. In seguito, copia del verbale n. 1 della seduta del 22.08.2018, nonché della documentazione presentata dai soggetti ammessi al partenariato.

Inoltre, benché negli atti impugnati col ricorso introduttivo non vi era alcuna menzione di questa circostanza, era venuta a conoscenza che la Cooperativa Benessere, quinta graduata (a seguito di rinuncia di Ambiente Solidale) alla pari della ricorrente, in data 7.9.2018, aveva a sua volta presentato dichiarazione di ritiro della manifestazione d'interesse.

3.- La cooperativa ricorrente ha quindi presentato ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 novembre 2018 e depositato il successivo 13, col quale, ferme le censure sollevate nell'atto introduttivo, ha formulato motivi di censura integrativi, alla luce della conoscenza, nel corso del processo, degli ulteriori atti.

Hanno replicato il Comune di Portici, con memoria depositata il 29 novembre 2018, ed i soggetti controinteressati, con memoria depositata il 30 novembre 2018.

Con ordinanza n. 1800 del 6 dicembre 2018, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta incidentalmente al ricorso, "essendo scaduto il termine per la presentazione delle proposte fissato dall'art. 7 dell'Avviso pubblico della Regione Campania "TTIA – Intese Territoriali di Inclusione Attiva", con conseguente definitiva preclusione della possibilità per la ricorrente di partecipare alle attività di co-progettazione in partenariato con l'Ambito Territoriale Sociale N1.

A seguito di istanza di prelievo, depositata il 18 dicembre 2018, la causa è stata fissata nel ruolo dell'udienza pubblica del 2 aprile 2019.

Le parti hanno scambiato memorie con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni.

A conclusione dell'udienza pubblica, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo, l'associazione ricorrente ha formulato le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 32 d. lgs 50/2016, dell'art. 3 L. n. 241/1990; difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento.

Sarebbe stato violato il principio di unicità dell'offerta stabilito dall'art. 32, comma 4, d. lgs. n. 50/2016, secondo cui ciascun partecipante non può presentare più di un'offerta, con conseguente divieto di presentare un'unica domanda di

partecipazione da parte di più soggetti aventi distinta personalità giuridica contenente distinte offerte, ognuna delle quali è riconducibile a ciascuno di essi.

Invero, dalla lettura del verbale n. 2 del 4.09.2018 si evince che tre differenti soggetti - nello specifico, la Cooperativa sociale Shannara, il Consorzio per la Formazione e la Comunicazione Multimediale Focom, la Lega Regionale delle Cooperative, i primi due, peraltro, posizionatisi in graduatoria prima della ricorrente, rispettivamente quarta con punti 17 e quinta con punti 12 (terza e quarta dopo la rinuncia di Ambiente solidale) - hanno presentato un'unica domanda di partecipazione alla gara, assunta al protocollo comunale con n. 48894 del 20.07.2018, allegando però ognuno distinta documentazione, che è stata separatamente esaminata dalla Commissione nel corso delle sedute del 22.08.2018 e del 4.09.2018.

Trattasi, in particolare, della Cooperativa Sociale Shannara, quarta graduata con punti 17, della Lega Regionale delle Cooperative, ultima graduata con punti 4, e del Consorzio per la Formazione e la Comunicazione Multimediale Focom, quinta graduata con punti 12.

Questa circostanza, dimostrata dall'attribuzione ai predetti soggetti di differenti punteggi, con conseguente differente collocazione in graduatoria, inficerebbe la legittimità sia del provvedimento del 22.08.2018, con cui le tre concorrenti sono state ammesse a partecipare alla gara, sia di quelli successivi, con cui sono stati attribuiti i punteggi ed approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al partenariato con il Comune.

2) violazione d. lgs 50/2016; dell'art. 3 L. n. 241/1990; difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento: sarebbe stato violato il principio di analicità della valutazione, posto che dalla lettura del verbale del 4.09.2018 non sarebbe comprensibile il momento in cui si è proceduto all'esame delle offerte tecniche e

gli accorgimenti utilizzati per preservare l'integrità dei plichi e per impedire la manomissione della documentazione ivi contenuta.

3) violazione dell'art. 95 d. lgs 50/2016; dell'art. 3 L. n. 241/1990; difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento: Nell'avviso pubblico non sarebbero specificamente indicate le modalità in base alle quali sarebbe stata effettuata la valutazione dei partecipanti e sarebbero stati attribuiti i punteggi. L'incompletezza emergerebbe in maniera ancora più evidente dalla circostanza che l'avviso pubblico presenta una frase non completa: invero, alla fine della quarta pagina è indicata tra la documentazione da allegare alla manifestazione di interesse la "designazione della/delle persona/e incaricata/e di partecipare alle attività di co-", in questo modo non sarebbe possibile individuare gli elementi ai quali l'amministrazione avrebbe fatto riferimento né se tale "designazione" fosse oggetto di attribuzione di punteggio. Non risulta peraltro dal verbale del 4.09.2018 che tale carenza sia stata valutata dalla Commissione ed in qualche modo chiarita prima dell'esame della documentazione e della attribuzione dei punteggi.

4) violazione sotto altro profilo dell'art. 95 d. lgs 50/2016; dell'art. 3 L. n. 241/1990; difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento: la Commissione di Gara, secondo quanto emerge dal relativo verbale, avrebbe illegittimamente provveduto, nella seduta del 4.09.2018, quindi dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione, avvenuta il 22.09.2018, alla specificazione, rectius indicazione, dei relativi criteri valutativi.

Peraltro, ove le offerte tecniche fossero state aperte nel corso della seduta del 4.09.2018 dopo l'indicazione dei criteri di valutazione, e non già in quella precedente del 22.08.2018, risulterebbe comunque violato il principio di trasparenza e pubblicità che impone di procedere a tale adempimento in seduta pubblica.

5) illegittimità derivata per violazione del d. lgs 50/2016; dell'art. 3 L. n. 241/1990; difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento: dall'incompletezza del bando e dalla mancata indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi discenderebbe l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione dei controinteressati al partenariato.

6) violazione dell'art. 3 L. n. 241/ del 1990; difetto di motivazione; eccesso di potere; sviamento.

L'avviso pubblico prevede, all'art. 7, che il partenariato dovrà essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 6 soggetti.

Nella prima determina dirigenziale n. 860 del 7.9.2018 di approvazione della graduatoria sono stati ammessi al partenariato cinque soggetti ed esclusa la ricorrente. La circostanza che l'avviso pubblico prevedeva l'ammissione al partenariato di un numero di soggetti compreso tra un minimo e un massimo avrebbe imposto all'Amministrazione di esplicitare, nella motivazione del provvedimento di ammissione, le ragioni per cui la stessa si era determinata ad ammettere al partenariato un numero di soggetti inferiore a quello massimo previsto dall'avviso.

Con l'aggravante che, nella successiva determinazione dirigenziale n. 1000 del 4.10.2018, il Comune, nel prendere atto della rinuncia di Ambiente Solidale cooperativa Sociale Onlus, ha aggiornato la graduatoria dei soggetti ammessi al partenariato, ma ha continuato ad escludere la ricorrente come quinto soggetto, nonostante che nella precedente determinazione n. 860/2018 avesse ammesso al partenariato cinque soggetti. Risulta quindi oltremodo priva di motivazione la scelta di restringere rispetto al precedente atto il numero dei soggetti ammessi e di non provvedere allo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente.

7) (indicato nel ricorso col numero 8) violazione dell'art. 77 d. lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per sviamento.

Il ruolo di Presidente della Commissione di Gara è stato illegittimamente conferito al Responsabile Unico del Procedimento, che ha provveduto alla adozione degli atti di gara, ivi compreso l'avviso pubblico del 5.07.2018 e i successivi atti con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte e nominata la stessa Commissione, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 77 d. lgs. 50/2016.

8) (indicato nel ricorso col numero 9) violazione dell'art. 29 d. lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per sviamento.

Il verbale della seduta del 22.08.2018, in cui sono stati ammessi i concorrenti a partecipare alla gara non sono stati pubblicati nelle forme stabilite dall'art. 29 del D. Lgs. 50 del 2016, con ulteriore violazione dei principi di trasparenza, posto che questa circostanza avrebbe impedito alla ricorrente di verificare la legittimità degli atti e di contestare la ammissione degli altri concorrenti prima della conclusione della gara.

2.- Col ricorso per motivi aggiunti, i quali costituiscono in realtà motivi integrativi a quelli già formulati con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha inoltre dedotto:

1) violazione dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 80, comma 5, lett. m) d. lgs. 50/2016.

La presentazione contestuale e congiunta delle offerte dimostra che la Cooperativa Sociale Shannara, la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue della Campania e il Consorzio per la Formazione e la Comunicazione Multimediale Focom farebbero parte di unico centro decisionale la cui partecipazione congiunta alla manifestazione di interesse ha prodotto, come affermato dalla giurisprudenza in analogo fattispecie, “un'evidente lesione del principio dell'unicità delle offerte con conseguente necessaria esclusione delle imprese coinvolte” (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 19.06.2012, n. 3559).

L'ammissione alla stessa gara di soggetti collegati tra loro al punto da avere presentato le offerte congiuntamente si da rappresentare un unicum, ha assunto nella fattispecie un evidente restringimento della concorrenza e del mercato,

riducendo di fatto i posti riservati agli altri privati per la costituzione del partenariato e per accedere ai fondi pubblici.

Evidente il pregiudizio arrecato dall'illegittima condotta dell'Amministrazione alla posizione della ricorrente che, per effetto della esclusione delle controinteressate, sarebbe stata ammessa al partenariato con il Comune di Portici.

2) Le manifestazioni di interesse della Cooperativa Seme di Pace, prima graduata ed ammessa al partenariato, e della Cooperativa Benessere, quinta graduata alla pari della ricorrente, sarebbero prive dei requisiti "minimi" e quindi essenziali stabiliti nell'avviso pubblico, e segnatamente dei loghi nella intestazione.

Tale circostanza ne avrebbero imposto l'esclusione dalla procedura selettiva.

La Cooperativa Benessere avrebbe dovuto essere inoltre esclusa per avere dichiarato a pagina 3 della domanda di "aver presentato presso altri Ambiti territoriali /Comuni Capofila manifestazioni di interesse per la partecipazione a partenariati relativi all'Avviso ...", in violazione dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico secondo cui le predette manifestazioni di interesse possono essere presentate, "pena l'esclusione", per un solo partenariato.

3) Dalla lettura dei verbali del 22.08.2018 e del 4.09.2018, emergerebbero palesi violazioni del principio di analicità nella redazione degli stessi.

Non sarebbe comprensibile il contenuto del "controllo formale" della documentazione presentata dai partecipanti, aspetto dirimente al fine di assicurare che la Commissione, prima dell'indicazione dei sub-criteri di valutazione, avvenuta nella successiva seduta, non conoscesse il contenuto della documentazione da valutare, con violazione dei principi della par condicio e della segretezza delle offerte. Circostanza che si sarebbe verificata, posto che la Commissione ha proceduto all'apertura dei plichi e delle PEC nonché all'elencazione di tutta la documentazione ivi contenuta, tra cui quella preordinata all'attribuzione dei punteggi, del cui contenuto ha potuto avere immediata conoscenza.

4) Alla data di adozione della nuova determina dirigenziale, sussistevano le condizioni per lasciare immutato il numero dei soggetti da ammettere al partenariato stabilito nella precedente determina, con conseguente scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente.

L'immotivata riduzione del numero dei partecipanti da ammettere al partenariato si presenta manifestamente contraddittoria e discriminatoria nei confronti della ricorrente, incrinando la legittimità degli atti adottati anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per disparità di trattamento

Inoltre, la nuova valutazione dell'interesse pubblico sottesa alla individuazione del numero di soggetti da ammettere al partenariato, differente da quello stabilito nella determina del 860/2018, imponeva il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 21-quinquies l. n. 241/1990 per l'esercizio del potere di revoca, posto che la successiva determina n. 1000/2018 sarebbe nella sostanza un provvedimento di revoca della precedente determina.

3.- Si osserva in via preliminare che le censure formulate dalla ricorrente, sia col ricorso introduttivo sia col ricorso per motivi aggiunti, possono distinguersi, per contenuti ed effetti, in tre distinte tipologie:

- censure con le quali si contesta la posizione di determinati concorrenti, la cui partecipazione sarebbe, ad avviso della ricorrente, illegittima: in particolare, censure 1) del ricorso introduttivo e censure n. 1) e n. 2) del ricorso per motivi aggiunti;

- censure con le quali si contestano le modalità di svolgimento della procedura selettiva: in particolare, censure da n. 2) a n. 5), n. 7) e n. 8) del ricorso introduttivo e censura n. 3) del ricorso per motivi aggiunti;

- censure con le quali si contesta la posizione assunta dal comune di Portici nei confronti della ricorrente, la quale sarebbe stata immotivatamente esclusa dalla

graduatoria: nella specie censura n. 6) del ricorso introduttivo e censura n. 4) del ricorso per motivi aggiunti.

E' evidente che, alla luce delle censure formulate, l'interesse sostanziale della ricorrente si articola su diversi gradi:

- in via prioritaria, di essere inserita nella graduatoria tra i soggetti componenti il partenariato, fermo rimanendo quindi la validità della procedura;
- in via secondaria, quello di escludere talune delle concorrenti, nell'auspicio di potersi sostituire ad esse nell'ordine della graduatoria; anche in questo caso, la procedura manterrebbe la sua validità;
- in via ancora subordinata, di inficiare per illegittimità l'intera procedura selettiva, in modo da sfruttare, in caso di eventuale ripetizione della stessa, una migliore chance di utile collocazione in graduatoria.

4.- Appare quindi logicamente prioritario l'esame del sesto motivo del ricorso introduttivo, riprodotto ed ampliato, nei suoi argomenti, con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, coi quali l'associazione ricorrente si duole di essere stata pretermessa dal partenariato.

Le doglianze sono fondate.

L'art. 3 (Soggetti beneficiari) dell'Avviso regionale Por Campania FSE 2014-2020 - I.T.I.A.. Intese Territoriali di Inclusione Attiva dispone, al comma 2, che ciascun partenariato deve, a pena di esclusione, "essere composto da un numero minimo di 4 ad un massimo di 6 soggetti", individuati dal comma 1.

E' evidente che, essendo previsto nell'Avviso il numero massimo di 6 partecipanti, nell'ipotesi, come quella in esame, in cui s'intende procedere a formare il partenariato con un numero inferiore di soggetti, l'amministrazione ha l'onere di evidenziare le ragioni sottostanti a questa scelta di carattere escludente delle pur legittime pretese della ricorrente, atteso che comunque la sua domanda è stata valutata positivamente riguardo alla completezza della documentazione e del

possesso dei requisiti, con l'effetto di potere essere in astratto inseribile in posizione utile nella graduatoria.

L'onere di puntuale motivazione appare tanto più necessario nel caso specifico ove si consideri che, con la determinazione dirigenziale n. 1000/2018, il Comune, nel prendere atto della rinuncia della Cooperativa sociale Onlus Ambiente Solidale, ha aggiornato la graduatoria dei soggetti ammessi al partenariato; per fare ciò ha però ridotto il numero dei partner e quindi continuato ad escludere la ricorrente, quinto soggetto in graduatoria, non più in posizione di ex aequo con la Cooperativa Benessere che aveva nel frattempo ritirato la sua manifestazione d'interesse.

Risulta oltremodo priva di alcuna spiegazione – e quindi in contrasto con i principi di trasparenza e della parità di trattamento - la scelta di restringere il numero dei soggetti rispetto alla precedente determina e di non provvedere allo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, tanto più che, alla data di adozione della nuova determina, non risulta alcun mutamento delle condizioni tale da imporre di rivedere il numero dei soggetti da ammettere al partenariato, stabilito nella precedente determina.

Come chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa, l'assetto teleologico che connota la motivazione dell'atto amministrativo è di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'Autorità e così possibile la difesa delle proprie ragioni al destinatario del provvedimento; in caso contrario sarebbe vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sia la possibilità di difesa dell'interessato e la portata stessa del sindacato giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 18.04.2019, n. 2520).

5.- Alla luce di quanto premesso, la fondatezza della specifica doglianza relativa alla posizione della ricorrente, risulterebbe di per sé soddisfattiva della sua pretesa

fondamentale e, comporterebbe, stante il suo carattere assorbente, l'accoglimento del ricorso.

Ciò nonostante il Collegio ritiene opportuno procedere all'esame anche delle altre censure, per un'esigenza di completezza del sindacato nella prospettiva della riedizione del potere da parte dell'amministrazione, di fronte alla pretesa della ricorrente di essere inserita in graduatoria come componente del partenariato.

Giova premettere che la ricorrente, nel formulare il complesso delle doglianze, ha in più punti censurato la violazione di diverse disposizioni del d. lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici, normativa che, tuttavia, non è del tutto pertinente alla fattispecie in esame, trovando applicazione propriamente per i contratti d'appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Nel caso in esame, si discute invece di manifestazioni di interesse per l'affidamento, in partenariato, dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

Non a caso, l'Avviso Regionale I.T.I.A. - Intese Territoriali di Inclusione Attiva - è finalizzato a combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sociale.

E' quindi chiaro che, pur essendovi il dovere dell'amministrazione di condurre il procedimento selettivo pur sempre nel rispetto, da un lato, dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., di buon andamento e l'imparzialità e, dall'altro, dei criteri indicati dall'art. 1 L. n. 241/1990 di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltreché dei principi dell'ordinamento comunitario, non vi è un obbligo di osservanza puntuale delle norme del codice dei contratti pubblici, se non nei termini in cui queste siano espressione di quei principi generali – sopra menzionati - che, in ogni caso, governano e condizionano in qualsiasi ambito l'azione amministrativa.

6.- Ciò premesso, infondati sono il primo motivo del ricorso introduttivo ed il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

La Cooperativa Sociale Shannara, il Consorzio per la Formazione e la Comunicazione Multimediale Focom e la Lega Regionale delle Cooperative hanno presentato al Comune di Portici ognuna la propria manifestazioni di interesse, rispettivamente nelle date del 17 luglio 2018, la prima, e del 18 luglio 2018, le altre due. Risulta pertanto corretta la decisione dell'Amministrazione di esaminare singolarmente ciascuna delle manifestazioni di interesse con i relativi documenti allegati.

Ciascuna delle partecipanti ha presentato la documentazione prescritta dall'avviso ed a ciascuna è stato attribuito uno specifico punteggio.

Peraltro, depone in senso contrario all'assunto della ricorrente la circostanza che dalla valutazione è risultata esclusa la Lega Regionale delle Cooperative.

In ogni caso, il divieto di partecipazione individuale di un operatore, concretizzerebbe un vulnus al principio del favor participationis e, quindi, una lesione della sfera giuridica delle singole imprese.

Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art. 32, comma 4, d. lgs. 50/2016, non individuandosi nella fattispecie "univocità" delle offerte così come prospettato dalla ricorrente.

Ed infatti, le partecipanti hanno conseguito punteggi diversi.

Né si ravvisa violazione dell'art. 80, comma 5, lett. m) d. lgs. 50/2016, atteso che non emerge alcuna "situazione di controllo" tra le tre partecipanti.

Le domande dei soggetti partecipanti erano differenti tanto che solo due hanno conseguito una posizione utile in graduatoria.

7.- Infondato è il secondo motivo del ricorso introduttivo.

Nel verbale del 4.09.2018, non si fa riferimento all'esame delle offerte tecniche non essendovi stata alcuna presentazione di offerte della specie né economiche,

trattandosi di mere manifestazione di interesse; pertanto l'esame effettuato dalla Commissione ha riguardato unicamente le istanze di partecipazione con i relativi curricula.

8.- Infondato è anche il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

La ricorrente censura l'operato della Commissione per non avere escluso due concorrenti perché "prive dei requisiti minimi e quindi essenziali stabiliti nell'avviso pubblico e segnatamente dei loghi nella intestazione".

L'art. 3 del Bando Regionale dispone che "La manifestazione di interesse deve contenere i seguenti contenuti minimi: i riferimenti relativi al POR Campania FSE 2014-2020 (Asse II, Obiettivi Specifici 6 e 7) e al presente Avviso, incluso i loghi nell'intestazione; i requisiti e le caratteristiche dei soggetti partner e le modalità di selezione degli stessi, sulla base di criteri che assicurino i principi di trasparenza e di imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria di riferimento. La prescrizione non è sancita a "pena di esclusione".

Le disposizioni dell'Avviso regionale conferma l'infondatezza della censura: "L'Ambito Territoriale, pena l'esclusione, individua, mediante apposita manifestazione di interesse, i soggetti con cui realizzare il partenariato, tra quelli indicati nel presente articolo, nel rispetto dei criteri sopra descritti. La manifestazione di interesse deve contenere i seguenti contenuti minimi: i riferimenti relativi al POR Campania FSE 2014-2020 (Asse II, Obiettivi Specifici 6 e 7) e al presente Avviso, incluso i loghi nell'intestazione; i requisiti e le caratteristiche dei soggetti partner e le modalità di selezione degli stessi, sulla base di criteri che assicurino i principi di trasparenza e di imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria di riferimento". La ricorrente, pertanto, mostra di confondere l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall'Ambito N11 – Comune di Portici – il quale risponde ai requisiti richiesti dal

bando regionale - con le istanze di manifestazione di interesse degli operatori, che esprimono l'intento di partecipare all'avviso del Comune di Portici.

In ogni caso, l'eventuale esclusione della Cooperativa Benessere, peraltro ritiratasi, non avrebbe mutato l'esito della graduatoria finale, sicché la censura per questo aspetto si palesa inammissibile, per carenza d'interesse, oltre che infondata.

9.- Infondato è il terzo motivo del ricorso introduttivo.

L'avviso pubblico - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - individua non solo la documentazione in base alla quale sarebbe avvenuta la valutazione (ovvero il Curriculum dell'ente partecipante) ma specifica altresì in base a quale criterio - ossia le esperienze pregresse nello specifico settore ricompreso in una delle tre azioni previste dall'Avviso medesimo, il possesso di certificazione, il gruppo di lavoro - sarebbe stata valutata l'esperienza maturata.

Sul punto l'art. 7 dell'Avviso Pubblico precisa, al comma 1, che: “ Il partenariato, come stabilito dall'Avviso Regionale I.T.I.A., dovrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 soggetti, fermo restando la presenza obbligatoria, all'interno dello stesso, dell'Ambito Territoriale n. 11 con il ruolo di capofila dell'ATS di un soggetto del terzo settore, di un soggetto promotore dei tirocini e di un soggetto accreditato ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii.”

Aggiunge il comma 2 che: “A motivo di ciò, qualora i soggetti indicati al precedente art. 5 dovessero essere in numero superiore a quello consentito, si effettuerà una scelta che terrà conto della valutazione delle esperienze e dei curricula degli operatori dei soggetti che manifestano l'interesse a partecipare a questo avviso, sulla base dei criteri sottoelencati”. Tra questi, in particolare, le esperienze pregresse nel settore specifico ricompreso in una delle tre Azioni previste dall'Avviso, il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, gruppo di lavoro.

La norma dell'Avviso Pubblico fissa quindi criteri di valutazione sufficienti a garantire la dovuta trasparenza ed imparzialità nella selezione dei candidati.

Non sembra poi rilevante la circostanza, messa in risalto dalla ricorrente, circa l'incompletezza di un punto dell'avviso pubblico (pag. 4), laddove la frase, certamente monca, appare sufficientemente intelligibile per essere completate nel senso di riferirsi alle attività di "co-progettazione".

10.- Infondati sono il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo ed il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

La ricorrente, si rammenta, censura l'Avviso pubblico per presunta genericità essendosi il Comune di Portici limitato a prevedere l'attribuzione di punteggi numerici in relazione ai requisiti previsti.

Come sopra chiarito, la normativa relativa alle gare pubbliche di appalto non trova applicazione nella fattispecie in esame, nella quale si versa nell'ambito di una manifestazione d'interesse per l'affidamento di servizi ad enti del terzo settore ed a cooperative sociali. Questi soggetti sono sottoposti invece alle linee guida sancite dalla delibera 32/2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ammette gli affidamenti a soggetti del terzo settore in deroga alle norme del Codice dei Contratti.

In ogni caso, secondo quanto riportato nei verbali n. 1 del 22.8.2018 verbale n. 2 del 4.09.2018, emerge che ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare che il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice risulta congruo e coerente con quanto indicato all'art. 7 (Partenariato di progetto e modalità di svolgimento della procedura di selezione) dell'Avviso pubblico regionale.

Nei verbali nn. 1 e 2 della Commissione risultano, infatti, descritti i criteri già contemplati nell'Avviso pubblico, i quali non risultano essere stati né modificati né integrati.

La Commissione non ha peraltro definiti sub-criteri ma, nei limiti della suo ruolo tecnico, ha semplicemente specificato le modalità applicative di quanto già stabilito nell'Avviso pubblico.

Peraltro, quest'ultimo individua non solo la documentazione da produrre ai fini della valutazione (ossia il Curriculum del soggetto partecipante) ma specifica altresì in base a quale criterio sarebbero stati valutati i partecipanti. Questi consistono in:- esperienze pregresse nello specifico settore ricompreso in una delle tre azioni previste dall'Avviso regionale I.T.I.A., con un punteggio articolato in sufficiente: 2 punti, discreto: 5 punti, buono: 8 punti, ottimo: 10 punti;

- possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 – 9001: 2 punti per certificazione per un massimo di 10 punti;

- elementi tecnico qualitativi: Gruppo di lavoro proposto; corrispondenza ed adeguatezza dei profili professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto, anche in questo caso con un punteggio articolato in sufficiente: 2 punti, discreto: 5 punti, buono: 8 punti, ottimo: 10 punti.

Quanto alla contestata insufficienza motivazionale nei giudizi espressi dalla Commissione, secondo costante e condiviso orientamento della giurisprudenza, il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purché siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedendo un punteggio minimo ed uno massimo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.01.2018, n. 279). E' stato altresì chiarito che: "Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando - come nel caso in esame - l'apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i

relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità”(cfr., Cons. Stato, sez. V, 20.9.2016, n. 39; TAR Genova, 23.06.2017, n. 559).

In ogni caso, deve considerarsi che la Commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2615).

Nel caso di specie, nella valutazione della commissione non si rinvenivano elementi macroscopici di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

11.- Infondato è il settimo motivo (indicato come ottavo), col quale parte ricorrente contesta la scelta di conferire il ruolo del presidente della Commissione di gara al RUP.

Sul punto, l'art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016, nella sua versione originaria, disponeva che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

La disposizione è stata modificata dall'art. 46, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame che ha aggiunto la previsione secondo cui “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, rendendo quindi in concreto ammissibile questa eventualità.

Il Consiglio di Stato (sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082) ha chiarito che “Nella vigenza del nuovo Codice dei contratti, ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

Del resto le Linee Guida n.3 dell’ANAC avevano negato l’automaticità dell’esclusione del RUP quale componente della Commissione, laddove chiariscono che “il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

La nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2, d. lgs. 50/2016 (in questo senso T.A.R Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306).

12.- L’ottavo ed ultimo motivo del ricorso introduttivo (indicato come nono) è nei fatti superato e quindi improcedibile, posto che in ogni caso, la ricorrente, a

seguito di istanza di accesso agli atti, ha preso conoscenza della documentazione, degli atti e dei verbali di gara, tanto da formulare anche ricorso per motivi aggiunti.

13.- Alla luce di quanto, sopra il ricorso va quindi accolto, posta la fondatezza con rilievo assorbente del sesto motivo del ricorso introduttivo e del quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Portici e sono determinate nella misura indicata in dispositivo. Appaiono sussistere le eccezionali e giuste ragioni per compensarle nei confronti dei soggetti controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il comune di Portici al pagamento, in favore dell'Associazione ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Compensa nei confronti dei controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 06/03/2019

N. 01546/2019REG.PROV.COLL.

N. 05115/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5115 del 2018, proposto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale De Vergottini in Roma, via Bertoloni, 44;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Caseificio dei Colli Pugliesi di Maiullari & C. S.r.l., Centro Latte Bonizzi S.r.l. non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02994/2018, resa tra le parti, sul ricorso concernente: - la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prot. DGSAF 0013247 del 26 maggio 2017 avente ad oggetto “Richiesta di accesso ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti lattiero caseari oggetto di scambio intracomunitario e provenienti dall'estero”; - la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria avente il medesimo oggetto e comunicata alla ricorrente in data 6 giugno 2017; - la nota del Responsabile della trasparenza del Ministero della Salute prot. n.

0029802 del 17 luglio 2017; nonché per l'accertamento del diritto di Coldiretti ad accedere alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 presentata il 27 aprile 2017, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire la documentazione richiesta con tale istanza;

e con motivi aggiunti depositati il 5 dicembre 2017:

- la nota prot. DGSAF n. 25577 del 9 novembre 2017 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari avente a oggetto “istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013” con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla Confederazione Nazionale Coldiretti in data 11 ottobre 2017 e tutti gli atti ad essa connessi presupposti e consequenziali;

- il silenzio rifiuto opposto dalla Direzione della prevenzione sanitaria dello stesso Ministero della salute alla nuova istanza di accesso civico presentata in data 11 ottobre 2017 dalla Confederazione Nazionale Coldiretti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché per l'accertamento del diritto di Coldiretti ad accedere alla documentazione richiesta con l'istanza di

accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 presentata il 11 ottobre 2017 con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire la documentazione richiesta con tale istanza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Marco Petitto e l'Avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – La Coldiretti, confederazione nazionale che associa gran parte dei coltivatori diretti italiani, appella la sentenza n. 02994/2018 del Tar Lazio, Sezione III Quater, che ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti contro il diniego opposto dal Ministero della salute alla sua richiesta di accesso civico, avanzata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e volta a conoscere, anche mediante un collegamento permanente alla banca dati esistente, le specifiche quantità di importazioni di latte e prodotti lattiero caseari da Paesi UE ed extra Ue da parte di operatori economici italiani, nonché contro il diniego (impugnato con motivi aggiunti) opposto a una seconda domanda più limitata quanto ai prodotti interessati e senza la richiesta di collegamento telematico. L'Amministrazione si è costituita in giudizio e le parti hanno scambiato plurime memorie.

2– In particolare, nel 2017 la Coldiretti presentava alla Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ed alla Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute due diverse istanze di accesso civico, aventi il medesimo oggetto, con la finalità di ottenere i dati ed i documenti

relativi alle importazioni di latte e dei prodotti lattiero caseari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. La Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, vista l'ampiezza dell'istanza e la mancata individuazione dei controinteressati, rispondeva richiedendo alla Coldiretti di *“circostanziare l'istanza, individuando specificamente i dati e/o i documenti di interesse”* riferendo che, secondo l'art. 5 bis, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e secondo le Linee Guida dell'ANAC, l'Amministrazione doveva poter interpellare gli eventuali controinteressati onde venire a conoscenza degli eventuali motivi di pregiudizio recati dall'istanza. La Direzione generale concludeva facendo riserva comunque *“di fornire tali dati e/o documenti attraverso un report contenente le informazioni aggregate per Paese estero di spedizione e per provincia di destinazione in Italia, senza i riferimenti delle ditte individuali e dei soggetti giuridici nazionali ed esteri”*. D'altra parte, invece, la Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria eccepiva la propria incompetenza in materia di latte e dei prodotti lattiero caseari.

2.1. La Coldiretti proponeva poi ricorso al responsabile della trasparenza del Ministero della salute ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di accedere alla documentazione già richiesta con l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, presentata il 27 aprile 2017, con conseguente richiesta di condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire la documentazione, ma otteneva un nuovo diniego.

3 – La Coldiretti presentava, quindi, ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio chiedendo l'annullamento:

-della nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute riguardante la richiesta di accesso ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti lattiero caseari oggetto di scambio intracomunitario e provenienti dall'estero;

-della nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria avente il medesimo oggetto;

-della nota del Responsabile della trasparenza del Ministero della Salute;

-della risposta del responsabile della trasparenza del Ministero della salute avverso il ricorso che contestava la legittimità delle due risposte all'istanza di accesso civico fornite dalle due direzioni generali del Ministero della salute.

3.1. Con motivi aggiunti depositati il 5 dicembre 2017, la ricorrente impugnava anche la risposta alla nuova richiesta di accesso civico presentata dal Presidente della Coldiretti in data 11 ottobre 2017 per conoscere i dati relativi alla importazione di latte e di prodotti lattiero caseari provenienti da Paesi non aderenti all'UE ovvero oggetto di scambio intracomunitario, che aveva ottenuto una nuova risposta negativa.

3.2. Avverso gli atti summenzionati, la ricorrente, premessa la propria legittimazione a proporre la domanda di accesso civico, deduceva sia la violazione degli art. 5 e 5 bis del d. lgs n. 33 del 2013, sia il difetto di motivazione e la violazione dell'art 3 della l. n. 241 del 1990.

4 - Si costituiva in giudizio il Ministero intimato per contestare la legittimazione e l'interesse della Coldiretti e per difendere la legittimità del proprio operato. Seguiva un ampio scambio di memorie, con le quali, in particolare, la Coldiretti ribadiva il proprio interesse all'accesso civico pur in presenza di un obbligo di legge di etichettatura in ordine all'origine degli ingredienti di alcuni alimenti in quanto, da un lato, un tale obbligo non sussisteva per i formaggi affettati e venduti a peso dal commerciante e, d'altro lato, molti prodotti caseari erano prodotti e confezionati in Italia sulla base di altri prodotti caseari (come i cagliati) con conseguente impossibilità per il consumatore di ottenere una piena informazione sugli ingredienti; infine, in quanto la disciplina dell'etichettatura e della tracciabilità consentiva di vendere, come prodotti Italiani, alimenti che avevano subito in Italia

alcune fasi della produzione ma le cui materie prime erano importate, conseguendone che *“le informazioni prescritte nelle etichette sono ben minori di quelle a cui si chiede di accedere e soprattutto non consentono di tracciare i prodotti lattiero caseari dei quali il latte importato sia ingrediente.”*. In conclusione, la Coldiretti confermava la richiesta di conoscere la quantità di latte importata da ciascuna impresa operante sul territorio italiano, ribadendo che non erano, viceversa, oggetto della domanda di accesso civico il prezzo e le condizioni contrattuali praticate dalle imprese importatrici, né l'identità dell'esportatore straniero, né l'uso fatto dei prodotti importati.

5 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio considerava non meritevole di tutela la domanda di accesso della Confederazione Nazionale Coldiretti e rigettava il ricorso. Riteneva infatti che il consumatore fosse in grado di conoscere la provenienza del latte lavorato o il tipo di latte usato attraverso l'articolo 2 del D.M. 9 dicembre 2016, che espressamente si riferisce alla *“Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori?”* e secondo il quale l'etichetta deve fornire *“l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato”*.

Il Tar rilevava, poi, che le risposte offerte dall'Amministrazione in data 26 maggio 2017 ed in data 9 novembre 2017 non si ponevano come un diniego, in quanto entrambe offrivano, in alternativa, un report di dati aggregati per Paese estero di spedizione e per provincia di destinazione in Italia. Statuiva, inoltre, che *“è legittimo il diniego di accesso motivato in base alla necessità di impedire che all'Ente venga imposto un facere straordinario quale produrre - in formato analogico o digitale - una mole irragionevole di dati o documenti”* (citando TAR Lombardia, Milano Sez. III, 11-10-2017, n. 1951).

6 – la Coldiretti proponeva appello, argomentando che la pubblica amministrazione aveva opposto un sostanziale ed illegittimo diniego alla domanda di accesso civico e che ciò aveva comportato, al contrario di quanto ritenuto dal

TAR, l'impossibilità per il consumatore di poter conoscere la provenienza dei prodotti mediante il raffronto fra le importazioni di latte e prodotti lattiero caseari da parte di una determinata azienda, e le etichette dalla stessa apposte sui propri prodotti, ledendo, così, sia il diritto del consumatore ad essere informato, sia il buon andamento e lo sviluppo di un mercato largamente rappresentato dalla medesima Confederazione Nazionale Coldiretti, quale più grande associazione delle imprese agricole italiane con oltre 1.300.000 associati, di cui oltre 600.000 titolari attivi di impresa.

DIRITTO

7 – Ai fini della decisione, considera preliminarmente il Collegio che con l'appello la Coldiretti deduce in primo luogo la violazione della nuova disciplina dell'accesso civico, come oggi normata dagli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni. Si tratta, osserva ancora il Collegio, di un innovativo istituto di recente introduzione, di non facile coordinamento con i preesistenti istituti sulla trasparenza amministrativa e di non semplice inserimento nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto, ai fini della sua corretta interpretazione e della conseguente decisione sul ricorso si impone, in primo luogo, una attenta ricostruzione storica e sistematica del nuovo istituto dell'accesso civico nell'ambito del nostro sistema Costituzionale.

7.1. In particolare, il citato art. 5 prevede che *“1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai

sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

7.2. Dal complessivo testo dell'articolo si evince il diritto di chiunque di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non solo quando l'Amministrazione non ottemperi all'obbligo di legge di pubblicarli (comma 1), bensì anche (comma 2) *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”*, nel rispetto della procedura di tutela degli eventuali controinteressati disciplinata dai commi seguenti e nei (soli) limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del medesimo decreto legislativo n. 33/2013 (che, nel caso di specie, la Coldiretti ritiene egualmente violato), secondo cui:

“1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.”

7.3. L'art. 5 bis citato consente, quindi, di individuare casi eccezionali in cui il soggetto non può ottenere l'accesso civico, mediante l'individuazione tassativa delle fattispecie in cui, nel bilanciamento di interessi contrapposti, l'accesso è suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica ovvero un affidamento tutelato di natura privata.

8 – Non è controverso che il diritto di accesso di cittadini ed imprese ai documenti ed alle informazioni detenuti dall'Amministrazione costituisca il necessario corollario dei principi di trasparenza e di partecipazione che devono caratterizzare l'attività amministrativa alla stregua dei principi fondamentali di legalità, di tutela dei diritti della persona e di uguaglianza e non discriminazione sanciti dai primi tre articoli della Costituzione che, al contempo, esso attui l'art. 97 e i principi di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione.

9 - Già con la legge n. 241 del 1990, il legislatore nazionale ha previsto il “*diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi*” (art. 22, comma 1, lett. a), legge n.241/1990.) configurando tale previsione come “*principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza*” e includendo, giuste le previsioni di cui all'art 29, comma 2 bis, della medesima legge, i contenuti di tale “diritto” tra i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost..

In tale primigenia configurazione della posizione giuridica soggettiva, l'accesso viene garantito "agli interessati": non basta, come precisato dalla giurisprudenza, la semplice curiosità, essendo necessario invece un interesse di base differenziato e meritevole di tutela, secondo la titolarità e nei limiti dell'utilità di una posizione giuridicamente rilevante.

9.1. La legge n. 241/1990 ha costruito il "diritto di accesso" in termini di protezione diretta di un bene della vita, secondo lo schema del diritto soggettivo. Sotto il profilo processuale la tutela di tale diritto è stata ricompresa nell'ambito delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ciò nonostante è comunque prevalsa la tesi che non si tratti di un diritto soggettivo in senso proprio e che l'accesso vada inquadrato, al di là del *nomen* utilizzato dalla legge, nella categoria dell'interesse legittimo, conseguendone la necessità che il diniego di accesso, quale provvedimento in senso proprio, sia impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni, piuttosto che nel termine più lungo di prescrizione applicabile in via ordinaria ai diritti soggettivi (Consiglio di stato, Adunanza Plenaria 18 aprile 2006 n. 6 e 20 aprile 2006 n. 7).

10 - Accanto a questa prima forma di accesso sono state introdotte, di recente, nell'ordinamento, altre fattispecie di accesso qualificabili in termini di diritto soggettivo in senso proprio, tra le quali la recente disposizione sul cosiddetto accesso civico, noto anche come *Freedom of Information Act (FOIA)* sulla scorta dell'esempio statunitense - introdotta nell'ambito della normativa anticorruzione con il sopra riportato art. 5 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n.33, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che prevede due fattispecie:

a) In primo luogo, chiunque può richiedere l'accesso alle informazioni e ai dati che le amministrazioni avrebbero comunque l'obbligo di pubblicare sui propri siti o con altre modalità tutte le volte in cui esse hanno omesso questo adempimento.

b) In secondo luogo, con previsione ancor più generale volta a “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,*” si dispone che chiunque abbia diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche a quelli per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione, anche se l’art. 5 bis prevede una serie di esclusioni in relazione alla necessità di tutelare interessi pubblici e privati come ad esempio la sicurezza nazionale, la difesa, le relazioni internazionali, la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e più in generale tutti i casi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, della legge n.241/1990.

11 - Dunque, osserva il Collegio, sia l’accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, sia l’accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, hanno lo scopo di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei privati, ed entrambi gli istituti scontano talune limitazioni risultanti dalla ponderazione con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Tuttavia nel primo caso il diritto di accesso è riconosciuto solamente al soggetto titolare di un interesse qualificato in relazione ad un procedimento amministrativo. Nel caso dell’accesso civico, viceversa, tale diritto è esteso a qualunque soggetto, singolo o associato, e non vi è la necessità di dimostrare un particolare interesse qualificato a richiedere gli atti o le informazioni, secondo il modello del *Freedom of Information Act (FOIA)*, che trae ispirazione dalle esperienze storiche d’oltralpe e d’oltreoceano.

12 – Al fine di interpretare ed applicare correttamente il nuovo istituto, occorre considerare che il modello FOIA è da tempo presente nella storia delle moderne democrazie: già nel 1766 si parlava in Svezia di libertà d’informazione, ed oggi è divenuto uno standard informativo il modello entrato in vigore negli Stati Uniti nel 1966, mediante il quale le agenzie dell’Executive Branch del Governo Federale

hanno l'obbligo di rendere noti e di pubblicare, in modo celere, nel "Federal Register", un'ampia varietà di documenti a vantaggio dei cittadini.

Il FOIA statunitense inoltre stabilisce che ogni ente governativo deve rendere disponibili a chiunque i documenti non inerenti agli obblighi di pubblicazione. Si tratta dunque di un'accessibilità pressoché totale (i cui limiti sono specificamente delineati in nove eccezioni) che ne fa, secondo i commentatori più attenti, uno degli indicatori più significativi del tasso di democraticità del sistema di governo americano.

In particolare, nel *Freedom of Information Act* il "right to know", diritto di essere informati, persegue tre diversi obiettivi, il primo, "accountability", vuole consentire un controllo diffuso sull'operato degli enti pubblici allo scopo di evitare fenomeni di corruzione. La seconda finalità, "participation", vuole garantire ai cittadini una partecipazione consapevole alle decisioni pubbliche. Infine, con la "legitimacy" si vogliono rafforzare le stesse pubbliche amministrazioni, che devono agire in completa trasparenza nei confronti dei cittadini.

Ad oggi esiste una versione del *Freedom of Information Act* in oltre cento Paesi del mondo, e l'accesso alle informazioni raccolte dallo Stato costituisce un punto di riferimento per gli Stati democratici, tanto da essere riconosciuto a livello internazionale come diritto umano collegato alla libertà di espressione dell'individuo in generale; a sostegno del FOIA si schiera la Convenzione Onu contro la Corruzione, che include l'obbligo per gli Stati di fornire accesso alle informazioni per promuovere la partecipazione della società civile nella prevenzione e nella lotta alla corruzione, mentre l'Unesco riconosce "il 28 settembre come la Giornata mondiale del diritto di accesso."

13 - Il percorso per la trasparenza nel nostro Paese è iniziato solo in tempi più recenti: la prima norma contenente il diritto di accesso è entrata in vigore solo nel 1990 con la già citata legge n.241 sul procedimento amministrativo.

Successivamente, il sopra citato decreto legislativo n.33/2013 ha disciplinato la pubblicazione on line di informazioni rilevanti sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Peraltro l'obbligo di pubblicazione, riguardante grandi quantità di dati talvolta di scarso interesse per le imprese e per i cittadini, è stato nuovamente disciplinato dal decreto legislativo n. 97/2016, che ha modificato il decreto n. 33/2013 precisando le informazioni da pubblicare nelle pagine web istituzionali. La medesima fonte ha infine introdotto, comè già ricordato, un nuovo sistema di accesso civico, tendenzialmente generalizzato, che si ispira al sopracitato FOIA statunitense secondo la regola primaria della *general disclosure* di qualsiasi atto, salvo tassative eccezioni, anche se non sottoposto a pubblicazione.

14 – L'introduzione del nuovo istituto di matrice anglosassone è stata accompagnata da talune perplessità ed incertezze applicative, riferite sia ai problemi di coordinamento derivanti dal mantenimento dei precedenti istituti di trasparenza amministrativa, sia alla radicale ridefinizione del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione ed alle possibili difficoltà organizzative derivanti per quest'ultima dalla possibilità generalizzata e diffusa di presentare richieste di accesso alle informazioni o agli atti pubblici senza dover fornire alcuna motivazione.

Osserva tuttavia il Collegio che il nuovo accesso civico risponde pienamente ai sopraindicati principi del nostro ordinamento nazionale di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della "Cosa pubblica" ai sensi degli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché, ovviamente, dell'art. 97 cost., secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

15 - In particolare l'art. 118 Cost., nella sua vigente formulazione, al primo comma prevede che *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei*

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, sancendo il principio di sussidiarietà c.d. “verticale”, volto ad avvicinare le competenze dei pubblici uffici ai cittadini e alle imprese e alle loro associazioni e, quindi, ai bisogni del territorio, secondo il modello di “Stato delle Autonomie” già delineato dall’art. 5 Cost.. Esso, al quarto ed ultimo comma, introduce, ed è la vera novità, anche il principio di sussidiarietà in senso c.d. “orizzontale”, sancendo che *“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*.

Il “nuovo” principio di sussidiarietà è, quindi, volto a favorire *“l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati”*, ovvero a favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali (imprenditoriali ed associative) nelle quali si svolge la loro personalità, ai sensi dell’art. 2 Cost., alla cura e al buon andamento della “Cosa pubblica” mediante *“lo svolgimento di attività d’interesse generale”*. In tal modo, viene riconosciuto in primis il valore del volontariato, che insieme alla cooperazione costituisce un patrimonio storico della nostra nazione (attualmente il “Terzo settore” annovera in Italia circa sette milioni di volontari impegnati a vario titolo, insieme a più di tremila associazioni e organizzazioni “no profit”, nell’assistenza ai più bisognosi e nella tutela della persona, dell’ambiente e della cultura, dando uno spontaneo adempimento ai *“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”* previsti dall’art. 2 Cost.). Al tradizionale modello solidaristico va progressivamente affiancandosi un nuovo modello di “cittadinanza attiva”, già patrimonio della lunga storia della democrazia in Europa e nei Paesi anglosassoni ma non estraneo alla storia Italiana, dai Comuni alle Repubbliche marinare, dalle Società di mutuo soccorso alle Cooperative di lavoro, dalle Signorie alle attuali “Misericordie” che affiancano i servizi sociali comunali. Tale nuovo modello è caratterizzato, alla stregua delle previsioni degli artt. 1, 2 e 118 della Costituzione, dalla spontanea cooperazione dei cittadini con le Istituzioni pubbliche mediante la partecipazione

alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura dei beni comuni, anziché dei pur rispettabili interessi privati, e che quindi cospirano alla realizzazione dell'interesse generale della società assumendo a propria volta una valenza pubblicistica, nella consapevolezza che la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione riconosce e garantisce.

16 – La sopradescritta disciplina nazionale del nuovo accesso civico, inquadrandosi in questo secondo modello, si pone in diretta attuazione delle previsioni costituzionali risultanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, quale istituto strumentale volto ad assicurare le condizioni –ovvero la conoscibilità generalizzata degli atti e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione- necessarie *“al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”* (art. 5, citato, sull'accesso civico) e quindi volte a favorire la *“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”* (art. 118 Cost., citato, che introduce il principio di sussidiarietà).

17. La ricostruzione del predetto quadro normativo consente al Collegio di evidenziare che il nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini d'interesse generale, si affianca senza sovrapposizioni alle forme di pubblicazione on line del 2013 ed all'accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo, del tutto coerentemente con la *ratio* che lo ha ispirato e che lo differenzia dall'accesso qualificato previsto dalla citata legge generale sul procedimento, l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli ed associati, in guisa da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “Cosa

pubblica”, oltrech  mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialit  e il buon andamento dell’Amministrazione.

18. Ci  accade, a giudizio del Collegio, anche nella specifica fattispecie in esame. La Coldiretti infatti, dopo una prima domanda di accesso generalizzato che comprendeva la richiesta di un collegamento alle banche dati dell’Amministrazione - ritenuta eccessivamente generica dall’Amministrazione e pertanto respinta con l’atto gravato con il ricorso principale di primo grado - ha liberamente proposto una nuova domanda, analoga ma molto pi  circostanziata e quindi sostitutiva della precedente, sostanzialmente volta a verificare la corrispondenza e la non contraddittoriet  fra le importazioni di latte e di prodotti a base di latte da parte dei singoli operatori nazionali, da un lato, e le indicazioni fornite al consumatore in etichetta a termini di legge circa l’origine delle materie prime utilizzate dall’altro. Tali finalit  corrispondono proprio a quelle forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di partecipazione degli amministrati al dibattito pubblico, previste dalla nuova normativa del 2016 sull’accesso civico.

18 – Dalle pregresse considerazioni emerge, innanzitutto sul piano processuale: a) la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione dell’originario ricorso di primo grado contro il diniego opposto alla prima domanda, spontaneamente sostituita dall’Associazione appellante; b) la necessit  di esaminare nel merito i motivi aggiunti, di ordine sostanziale, proposti contro il secondo diniego, che sono ugualmente incentrati sulla violazione della nuova disciplina dell’accesso civico .

19. Ai fini della decisione della specifica questione di cui al punto b) del par. 18, il Collegio deve preliminarmente dare risposta ai seguenti quesiti:

-se la Coldiretti abbia la legittimazione a proporre la domanda di accesso, e se vi possa essere un conflitto d’interessi con i suoi iscritti che potrebbero essere pregiudicati dalla richiesta informativa; -se la possibilit  di Coldiretti di acquisire i dati dai propri iscritti, oppure l’offerta report periodico con dati aggregati, oppure

il vigente obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di legge, siano idonei a far venire meno l'interesse di Coldiretti all'accesso;

-se la domanda di accesso sia inammissibile poiché emulativa o comunque sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate di tutela dei consumatori e del mercato, o se ciò comporti comunque oneri insostenibili per l'Amministrazione;

-se l'accesso ai dati richiesti possa compromettere i diritti dei controinteressati, ed in particolare degli operatori economici che importano latte o suoi derivati.

19.1. Procedendo con ordine, considerato che il diritto di accesso civico spetta a "chiunque" non appare dubbia la legittimazione della Coldiretti a proporre una domanda di accesso a documenti e ad informazioni, a maggior ragione se riguardanti un mercato in cui essa rappresenta la maggioranza degli operatori economici perseguendone, per finalità statutaria, la tutela e lo sviluppo, posto che la completa informazione dei consumatori (oltre a costituire un diritto di questi ultimi, sancito dal Codice del consumo) può favorire un corretto e regolato confronto concorrenziale, nonché un aumento dei consumi interni ed un ulteriore sviluppo di quel mercato. Ciò è vero e dirimente anche laddove dovesse tradursi in un danno per alcuni dei singoli operatori associati, posto che l'eventuale pregiudizio dei singoli non può andare a detrimento delle finalità associative statutariamente condivise.

In altre parole, e indipendentemente da ogni considerazione circa le dinamiche economiche sottese alla produzione nazionale ovvero alla importazione del latte e dei suoi derivati in una economia ormai globalizzata, non è ictu oculi priva di fondamento la tesi che la trasparenza e la credibilità di fronte ai consumatori circa la provenienza delle materie prime possa favorire lo sviluppo del mercato interno di riferimento, e che, conseguentemente, l'interesse di alcuni associati alla Coldiretti, potenzialmente pregiudicati dalle informazioni pubblicate, debba essere considerato recessivo in quanto non in linea con lo scopo comune della Coldiretti.

19.2. D'altro canto i dati e le informazioni richieste per conseguire la predetta finalità, ossia per ricostruire la filiera delle importazioni di ogni singolo produttore nazionale al fine di suscitare un controllo diffuso ed un dibattito circa la rispondenza fra etichette dei singoli prodotti offerti sul mercato e reali importazioni dei singoli produttori, non potrebbero essere raccolti dall'Associazione solo presso i propri iscritti (che costituiscono solo una parte degli operatori) né potrebbero essere sostituite dal proposto report periodico con dati aggregati.

19.3. Neppure gli obblighi d'informazione in etichetta già presenti per legge, sono, del resto, idonei a far venire meno l'interesse di Coldiretti all'accesso, atteso che, a superamento di quanto argomentato dal TAR, l'Associazione persegue proprio la verifica della credibilità di quelle dichiarazioni riportate in etichetta. In particolare, erra il Tar quando considera che la Coldiretti non avrebbe interesse a proporre l'istanza di accesso generalizzato poiché allo stesso fine è prevista statutariamente la disciplina sulle etichette (decreto ministeriale del 9 dicembre 2016 sulla etichettatura dei prodotti alimentari). Anche a voler seguire questa prospettazione, in ogni caso rimane l'interesse della Coldiretti ad *“accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* (art. 5, comma 2, cit.). Infatti, il richiesto accesso ai dati a disposizione dell'Amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi concernenti l'importazione di materie prime e semilavorati da parte dei singoli operatori, oltre a consentire una verifica circa la complessiva affidabilità del controllo pubblico in ordine al rispetto dell'obbligo degli stessi operatori di indicare in etichetta l'origine degli ingredienti di alcuni alimenti, consentirebbe di integrare la predetta forma di pubblicità quanto alla complessiva provenienza delle materie prime utilizzate per produrre in Italia gli ingredienti ed i semilavorati a propria volta utilizzati nei

prodotti commercializzati dal medesimo operatore, ma non indicati, a termini di legge, in etichetta.

Pertanto, a giudizio del Collegio le informazioni richieste dalla Coldiretti al Ministero della Salute, da un lato, integrano quelle oggetto di pubblicità obbligatoria ma non coincidono con esse e, dall'altro, non consentono di individuare alcun "abuso del diritto" d'informazione, in quanto rispondono alle dichiarate esigenze legate alla tutela dei consumatori e alla stessa ratio della rintracciabilità della filiera che motiva gli obblighi di etichettatura, operando quel "controllo diffuso sull'attività amministrativa" perseguito dalla nuova norma.

19.4. Venendo agli ulteriori quesiti, è pur vero che sebbene il summenzionato art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 non richieda all'istante di fornire una specifica qualificazione o motivazione, la giurisprudenza ha talvolta attribuito rilievo al carattere emulativo o non proporzionato della domanda rispetto alle finalità perseguite.

Tuttavia le pregresse considerazioni consentono di escludere che ricorra una tale circostanza nella fattispecie in esame, considerata la corrispondenza fra la domanda e la dichiarata finalità di tutela della trasparenza del mercato e, quindi, del diritto dei consumatori di essere informati. In particolare, la richiesta di Coldiretti risulta conforme alle finalità di tutela dei consumatori del Codice del consumo che, all'art. 2, garantisce una serie di diritti del consumatore, alcuni dei quali appaiono connessi alla domanda di accesso civico in esame. L'art. 2 del Codice del Consumo afferma, infatti, che *"1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.*

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;*
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;*
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;*
- d) all'educazione al consumo;*
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;*
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;*
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.”.*

Tale articolo si mostra, quindi, in linea con le richieste della Coldiretti, che vuole indagare sul latte e sui prodotti caseari al fine di informare e rendere consapevoli i consumatori, coerentemente con la *ratio* dell'accesso civico generalizzato, così come disciplinato dal decreto del 2013 e modificato da quello del 2016.

19.5. Assume inoltre rilievo la circostanza che la seconda istanza proposta da Coldiretti è stata depurata di tutti quegli elementi che conferivano un carattere di genericità alla prima istanza, in conformità alle Linee Guida emanate dall'ANAC in materia.

19.6. Neppure può ritenersi che la domanda comporti oneri eccessivi o sproporzionati per l'Amministrazione. La stessa mira infatti ad ottenere dati disaggregati senza alcuna previa rielaborazione, la cui messa a disposizione (al contrario del report offerto dall'Amministrazione) non implica particolari oneri organizzativi o gestionali dell'Amministrazione (l'Associazione, nella prima domanda aveva anche proposto un diretto collegamento telematico alla banca dati, ma la questione, in disparte il rischio di interferenza della fattispecie con la diversa disciplina della pubblicazione *on line erga omnes*, non costituisce più, come sopra indicato, oggetto del presente giudizio).

19.7. Infine, quanto all'obiezione che l'accesso potrebbe compromettere i diritti degli operatori economici importatori, evidenzia il Collegio che l'art. 5

soprariportato disciplina dettagliatamente il procedimento in contraddittorio che l'Amministrazione deve obbligatoriamente avviare al ricevimento della domanda al fine di tutelare i possibili controinteressati, non potendo certamente l'Amministrazione limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, e dovendo invece motivare, in modo puntuale, la effettiva sussistenza di un reale e concreto pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 del soprariportato art. 5 bis.

Sulla questione l'ANAC ha emanato nel 2016 le Linee Guida recanti *“indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co 2 del D.Lgs 33/2013”*, ed in tale documento viene affermato che *“Affinché l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati ai commi 1 e 2 deve essere concreto, quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:*

- a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;*
- b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta;*
- c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile”.*

Risulta, quindi, confermata l'erroneità del diniego di accesso alle informazioni richieste dalla Coldiretti, in quanto il pregiudizio paventato ai controinteressati era solo ipotetico e comunque agevolmente rimovibile mediante la richiesta iniziale di segnalare specifiche ed ipotetiche circostanze ostative, purché riferite a profili diversi rispetto alle informazioni già obbligatoriamente riportate in etichetta, alla stregua del comma 5 del citato art. 5, che disciplina la comunicazione ai soggetti controinteressati *“fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”*.

Alla luce della predetta precisazione normativa, in particolare, neppure può assumere rilievo la considerazione, svolta dalla Difesa dell'Amministrazione, circa il diverso impatto derivante dai diversi modi di divulgazione dei dati ai consumatori, i quali non possono essere pregiudizialmente ritenuti disattenti nella lettura delle informazioni già obbligatoriamente riportate in etichetta e nel conseguente giudizio sui prodotti.

20. Conclusivamente, la risposta ai quesiti, nei termini di cui al par. 19), conduce al riconoscimento del diritto d'accesso civico in capo all'associazione ricorrente. Alla stregua delle pregresse considerazioni l'appello deve essere accolto, e per l'effetto deve essere annullato, in riforma dell'appellata sentenza, il diniego impugnato in primo grado con i motivi aggiunti, dovendo invece essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse in ordine al ricorso principale di primo grado.

21. Ne consegue l'obbligo dell'Amministrazione intimata di dare corso, senza alcun indugio, alla seconda domanda di "accesso civico" dell'Associazione appellante, previa attivazione e conclusione, nei termini di legge, della procedura di confronto con i potenziali controinteressati, i quali, in relazione alla specificità del caso, potranno essere interpellati preliminarmente in via generale secondo modalità telematiche. L'Amministrazione potrà, se del caso, tenere conto (mediante il parziale oscuramento dei dati) solo di eventuali specifiche ragioni di riservatezza dei controinteressati, puntualmente motivate e circostanziate, eventualmente ritenute meritevoli di protezione, ma con riferimento a profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli già implicitamente superate dai vigenti obblighi di informazione dei consumatori.

22. Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, la novità e complessità delle questioni ne giustificano l'integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie i motivi aggiunti, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa fra le Parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Giulio Veltri

IL SEGRETARIO



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 30 del 1 aprile 2019, con cui il sindaco del Comune di Saltrio (VA) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Saltrio (VA) chiede un parere in merito all'erogazione di contributi ad un'associazione locale, come di seguito riportato.

"Il comune di Saltrio (VA), ente di n. 3097 abitanti, ha ricompreso nel suo territorio comunale unicamente n. 3 associazioni locali, che operano senza finalità di lucro all'interno del territorio comunale, in possesso di atto costitutivo e statuto regolarmente registrati, a cui eroga un contributo ordinario, quindi di sussidiarietà diffusa, sulla base del vigente regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Il suddetto contributo viene concesso sulla base sia del principio di sussidiarietà che delle disponibilità di bilancio ed in misura non superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dai bilanci delle associazioni, quindi senza eccedere l'effettivo sbilancio registrato, dopo aver verificato le pezze giustificative poste a corredo del bilancio stesso (fatture, scontrini fiscali, eventuali contributi da privati, enti pubblici e soci, ecc..).

Tra queste associazioni, è presente la locale "Filarmonica Saltriese" che opera nel settore dell'educazione musicale e ha come obiettivo primario la sensibilizzazione e la diffusione della cultura musicale tra la popolazione ed in particolare tra i giovani e giovanissimi. L'Amministrazione Comunale è pertanto particolarmente interessata a promuovere e supportare l'attività dell'Associazione, fondata nel lontano 1881 e che da sempre dà lustro al ns. comune sia nelle manifestazioni a livello locale che regionali e/o nazionali.

Si chiede, pertanto, a codesta eccellentissima Corte se è possibile prevedere una contribuzione che ecceda l'effettivo sbilancio registrato, quantificata dalla Giunta comunale sulla base delle disponibilità finanziarie dell'ente, e che consenta alla Filarmonica stessa di poter continuare nella propria opera a fronte di spese di gestione sempre più crescenti, tra le quali i costi degli strumenti, i costi per la sala musica, i rimborsi ai musicanti, ecc..

Si chiede, altresì, nel caso non sia fattibile la soluzione di cui al comma precedente, di poter erogare, oltre al contributo ordinario, un contributo straordinario per tutte le manifestazioni organizzate dalla Filarmonica, che rivestano le caratteristiche di iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e, nel caso sia fattibile erogare entrambe le tipologie di contributo, se gli stessi possano essere concessi in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dalle pezze giustificative poste a corredo della documentazione inerente la concessione dello stesso, nell'ambito del potere discrezionale in capo alla Giunta Comunale.

Si chiede, infine, nel caso di partecipazione della Filarmonica alle manifestazioni di carattere istituzionale dell'ente (Festa della Repubblica, Giornata dell'Unità Nazionale, ecc..) se sia possibile, pur in presenza di una delle suddette fattispecie di contribuzione, fatturare altresì la prestazione erogata dalla stessa."

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

1. Preliminarmente, occorre verificare se la richiesta di parere presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti posti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), la richiesta di parere può dichiararsi ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Saltrio, quale legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,) ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può intendersi come consulenza generale. Ne deriva che la materia della contabilità pubblica riguarda i profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Si precisa, peraltro, al fine di meglio delimitare e chiarire l'ambito di trattazione della questione posta, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente. La funzione consultiva, infine, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Con riferimento allo specifico quesito con cui "Si chiede, infine, nel caso di partecipazione della Filarmonica alle manifestazioni di carattere istituzionale dell'ente (Festa della Repubblica, Giornata dell'Unità Nazionale, ecc..) se sia possibile, pur in presenza di una delle suddette fattispecie di contribuzione, fatturare altresì la prestazione erogata dalla stessa", si fa presente che lo stesso verrà esaminato per i soli profili che presentano attinenza alla materia della contabilità pubblica, senza alcuna interferenza con la sfera del diritto tributario che, come noto, sfugge alla possibilità di valutazione consultiva da parte della Corte di conti.

Ciò posto, esaminata la questione nei suoi soli ed esclusivi caratteri generali ed astratti e ad eccezione delle questioni poste che risultano legate a profili di carattere prettamente tributario, il parere richiesto si ritiene attinente alla materia della contabilità pubblica e ammissibile, pertanto, anche dal punto di vista oggettivo.

MERITO

2.1. In primo luogo, si precisa che le decisioni relative all'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando le stesse nella sua piena discrezionalità e responsabilità.

In sede consultiva, difatti, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti prescindono da accertamenti e valutazioni della situazione concreta, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente o una sua compartecipazione all'amministrazione attiva, limitandosi le stesse a fornire una interpretazione astratta della normativa e i relativi approdi della giurisprudenza contabile (*ex multis*, vd. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PAR; 309/2018/PAR; n. 12/2017/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o addirittura successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali che, si ribadisce, rientrano nella esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente (*ex multis*, vd. deliberazione di questa Sezione n. 50/2019/PAR).

Ciò rileva anche sotto il profilo della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale, che non può ingerirsi e interferire nella concreta attività amministrativa degli enti territoriali (vd. deliberazioni di questa Sezione nn. 62/2016/PAR; 12/2017/PAR; 142/2017/PAR; 293/2017/PAR).

2.2. Passando all'esame della questione prospettata, giova preliminarmente ricordare che l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Tale norma - che costituisce espressione di un principio generale del nostro ordinamento, in attuazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità che devono sempre caratterizzare l'agere pubblico (vd. TAR Milano, Lombardia, sez. I, 29/01/2014, n. 330; Corte dei Conti, sez. contr., 10/05/1993, n.76) - va letta unitamente all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che impone la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati. E', altresì, previsto che siano pubblicati i singoli atti di concessione, laddove di importo superiore a mille euro, e che le ipotesi di pubblicazione previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013 costituiscano "condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Ciò posto, è evidente che è nel proprio atto dispositivo che la pubblica amministrazione individua i criteri e le modalità con cui attribuire "vantaggi economici di qualunque genere". Tale atto costituisce, di conseguenza, anche la base giuridica per l'individuazione delle attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente, realizzando, in questo modo, quelle forme di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale", enunciato dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

In tale prospettiva, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata, nel rispetto, in concreto, dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, determinati proprio dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun ente, pertanto, in relazione alle risorse disponibili, individua gli obiettivi da perseguire e le attività che, in concreto, possono essere svolte, ricordando, nel contempo, l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui *"in ogni operazione di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è riferibile ad un obiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa). Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè,*

pur implicandolo, l'interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che l'elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale. Logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obiettivi avuti di mira dal normatore” (vd. Consiglio di Stato, Sez. V, 27/06/2012, n. 3778).

Sotto tale profilo, si ritiene utile rammentare la copiosa giurisprudenza contabile che, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha distinto le spese derivanti da contributi da quelle per “sponsorizzazioni”, queste ultime vietate a decorrere dall'anno 2011, a norma del predetto articolo di legge.

A tale proposito, questa Sezione rinvia a suoi precedenti (deliberazione n. 1075/2010; n. 505/2011/PAR; n. 89/2013/PAR), in cui ha rilevato che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione, ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, pertanto, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa che, riprendendo le conclusioni a cui è giunta la Corte dei conti, sottolinea che la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex articolo 118 Costituzione (vd. TAR Bari, Puglia, sez. I, 04/03/2019, n. 334). Se, difatti, il contributo è erogato dal comune unicamente per promuovere l'immagine dell'ente locale, lo stesso rientra fra le spese di sponsorizzazione, vietate a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010.

In ultima analisi, da tutto quanto sopra indicato, emerge che le attività di soggetti terzi possono essere sostenute da parte del Comune, laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, siano svolte nell'interesse della comunità e ritenute utili per la stessa - in attuazione, quindi, dell'articolo 118 Costituzione - fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 241/1990 e all'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013. La concessione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici, pertanto, nei limiti funzionali predetti, dovrà essere sempre preceduta da idonee forme di pubblicità e avvenire a valle di procedure competitive, non potendosi mai tradurre in un soccorso finanziario *tout court* ad un ente terzo.

2.3. Sotto il profilo contabile, la Sezione evidenzia come ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione della/e iniziativa/e svolta/e - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi posti alla base della/e iniziativa/e - che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate.

Eventuali situazioni di disequilibrio potranno essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l'ente, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale, nel rispetto, in ogni caso, dei vincoli di finanza pubblica e delle previsioni normative sopra citate.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha evidenziato come ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, valutando come necessario che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell'evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l'accertamento dei presupposti per determinarlo (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016).

Ne deriva, pertanto, che un'elargizione di denaro possa essere erogata tenendo conto delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche spese, non solo attraverso l'apprezzamento dei processi decisionali ed operativi adottati in concreto, ma anche attraverso una idonea documentazione giustificativa a supporto, fermo restando che mai vi potrà essere una discrasia tra le entrate e le spese.

2.4. In merito alla possibilità di fatturare le prestazioni riconducibili alla "fattispecie della contribuzione", in disparte i profili di carattere tributario che esulano dallo scrutinio consultivo della Corte dei conti, questa Sezione attenziona l'ente sull'importanza di una corretta individuazione della natura del contributo - che non può che essere effettuata nel caso concreto - con particolare riferimento alla natura, o meno, di corrispettivo dello stesso.

Si ritiene, difatti, che quando un'amministrazione pubblica agisce ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 si faccia riferimento a contributi non aventi la natura di corrispettivi, a differenza, invece, di quando agisce in base al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 (vd. Agenzia delle entrate, circolare 34/E del 21 novembre 2013, in cui si evidenzia che, nelle ipotesi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione pubblica più che prevedere il rispetto di accordi contrattuali sinallagmatici di natura corrispettiva - che non è possibile perché tali somme non sono così qualificabili - prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione).

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

Il Presidente

(dott.ssa Marinella Colucci)

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
17 aprile 2019

Il funzionario preposto f.f.

(Susanna De Bernardis)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 200 del 13 marzo 2019

Fascicolo n. 70/2018

Oggetto: Procedura posta in essere dal Comune di Cogoleto (GE) per l'individuazione degli enti del terzo settore per svolgere attività di co-progettazione finalizzata all'elaborazione e gestione di un progetto locale di accoglienza integrata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria per il triennio 1 gennaio 2018/31 dicembre 2020, nell'ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (cd. SPRAR).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

E' pervenuto all'Autorità un esposto con il quale venivano segnalate alcune presunte irregolarità nella procedura indetta dal Comune di Cogoleto (GE) con Avviso del 29 agosto 2017, per l'individuazione degli enti del terzo settore per svolgere attività di co-progettazione finalizzata all'elaborazione e gestione di un progetto locale di accoglienza integrata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria per il triennio 1 gennaio 2018/31 dicembre 2020, nell'ambito del Sistema SPRAR.

L'Autorità ha quindi avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza del 28.2.2017, in contraddittorio con il Comune di Cogoleto e con l'ATS Croce Bianca Genovese, ente attuatore del progetto.

Con nota prot. 86884 del 22.10.2018 sono state comunicate alle parti le risultanze istruttorie.

Il Comune di Cogoleto formulava le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 25291/2018 acquisita al prot. Anac n. 95930 del 20.11.2018, mentre l'ATS ente attuatore formulava le proprie controdeduzioni con nota acquisita al prot. Anac n. 93999 del 15.11.2018, inviando la relativa documentazione.

Al fine di concludere il procedimento, si è reso necessario, con nota prot. n. 97978 del 28.11.2018, effettuare ulteriori approfondimenti istruttori mediante richieste documentali integrative al Comune di Cogoleto, il quale ha inviato la documentazione richiesta con nota prot. 27548/2018 acquisita al prot. Anac n. 104813 del 20.12.2018.

Esaminata la documentazione in atti, è emerso conclusivamente quanto segue.

Fatto

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.7.2017 il Comune di Cogoleto adottava l'Atto di indirizzo per l'adesione ad un progetto di accoglienza, integrazione e tutela a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria (SPRAR), presentando la relativa domanda di finanziamento al Ministero dell'Interno per un totale di massimo 40 posti.

Con determinazione dei Servizi sociali n. 47 del 28 agosto 2017 il Comune approvava l'avviso/bando pubblico al fine di individuare degli operatori economici da invitare alla procedura, disponendone la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cogoleto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", sulla Home page nella sezione "News" e sul portale "Appalti Liguria" dal 29 agosto 2017 per quindici giorni naturali e consecutivi.

L'Avviso pubblico prot. 18324/SS avente ad oggetto «attività di co-progettazione finalizzata all'elaborazione e gestione di un progetto locale di accoglienza integrata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria per il triennio 1.1.2018 - 31.12.2020 nell'ambito del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.)» veniva emanato il 29 agosto 2017.

In base all'Avviso la procedura di selezione era finalizzata all'individuazione di un soggetto attuatore per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) predisposizione di un progetto di intervento di accoglienza integrata, ai fini della partecipazione del Comune di Cogoleto al bando SPRAR per gli anni 2018/2019/2020 per n. 40 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria destinatari di interventi di accoglienza ordinaria;
- b) gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a 40 beneficiari del progetto territoriale, aderente al Sistema SPRAR.

Il valore dell'appalto veniva stimato in € 2.058.600,00 ed «analogo importo in caso di ripetizione del contratto».

L'Avviso fissava quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 26 settembre 2017. Tale termine è stato anticipato al giorno 15 settembre 2017 tramite «avviso di errata corrige» del 30 agosto 2017.

Il Comune ha quindi fatto ricorso ad ulteriori avvisi di errata corrige, in particolare:

- avviso di errata corrige del 1 settembre 2017 prot. 18572 con il quale sono stati modificati l'art. 10 dell'Avviso sulle modalità di presentazione dell'offerta e l'art. 13 sull'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica;

- avviso di errata corrige del 7.9.2017 prot. 19018 con il quale è stato modificato il capitolato speciale di gara (art. 1 comma 2) aumentando da 20 a 22 mila euro annui il canone di disponibilità da versare alla Città Metropolitana di Genova per la messa a disposizione degli alloggi. Tale spesa è a carico dell'affidatario della gestione del progetto SPRAR;
- avviso di errata corrige del 7.9.2019 prot. 19019 con il quale è stato modificato l'art. 6 dell'Avviso, aggiungendo che l'importo del valore stimato dell'appalto è comprensivo della quota di cofinanziamento a carico del Comune.

Entro il termine per la presentazione delle domande, fissato da ultimo al 15 settembre 2017 (ore 11.30) pervenivano n. 2 offerte, una da parte del Consorzio AGORA' Soc. Coop. Sociale ed una da parte dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) P.A. Croce Bianca Genovese (mandataria) – Associazione Polizie Italiane (API) – V.P.S. Croce d'Oro Sciarborasca Onlus.

In data 15 settembre 2017 veniva nominata la commissione giudicatrice, che ha espletato le operazioni di gara nei giorni 19 e 25 settembre 2017.

Con determinazione n. 54 del 27 settembre 2017 il servizio veniva aggiudicato all'ATS Croce Bianca Genovese con un rialzo percentuale di 1,65% sulla quota di co-finanziamento, prevista nella misura minima dell'1,50% a carico del soggetto attuatore.

In data 28 settembre 2017 il Comune di Cogoleto presentava al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno la domanda per l'accesso al finanziamento per gli anni 2018-2019-2020 a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) relativa ai servizi di accoglienza attraverso il Sistema SPRAR per un importo di € 1.935.600,00 ed una quota di cofinanziamento pari ad € 123.000,00 (importo complessivo del progetto € 2.058.600,00).

Con decreto del Ministero dell'Interno n. 20458 del 28 dicembre 2017 veniva assegnato il finanziamento di € 1.935.600,00

A seguito della comunicazione della data di avvio del servizio fissata al 1 marzo 2018, ed a seguito del progetto esecutivo approvato in sede di co-progettazione, il finanziamento veniva rimodulato in € 1.651.066,67 con una quota di co-finanziamento a carico dell'Ente attuatore pari ad € 30.163,10.

In data 8 agosto 2018 veniva sottoscritto il contratto rep. 3280 tra il Comune di Cogoleto e l'ATS Croce Bianca Genovese per una durata dal 1 marzo 2018 al 31 dicembre 2020 per un ammontare massimo complessivo del contratto pari ad € 1.651.066,67.

In data 10 agosto 2018 il Comune ha corrisposto all'Ente attuatore un contributo in acconto di € 102.300,00 quantificato sulla base delle presenze effettive nelle strutture, che alla data del 15 novembre 2018 consistevano in 29 beneficiari (di cui 25 richiedenti asilo e 4 titolari di protezione internazionale).

Diritto

1. Quadro normativo di riferimento

Si premette che trattandosi di accoglienza dei migranti, nel corso dell'istruttoria è stato fatto riferimento alle norme del d.lgs. 50/2016 in materia di affidamento dei servizi sociali¹ di cui all'Allegato IX del d.lgs. 50/2016, vigenti al momento dell'emanazione dell'Avviso pubblico (29 agosto 2017).

Inoltre, nell'Avviso pubblico il Comune di Cogoleto aveva operato un rinvio al d.lgs. 50/2016, ad esempio per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le varianti.

Anche nella determina a contrarre n. 47 del 28.8.2017 viene effettuato un esplicito riferimento al Codice dei Contratti, in quanto nella stessa si legge: «...il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma, nella sostanza e nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. 50 del 18.4.2016, con le successive modifiche e integrazioni, è legittimo e utile per il servizio pubblico, nonché alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo i dispositivi di cui alla l. 241/90 art.1, comma 1».

Nella relazione in risposta all'avvio dell'istruttoria, nonché nelle controdeduzioni presentate il 20.11.2018, il Comune di Cogoleto ha affermato che trattandosi di co-progettazione di servizi sociali, con co-partecipazione economica e sociale del privato e con carattere innovativo, la procedura sarebbe «semplificata e svincolata dal codice degli appalti».

Il Comune ha affermato che trattandosi di procedura semplificata svincolata dal codice degli appalti non è stato necessario fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza. Inoltre, i tempi per la presentazione delle proposte progettuali sono stati ridotti e adattati alla scadenza prevista dal Decreto del Ministero degli Interni, che prevedeva l'obbligo di presentazione del Progetto SPRAR entro il 30 settembre 2017.

A supporto di tale interpretazione il Comune ha richiamato la legge 328/2000, l'art. 7 del d.p.c.m. 30.3.2001, le Linee guida sull'affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali di cui alla delibera Anac 32/2016 e il documento diffuso dall'Anci nel mese di maggio 2017, denominato «La coprogettazione e il codice degli appalti nell'affidamento dei servizi sociali, spunti di approfondimento».

In particolare, nelle controdeduzioni il Comune ha evidenziato di aver proceduto conformemente alle indicazioni dell'Anci, che a loro volta richiamano la delibera Anac n. 32/2016, pubblicando un avviso di interesse con cui ha reso nota la volontà di affidare un incarico di co-progettazione nell'ambito del progetto SPRAR, indicando nell'avviso sia il progetto di massima, ovvero gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento, la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali, nonché i criteri e le modalità con cui sarebbero state selezionate le proposte.

Il Comune ha evidenziato che la titolarità delle scelte progettuali indicate nel progetto di massima è rimasta in capo all'amministrazione ed il partner è stato valutato in base al possesso di requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in base alla proposta progettuale ed al costo del progetto.

¹ Sul fatto che i servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza possono essere qualificati come servizi sociali si vedano le delibere 25/2012; 7/2014 e le Linee Guida sull'affidamento dei servizi sociali di cui alla delibera n. 32 del 20.1.2016 valide anche in vigore del d.lgs. 50/2016 in base alla delibera n. 911 del 31.8.2016.

La seconda fase è consistita nella attività vera e propria di co-progettazione e si è conclusa con la stipula di una convenzione in forma pubblica amministrativa.

Inoltre, in conformità alle indicazioni dell'Anac, il partner della co-progettazione ha messo a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche, in particolare beni immobili, ovvero i locali destinati all'accoglienza.

Alla luce di quanto sopra, ad avviso del Comune di Cogoleto non si tratterebbe di un appalto di servizi, bensì di una forma di co-progettazione non assoggettata alle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Osservazioni

A riguardo si osserva, in primo luogo, che ad eccezione della legge 328/2000, nell'Avviso di gara pubblicato dal Comune non sono state richiamate le norme dell'art. 7 del d.p.c.m. del 30.3.2001, né le Linee guida sull'affidamento ad enti del terzo settore emanate dall'Anac. Vi sono, viceversa, diversi richiami al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016.

L'art. 7 del d.p.c.m. del 30.3.2001 rubricato «Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore» prevede che «al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle strutture pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno».

Il documento dell'Anci pubblicato nel mese di maggio del 2017 ha espresso un punto di vista in base al quale in caso di co-progettazione del progetto e della gestione pari o superiore alle soglie comunitarie con compartecipazione economica del privato, la procedura per la scelta del partner per la progettazione e gestione del servizio sarebbe svincolata dal codice dei contratti pubblici. In tale documento si legge, tuttavia, che devono essere comunque rispettati i principi generali della legge comunitaria, ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.

Nelle Linee guida emanate dall'Autorità in tema di affidamento ad enti del terzo settore di cui alla determinazione n. 32/2016, adottata in vigore del vecchio Codice, sono state fornite indicazioni ai Comuni al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa ed assicurare la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione. Nelle Linee guida le amministrazioni sono state invitate a mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte, predeterminando gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento, la durata del progetto e le caratteristiche essenziali, attraverso la redazione di un progetto di massima che serve anche ad orientare le imprese del terzo settore nella predisposizione della proposta progettuale.

In particolare nelle Linee guida è stato suggerito un percorso di co-progettazione articolato nelle seguenti fasi:

a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione, nel quale sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente locale mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti:

- possesso dei requisiti di ordine generale (in base ai criteri previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 oggi art. 80 d.lgs. 50/2016) e di quelli tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata);

- caratteristiche della proposta progettuale;

- costi del progetto;

c) avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;

d) stipula della convenzione.

Occorre evidenziare, altresì, che in esecuzione del deliberato consiliare del 13 giugno 2018, l'Autorità, in data 6 luglio 2018, ha richiesto un parere al Consiglio di Stato circa la normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 50/2016 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore).

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018, rendeva il parere n. 2052 del 20 agosto 2018.

Come chiarito dall'Autorità nella richiesta di parere al Consiglio di Stato prot. n. 59638/2018, la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali dei servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra Comuni e privato sociale, che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Nella richiesta di parere al Consiglio di Stato l'Autorità ha evidenziato che la stipula della convenzione era prevista in vigenza di un ordinamento che prevedeva gli affidamenti dei servizi sociali come fattispecie escluse dall'applicazione del Codice. In vigenza del d.lgs. 50/2016, anche in caso di co-progettazione ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, poiché l'esito della co-progettazione è l'affidamento della gestione del servizio co-progettato dietro corrispettivo, la scelta del soggetto attuatore deve avvenire nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito come l'attuale codice, a differenza del previgente d.lgs. 163/2006, non rechi alcuna esplicita esclusione dei servizi sociali dal proprio ambito di applicazione, dettando in proposito plurime disposizioni, che rendono evidente la sottoposizione anche di tali servizi alla normativa del d.lgs. 50/2016. L'inclusione dell'affidamento dei servizi sociali nell'ambito del Codice è inoltre pienamente in linea con il disposto delle direttive UE (art. 74 – 77 direttiva 2014/24/UE; art. 91 – 94 direttiva 2014/25/UE, art. 19 direttiva 2014/23/UE).

Con particolare riferimento all'istituto della co-progettazione, il Consiglio di Stato (come anche per l'accreditamento ed il partenariato) ha elencato i requisiti che le relative procedure di affidamento devono avere per essere considerate estranee al codice dei contratti pubblici.

Tali requisiti sono stati specificati dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 novembre 2018, con il quale sono state forniti chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione dei servizi sociali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici.

In base alle suddette interpretazioni la procedura di co-progettazione può essere considerata estranea all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, quando:

- a) la procedura non abbia carattere selettivo, sia quindi aperta a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato;
- b) la procedura non tenda, neppure prospetticamente, all'affidamento di un servizio sociale e non sia quindi finalizzata alla gestione o co-gestione a titolo oneroso di un servizio sociale;
- c) il servizio sia prospetticamente svolto dall'affidatario a titolo integralmente gratuito, ossia in assenza di un corrispettivo.

Viceversa, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore, le procedure di affidamento della co-progettazione, quando il servizio sia svolto dall'affidatario in forma onerosa, sono assoggettate alle norme del d.lgs. 50/2016.

Il parere del Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che l'amministrazione deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso alla co-progettazione (o all'accreditamento o al partenariato) che, in quanto strutturalmente riservate ad enti *no profit, de facto* privano le imprese *profit* della possibilità di rendersi affidatarie del servizio.

Il Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che l'onerosità è ricorrente in presenza anche di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione. Il Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018 ha chiarito che il servizio è da considerarsi gratuito soltanto quando si è in presenza di un fenomeno non economico, ossia strutturalmente al di fuori delle logiche di mercato, cioè il servizio è incapace di essere autosufficiente mediante la copertura dei costi con i ricavi. «Si ha in sostanza la creazione di ricchezza tramite il lavoro del prestatore di servizi non remunerato dal profitto o il sostenimento eventuale di costi da parte del prestatore senza rimborso né remunerazione, a puro scopo di solidarietà sociale...».

Sotto altro profilo occorre considerare che negli atti del Comune di Cogoleto non viene richiamato il codice del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, entrato in vigore il 3 agosto 2017, quindi nel periodo di tempo intercorrente tra la delibera di Consiglio comunale (28 luglio 2017) e la determina a contrarre (28 agosto 2017).

Il Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato avente ad oggetto la normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 117/2017 è stato emanato il 20 agosto 2018, quando l'appalto si trovava già in fase di esecuzione.

Si ritiene, comunque, che il suddetto parere del Consiglio di Stato possa essere utilizzato quale parametro di riferimento, in quanto l'orientamento ivi espresso appare in linea con quello delineato dall'Autorità nella richiesta di parere.

Il Parere del Consiglio di Stato esplicita infatti la *ratio* sottesa alle norme del d.lgs. 50/2016 sui servizi sociali e contiene delle considerazioni e dei principi che possono essere considerati vevoli anche con riferimento alla disciplina precedente all'emanazione del d.lgs. 117/2017, quale quella richiamata dal Comune di Cogoleto.

In base alle risultanze istruttorie, l'affidamento posto in essere dal Comune di Cogoleto non risulta sottratto all'applicazione del Codice dei contratti, in quanto:

- a) la procedura posta in essere dal Comune ha carattere selettivo in quanto finalizzata a selezionare un operatore economico;
- b) la procedura è finalizzata all'affidamento di un servizio sociale in forma onerosa (valore oltre 2 milioni di Euro);

c) l'ente affidatario non svolge il servizio in forma gratuita, senza rimborso o remunerazione. Il sistema SPRAR è infatti basato su un sistema di rendicontazione delle spese a costi reali, attraverso i singoli giustificativi di spesa. Tale sistema non è incompatibile né con la nozione di impresa né con lo svolgimento di procedure di affidamento dei servizi attraverso contratti di natura commerciale. L'assenza di utile nell'attività svolta dal gestore rappresenta, pertanto, la sola modalità di esercizio delle somme erogate dal FNPSA impiegate nelle attività di accoglienza integrata SPRAR.

Inoltre, il prospetto di rendicontazione finale a colonne non può mai essere superiore agli importi assegnati dal Ministero, compreso il cofinanziamento².

Nel caso in esame, in base al Piano finanziario preventivo, a fronte di un costo complessivo del progetto pari a € 686.200,00 a semestre, l'importo cofinanziato dal gestore ammonta a € 41.000,00 mentre il contributo richiesto (successivamente approvato dal Ministero) ammonta a € 645.200,00.

In base al rendiconto relativo al primo semestre (1 marzo/30 settembre 2018) l'importo rendicontato è ampiamente coperto dall'importo finanziato.

Sotto altro profilo, nella determina a contrarre n. 533/2017 non si evincono le ragioni del ricorso alla co progettazione, né emerge il carattere innovativo dell'iniziativa, in quanto nella stessa si dà atto delle seguenti circostanze:

✓ in base alla normativa vigente in materia di SPRAR, il Comune di Cogoleto è tenuto ad ospitare sul proprio territorio 40 migranti e che quindi gli attuali appartamenti non hanno posti a sufficienza per l'accoglienza: pertanto risulta necessario reperire nuove abitazioni per la copertura dei restanti posti;

✓ il Comune ha intenzione di presentare al Ministero la domanda di finanziamento per 40 posti;

✓ il Comune di Cogoleto intende sottoscrivere apposita convenzione con la Città Metropolitana di Genova per la concessione degli appartamenti siti in Cogoleto, strada di Pratozanino 49 PT e strada di Pratozanino 51 interni 1-2-3-4, dove in questi ultimi è attualmente ubicato il CAS, Centro di Accoglienza Straordinaria, che ospita al momento 26 migranti;

✓ gli appartamenti siti in Strada Pratozanino 49 e 51 necessitano di opportuna ristrutturazione, in base alle indicazioni fornite dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale;

✓ per quanto sopra il Comune ha ritenuto di procedere, mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico per la locazione di immobili da adibire ai servizi di accoglienza abitativa e la concessione della gestione degli appartamenti siti in Cogoleto, Strada di Pratozanino 49 PT e strada di Pratozanino 51 interni 1-2-3-4.

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la procedura posta in essere dal Comune di Cogoleto sia assoggettata alle norme del d.lgs. 50/2016, come confermato anche dalla determina a contrarre e dall'avviso pubblico, che contengono diversi rinvii al codice

² È possibile, in fase di consuntivo, sfiorare in eccesso una sola Macrovoce entro il limite del 10% dell'importo previsto nell'ultimo Piano finanziario presentato.

dei contratti pubblici e non rendono esplicito il fatto che si trattasse di co-progettazione ai sensi del d.p.c.m. del 30 marzo 2001.

In ogni caso, la procedura posta in essere dal Comune di Cogoleto non appare conforme ai principi generali sull'affidamento dei contratti pubblici, richiamati anche dal suddetto d.p.c.m., dalle Linee guida dell'Autorità sull'affidamento ad enti del terzo settore e dal documento pubblicato dall'Anci.

2. Criticità riscontrate

2.1. Mancato ricorso alla centrale di committenza

In base all'Avviso prot. n. 18324/2017, il valore stimato dell'appalto ammonta a € 2.058.600,00 per il triennio 2018/2020. Si tratta quindi di appalto sopra soglia comunitaria fissata in € 750.000,00 per i servizi sociali di cui all'allegato IX del d.lgs. 50/2016, quali quelli in esame.

In base all'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e così come chiarito nel sito web dell'Autorità nelle FAQ sul periodo transitorio, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i Comuni non capoluogo di Provincia, quale è il Comune di Cogoleto, seppure iscritti all'AUSA, non possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, dovendo procedere secondo le modalità individuate dall'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016, ovvero:

- a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Inoltre, con la delibera n. 911/2016 l'Autorità ha affrontato il tema dell'applicabilità della disciplina in tema di obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze (art. 37 del d.lgs. 50/2016) al settore degli affidamenti di servizi sociali, precisando che «gli obblighi di centralizzazione possono essere assolti mediante le aggregazioni di cui alla l. 328/2000» e che «ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 50/2016, fino all'adozione del d.p.c.m. ivi previsto, le stazioni appaltanti iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta da ANAC, possono operare come centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia».

Nella procedura in esame il Comune, ravvisando la possibilità di non applicare il d.lgs. 50/2016, ha ritenuto di procedere autonomamente senza ricorrere alle forme indicate nel predetto art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016, ovvero a Centrale di committenza (quale potrebbe essere, ad esempio, la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Varazze, Cogoleto e Arenzano, con sede in Varazze) o altra forma di aggregazione.

Sul punto il Comune non ha controdedotto in modo specifico; tuttavia si ha motivo di ritenere che la mancata applicazione dell'art. 37 sia una conseguenza della ritenuta inapplicabilità, per il Comune, del d.lgs. 50/2016.

2.2. Carenza di pubblicità all'Avviso pubblico

In base alla determina a contrarre n. 533/2017 la pubblicazione dell'Avviso è avvenuta sul sito internet del Comune di Cogoleto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", sulla Home page nella sezione "News" e sul portale "Appalti Liguria" per quindici giorni naturali e consecutivi dal 29 agosto 2017.

Nelle controdeduzioni, il Comune ha evidenziato di aver assicurato il principio di concorrenza, in quanto sono pervenute nei termini due offerte, che sono state valutate dalla commissione giudicatrice. Inoltre, avverso la procedura di aggiudicazione non sono stati proposti ricorsi giurisdizionali.

A riguardo si rileva che l'art. 142 comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che gli avvisi relativi all'affidamento dei servizi sociali devono essere pubblicati conformemente all'art. 72 dello stesso d.lgs. 50/2016.

In base a tale norma, i bandi di gara sopra soglia comunitaria devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e su due quotidiani nazionali e locali.

Nel caso in esame, pertanto, le modalità di pubblicazione adottate non appaiono conformi all'art. 142 e 72 del d.lgs. 50/2016 nonché ai principi di trasparenza e pubblicità, volti a garantire un elevato livello di conoscibilità degli atti gara a tutti i potenziali concorrenti. Tali principi, come sopra evidenziato, devono essere comunque assicurati.

2.3. Impropria fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

L'avviso pubblico del 29 agosto 2017 fissava quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 26 settembre 2017. Tale termine è stato anticipato al giorno 15 settembre 2017 tramite «avviso di errata corrige» del 30 agosto 2017.

Ne deriva la violazione dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, che prevede un termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Risulta altresì improprio, irrituale e contrario al principio di trasparenza e pubblicità, il ricorso ad un avviso di errata corrige al fine di disporre l'anticipazione del termine per la presentazione delle offerte.

A ciò si aggiunga che il Comune di Cogoleto ha fatto ricorso ad ulteriori n. 3 avvisi di errata corrige (che sarebbero avvenuti a seguito delle segnalazioni di errori materiali da parte di potenziali concorrenti), che in realtà hanno modificato le condizioni del bando di gara e del capitolato.

Infatti, pur recando l'intestazione di errata corrige, non può dirsi che tali atti apportino mere rettifiche formali della *lex specialis* di gara, trattandosi invece di modifiche significative, di natura sostanziale, che incidono su aspetti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, delle quali i concorrenti devono tenere conto ai fini della formulazione dell'offerta.

A riguardo, l'art. 79 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 prevede che, se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara, le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

Anche l'Autorità ha chiarito che la rettifica ai documenti di gara, quando riveste carattere sostanziale, deve essere pubblicizzata nelle stesse forme con cui è stata data pubblicità ai

documenti di gara, con conseguente proroga dei termini di ricezione delle offerte (cfr. delibera n. 335 del 28 marzo 2018).

Nel caso in esame, non risulta che il Comune di Cogoleto, a seguito delle modifiche alla *lex specialis* di gara avvenute in data 1 e 7 settembre 2017, abbia prorogato i termini per la presentazione delle offerte; anzi ha mantenuto fermo il termine del 15 settembre, che come sopra evidenziato, era stato impropriamente anticipato.

Inoltre, in tutti gli avvisi di errata corrige si dichiara che gli stessi integrano la determinazione n. 533 del 28 agosto 2017 (determina a contrarre). Appare dunque anomala ed irrituale la modifica del contenuto della determina a contrarre attraverso degli avvisi di errata corrige.

2.4. Ripetizione del servizio

Nella comunicazione di risultanze istruttorie era stato evidenziato che in base alle disposizioni contenute nell'avviso (art. 6) e nel Capitolato di gara (art. 14) l'appalto scade al 31 dicembre 2020 «oltre l'eventuale ripetizione del servizio per analogo periodo». Il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 2.058.600,00 per il triennio 2018/2020 ed analogo importo in caso di ripetizione del contratto.

Nel corso del procedimento di vigilanza l'Ufficio istruttore aveva manifestato perplessità su come la ripetizione del servizio potesse essere stata prevista nel progetto a base di gara. Si tratta infatti di selezione di un ente attuatore di un progetto SPRAR ai sensi dell'art. 21 del d.m. 10 agosto 2016, nel quale la proposta progettuale per l'attivazione dei servizi di accoglienza è collegata ad un finanziamento che, sulla base di una valutazione discrezionale, sarà erogato dal Ministero dell'Interno per un periodo temporale stabilito (2018/2020). Per accedere ai finanziamenti successivi il Comune avrebbe dovuto presentare una nuova domanda ed una nuova proposta progettuale.

Nella propria Relazione il Comune ha chiarito che «erroneamente è stata indicata la possibilità di rinnovo o ripetizione dell'appalto, in quanto il progetto è a termine e per un eventuale e nuovo finanziamento il Ministero potrebbe stabilire nuove procedure e nuove forme di affidamento/gestione».

Nella convenzione dell'8.8.2018 è chiaramente indicato che è vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito (art. 3).

Nel prendere atto di quanto sopra, si rappresenta che l'aver previsto una eventuale ripetizione del contratto (ammessa solo alle condizioni di cui all'art. art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016) avrebbe potuto ingenerare affidamento nei potenziali concorrenti.

2.5. Impropria acquisizione del CIG

Per quanto riguarda il CIG, il Comune ha dichiarato di aver acquisito per la procedura in esame il CIG n. 7499270161.

Da una ricerca effettuata in SIMOG è emerso, tuttavia, che il suddetto CIG era stato cancellato d'ufficio il 3 settembre 2018, in base alla delibera Anac n. 1 dell'11 gennaio 2017, in quanto non è stato perfezionato dal RUP nel termine di 90 giorni.

Da una successiva verifica è emerso che il Comune in data 10 dicembre 2018 ha acquisito un nuovo CIG (7726264ABE) per l'importo di € 1.651.066,67.

Per quanto riguarda l'acquisizione del primo CIG, nella comunicazione di risultanze istruttorie erano stati rilevati alcuni profili di anomalia, in quanto il CIG risultava essere stato creato il 16 maggio 2018, quando la procedura di gara era già conclusa. Inoltre, il CIG era stato richiesto per un importo di € 1.651.066,67 che corrisponde all'importo indicato nella Convenzione, ma non corrisponde a quello a base di gara così come indicato nell'avviso pubblico, pari ad € 2.058.600,00 (considerata la possibilità di svolgere il servizio per ulteriori 3 anni l'importo avrebbe dovuto addirittura raddoppiare).

Nelle controdeduzioni il Comune ha chiarito che il CIG è stato richiesto solo al momento della stipula della Convenzione, per un importo pari al valore della stessa, non ritenendo necessario acquisirlo nella fase precedente di indagini di mercato. Ciò sarebbe conforme all'interpretazione data dall'Anci che prevede la non applicazione del d.lgs. 50/2016.

Le medesime osservazioni valgono per quanto riguarda l'acquisizione del secondo CIG.

Sul tema è comunque opportuno segnalare anche il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 novembre 2018 con il quale sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione dei servizi sociali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici. In base al predetto comunicato, il CIG deve essere acquisito in tutti i casi in cui, come quello in esame, la procedura di co-progettazione abbia carattere selettivo e tenda a individuare un partner che, oltre a fornire un contributo in fase progettuale, sia poi chiamato a gestire un servizio sociale dietro corrispettivo, in base ai principi affermati dal Consiglio di Stato nel più volte richiamato parere n. 252/2018.

2.6. Esecuzione anticipata del servizio

Come già evidenziato, l'esecuzione del servizio è iniziata il 1 marzo 2018, mentre la Convenzione è stata sottoscritta l'8 agosto 2018. In base alla documentazione prodotta dall'ATS ente attuatore è emerso che l'esecuzione anticipata delle prestazioni è stata autorizzata tramite mail, senza che vi sia stata quindi una formalizzazione ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016. Ne consegue che la Convenzione stipulata con l'ente attuatore ha ratificato in forma retroattiva i servizi svolti in precedenza.

2.7. A seguito di ulteriori approfondimenti sull'avviso di gara, era emerso, altresì, che tra i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti vi era «l'esperienza almeno annuale» nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, da intendersi come un periodo consecutivo non inferiore ad un anno. Tale requisito pare porsi in contrasto con l'art. 21 comma 2 del d.m.10 agosto 2016, che richiede, da parte degli enti attuatori, una esperienza pluriennale e consecutiva.

Nelle proprie controdeduzioni l'ATS affidataria ha chiarito tale aspetto allegando il documento prodotto in sede di gara, attraverso il quale ha dimostrato di essere in possesso del requisito dell'esperienza pluriennale, avendo svolto dei servizi attinenti ai migranti dal 2015.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto prima considerato, il Consiglio

DELIBERA

- alla procedura per l'individuazione degli enti del terzo settore per svolgere attività di co-progettazione finalizzata all'elaborazione e gestione di un progetto locale di accoglienza integrata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria per il triennio 1 gennaio 2018/31 dicembre 2020, nell'ambito del Sistema SPRAR, posta in essere dal Comune di Cogoleto, risulta applicabile il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ne consegue che in base all'istruttoria effettuata sono emersi profili di anomalia e di non rispondenza alla normativa di riferimento, nonché ai principi che presidiano l'affidamento dei contratti pubblici;
- la procedura posta in essere dal Comune di Cogoleto risulta, comunque, non conforme ai principi generali sull'affidamento dei contratti pubblici richiamati dal d.p.c.m. del 30.3.2001 e dalle Linee guida sull'affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali di cui alla delibera Anac n. 32/2016;
- la procedura adottata risulta, inoltre, contraria ai principi generali dell'azione amministrativa ed ai principi generali della legge comunitaria, ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.

In particolare si rileva:

- violazione dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016, in quanto il Comune di Cogoleto, non essendo capoluogo di provincia, ha proceduto autonomamente alla gestione della gara per un affidamento di servizi sociali sopra soglia comunitaria, senza ricorrere a Centrale di Committenza o altra forma di aggregazione;
- violazione degli art. 142 comma 5 e 72 del d.lgs. 50/2016, che impongono precisi obblighi di pubblicazione in ambito comunitario, e non conformità della pubblicazione dell'Avviso ai principi di concorrenza, trasparenza e pubblicità, volti a garantire un elevato livello di conoscibilità degli atti gara a tutti i potenziali concorrenti;
- violazione dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, in quanto non sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle offerte ivi previsti;
- irrituale ricorso ad un avviso di errata corrige al fine di disporre l'anticipazione del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dei principi di trasparenza e pubblicità e ricorso ad ulteriori avvisi di errata corrige che hanno apportato modifiche significative ai documenti di gara, senza che il termine per la presentazione delle offerte sia stato prorogato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016;
- tardiva acquisizione del CIG, avvenuta solo al momento della stipula della convenzione, per un importo inferiore a quello posto a base di gara;
- mancata formalizzazione dell'esecuzione anticipata del servizio e ratifica in forma retroattiva, al momento della stipula della Convenzione, di servizi svolti in precedenza, in violazione dell'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016;

- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera al Comune di Cogoleto ed al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera all'ATS Croce Bianca Genovese, ente attuatore del progetto;
- dà parimenti mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Procura Regionale della Liguria della Corte dei Conti per l'eventuale seguito di competenza, ai sensi dell'art. 213 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2019
Il Segretario Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 613 del 4 luglio 2018

Fascicolo n. 301/2017

Oggetto: Affidamento, da parte del Comune di Eboli, del Centro Polifunzionale dei Santi Cosma e Damiano.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al prot. n. 187111 del 19.12.2016 è pervenuto a questa Autorità un esposto in relazione all’affidamento, da parte del Comune di Eboli, della struttura denominata «Centro Polifunzionale dei Santi Cosma e Damiano» alla Società Cooperativa Istituti per l’Istruzione e l’Educazione Sociale e in Comunità (in prosieguo “Soc. Coop. ISES”), avvenuta in assenza di procedure ad evidenza pubblica.

A seguito dell’esposto, con nota prot. n. 24979 del 16 febbraio 2017, l’Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture ha avviato un’attività di riscontro dei fatti, chiedendo al Comune di Eboli informazioni in merito all’operazione compiuta. L’Amministrazione comunale ha riscontrato con nota acquisita al prot. Anac n. 35480 dell’8 marzo 2017.

Valutata la documentazione acquisita agli atti, con nota prot. n. 279/2018 il suddetto Ufficio istruttore ha inviato al Comune di Eboli la comunicazione di avvio del procedimento e comunicazione di risultanze istruttorie, contestando l’affidamento della struttura di cui trattasi attraverso l’Ordinanza del Sindaco di Eboli n. 335 del 14 dicembre 2016.

Nel corso dell’istruttoria il Comune di Eboli ha formulato le proprie controdeduzioni ai rilievi formulati (nota acquisita al prot. Anac n. 11952 del 7.2.2018) ed ha presentato istanza di audizione, che si è tenuta in data 30 gennaio 2018 innanzi all’Ufficio istruttore.

Alla luce di quanto dichiarato dal Comune, sono state chieste informazioni anche alla Asl di Salerno, in ordine al ruolo svolto dall’azienda sanitaria nell’affidamento in oggetto, la quale ha

riscontrato con nota acquisita al prot. Anac n. 15361 del 19.2.2018;

Infine, poiché in base alla documentazione fornita dall'esponente risultava che la Regione Campania aveva avviato il procedimento per la revoca del finanziamento concesso per la realizzazione dell'immobile, si è reso necessario acquisire informazioni presso la Regione in relazione all'esito, eventuale, del procedimento di revoca.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 38745 del 7 maggio 2018, la Regione Campania ha comunicato all'Autorità di aver disposta la revoca del finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 35 del 19 aprile 2018.

Fatto

Il Comune di Eboli ha sottoscritto con il Santuario dei SS. Cosma e Damiano un protocollo di intesa per la realizzazione, su suolo comunale, della «Casa per accoglienza per i pellegrini di SS. Cosma e Damiano». Sulla base di tale accordo la parte progettuale (preliminare, definitiva ed esecutiva) veniva posta a carico del Santuario.

Il progetto così redatto è stato presentato dal Comune alla Regione Campania per l'ammissione al finanziamento. Su tale progetto la Regione ha espresso parere positivo con il Decreto Dirigenziale n. 11 del 19.5.2014. Il valore dell'opera, come da quadro economico progettuale, risulta pari ad €. 5.949.208,48.

Ad opera quasi ultimata, il Comune di Eboli, che risulta proprietario dell'immobile, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 12.12.2016 ha stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- di dare indirizzo al Sindaco per il «trasferimento degli ammalati residenziali in uno con l'azienda ISES in liquidazione, presso il Centro Polifunzionale perché continuino a ricevere cure e terapie»;
- che il trasferimento doveva ritenersi a titolo oneroso e temporaneo per il tempo necessario alla risoluzione delle criticità e il completamento delle procedure di vendita da parte del Commissario liquidatore della Cooperativa;
- di dare mandato agli uffici comunali di «predisporre avviso ad evidenza pubblica per l'affidamento della struttura secondo le finalità a cui essa è destinata»;
- di dare atto che si trattava di atto di indirizzo politico per cui sullo stesso non venivano resi pareri di regolarità tecnica e contabile.

A seguito di tale deliberazione, il Sindaco del Comune di Eboli, con Ordinanza n. 335 del 14 dicembre 2016, ha concesso alla Soc. Coop. ISES in liquidazione l'utilizzo dell'immobile per 90 giorni, in via straordinaria ed urgente.

Successivamente, con deliberazione n. 21 del 1 febbraio 2017, la Giunta Municipale, tra l'altro, prendeva atto dell'Ordinanza sindacale, fissando in €. 10.000,00 il corrispettivo mensile per il godimento della struttura ed approvava lo schema di convenzione per la concessione temporanea alla Soc. Coop. ISES della struttura Polifunzionale.

La Convenzione tra il Comune e la Soc. Coop. ISES è stata stipulata con scrittura privata del 22 febbraio 2017.

Sono stati quindi posti in essere gli atti tecnici (consegna anticipata, collaudo, certificazione di agibilità, ecc.) funzionali a consentire il godimento della struttura a detta Cooperativa.

In seguito, con modalità analoga al primo provvedimento, il Sindaco di Eboli ha formulato ulteriori atti monocratici di proroga dell'ordinanza n. 335/2016 come di seguito riportati:

- Ordinanza n. 110 del 5.5.2017 avente ad oggetto: «ricovero pazienti centro Ises – proroga ordinanza n. 335/2016» per un periodo di 90 giorni;
- Ordinanza n. 194 del 4.8.2017 avente ad oggetto: «ricovero pazienti centro Ises in liquidazione proroga ordinanza n. 335/2016» per un periodo di 90 giorni;
- Ordinanza n. 255 del 2.11.2017 avente ad oggetto: «ricovero pazienti centro Ises in liquidazione. Provvedimenti» per periodo di 45 giorni;
- Ordinanza n. 303 del 18.12.2017 avente ad oggetto: «proroga ordinanza sindacale n. 335/2016 fino al 9.1.2018»;
- Ordinanza n. 3 del 9.1.2018 avente ad oggetto: «proroga ordinanza sindacale n. 335/2016 fino al 1.3.2018».

Inoltre, con provvedimento del Sindaco di Eboli n. 48 del 2.3.2017 alla Soc. Coop ISES, è stata rilasciata un'autorizzazione in via straordinaria ed urgente «all'esercizio delle attività Socio sanitarie da svolgere nell'immobile».

Con Decreto Dirigenziale n. 35 del 19 aprile 2018 la Regione Campania ha disposto la revoca del finanziamento per la costruzione del Centro Polifunzionale, concesso al Comune di Eboli con Decreto Dirigenziale n. 11 del 19.5.2014 e Convenzione n. 88 del 10 giugno 2014.

La revoca del finanziamento è motivata dall'utilizzo della struttura, da parte dell'amministrazione comunale, per una finalità diversa da quella per la quale è stata ammessa a finanziamento.

Infatti, l'intervento ammesso a finanziamento riguardava la costruzione di un edificio per l'accoglienza attraverso attività di inclusione sociale ed assistenza a favore dei fedeli e dei pellegrini, nei confronti dei ceti sociali emarginati, degli anziani auto sufficienti e non, dei minori, delle ragazze madri, dei giovani in difficoltà nelle strutture scolastiche, degli immigrati, degli alcolisti e delle famiglie in disagio.

Nel corso del procedimento che ha portato alla revoca, la Regione ha invece ritenuto che la destinazione data dal Comune fosse differente, mirando al potenziamento dei servizi socio assistenziali sanitari.

In base al provvedimento di revoca, vi è stata una Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 27 marzo 2017 con la quale il Comune di Eboli ha deliberato di ampliare la destinazione dell'immobile allo scopo di potenziare servizi socio-assistenziali-sanitari, e di affidare a terzi la gestione del Centro polifunzionale. A seguito di richiesta di chiarimenti, il Comune di Eboli ha dichiarato l'intenzione dell'Amministrazione di favorire, attraverso la struttura sanitaria, l'utilizzo della stessa anche per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali-sanitari nel Comune di Eboli nonché un cospicuo aumento della presa in carico degli anziani.

Per la Regione, dunque, con la Delibera n. 94 del 27 marzo 2017 il Comune ha destinato la struttura a finalità non coerenti con le finalità dell'Obiettivo Operativo del finanziamento, in quanto tra le attività dell'Obiettivo non rientrano quelle sanitarie, cui il complesso è stato destinato.

Risultanze dell'attività istruttoria e controdeduzioni

Con la nota di comunicazione di risultanze istruttorie, sono stati formulati i seguenti rilievi in ordine all'operazione posta in essere dal Comune:

- contrarietà alle regole di evidenza pubblica del procedimento posto in essere per la concessione dell'utilizzo del bene alla Soc. Coop. ISES;
- la Deliberazione di C.C. n. 99/2016 risultava adottata in assenza di parere di regolarità tecnica ed economico finanziaria, nel presupposto che trattasi di atto di indirizzo. In realtà ciò che risultava essere stato realizzato con la Deliberazione de qua era un atto di gestione costituito da affidamento diretto;
- l'Ordinanza di carattere contingibile e urgente n. 335 del 14 dicembre 2016 risultava priva dei presupposti giuridici richiesti dalle norme (art. 50 e 54 del D. lgs. 267/2000), e confermati dalla giurisprudenza, in quanto l'Amministrazione comunale era già a conoscenza, da tempo, della situazione in cui versava la Soc. Coop. ISES;
- erroneità del calcolo del corrispettivo di godimento del bene, stimato forfettariamente dalla Delibera di G.M. n. 21 del 1.2.2017 nella misura di €. 10.000,00 mensili. Infatti, nella determinazione del suddetto importo, non si teneva conto che l'operatore economico affidatario svolge un servizio che produce delle utilità economiche, che devono essere considerate ai fini del calcolo del valore della concessione in uso del bene.

Il Comune di Eboli, nelle controdeduzioni presentate, ha chiarito –in sintesi- quanto segue:

- il centro riabilitativo ISES è una struttura privata che eroga prestazioni sociosanitarie in regime di accreditamento (allo stato sospeso);
- la crisi economica e finanziaria della società cooperativa, delineatasi nel tempo, è divenuta rilevante solo a fine 2016 attraverso l'interlocuzione dell'amministrazione comunale con il liquidatore e con i lavoratori della cooperativa stessa;
- l'Ordinanza si è resa necessaria al fine di salvaguardare l'incolumità dei pazienti, in assenza «di soluzioni intraprese dagli enti preposti (Asl)»;
- l'impossibilità di procedere alla ricollocazione dei degenti in altre strutture, che sarebbe stata affermata dal commissario liquidatore e dalla Asl «anche nel tavolo instaurato sull'argomento presso la Prefettura»;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 99/2016 non costituisce atto gestionale ma atto di indirizzo al Sindaco;
- il quantum del corrispettivo per la concessione è stato determinato facendo riferimento alle quotazioni fornite dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, fornendo all'uopo una relazione di stima;
- tale canone risulta pagato per cinque mesi, mentre i canoni restanti risultano insoluti e per il recupero degli stessi sono state avviate procedure coattive.

Inoltre, in sede di audizione l'Amministrazione comunale ha dichiarato:

- l'ISES non è un'azienda che gestisce servizi per conto del Comune, ma un soggetto giuridico privato che svolge prestazioni socio sanitarie in virtù di apposite autorizzazioni regionali in regime di accreditamento, che attualmente risulta sospeso;
- al fine di salvaguardare l'incolumità dei disabili ricoverati presso la vecchia struttura occupata dall'ISES ed anche al fine di non sospendere il servizio erogato dall'azienda medesima ai pazienti, ha provveduto con ordinanza contingibile ed urgente n° 335/2016 a collocare detti pazienti presso il Centro Polifunzionale, avente destinazione socio assistenziale;

- il Sindaco ha esercitato tale potere in modo straordinario ed urgente, pertanto ritiene che non possa configurarsi nella fattispecie alcuna violazione delle norme in materia di contratti pubblici;
- vi sono diverse note del commissario liquidatore dalle quali risulta non possibile il ricollocamento immediato dei pazienti in altre strutture idonee, mettendo così in pericolo l'incolumità e la salute dei medesimi.

Osservazioni

Dall'esame degli atti e dei chiarimenti forniti dai soggetti coinvolti, è emerso quanto segue.

1. L'affidamento tramite Ordinanza contingibile e urgente

Il Comune di Eboli, come risulta dalla documentazione allegata dallo stesso ente, consistente sostanzialmente nella corrispondenza intercorsa con il Commissario Liquidatore della Soc. Coop. ISES, ha posto in essere un percorso finalizzato alla collocazione in una nuova struttura, di proprietà dell'Amministrazione comunale, realizzata con un finanziamento regionale, di alcuni pazienti sanitari in carico alla ASL di Salerno.

In sostanza l'Amministrazione comunale, sulla scorta di una richiesta delle famiglie dei degenti e in considerazione dello sfratto per morosità che aveva colpito la cooperativa ISES, con ordinanza contingibile ed urgente, ha collocato i pazienti "sanitari" nel Centro Polifunzionale realizzato con finanziamento regionale avente finalità socio assistenziale.

L'Ordinanza n. 335 del 14.12.2016 è stata posta in essere dal Sindaco dietro impulso della delibera di Consiglio Comunale n. 99/2016, la quale risulta priva dei pareri di regolarità tecnica ed economica in ragione della natura di atto di indirizzo (art. 49 del D. Lgs. 267/2000).

Come si legge nel deliberato della stessa, si dà «contestualmente indirizzo al Sindaco di verificare e porre in essere immediatamente ogni procedura nel rispetto della legge che possa prevedere il trasferimento degli ammalati residenziali in uno con l'azienda ISES in liquidazione presso il centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano».

In proposito si richiama il contenuto dell'art. 49 della l. 267 del 2000 per cui «Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione».

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'atto non possa considerarsi come atto di mero indirizzo, bensì come atto avente specifico contenuto gestionale, sia in considerazione del contenuto della deliberazione, sia in considerazione dei riflessi economico patrimoniali della decisione assunta dal Consiglio Comunale.

Infatti, la giurisprudenza (Cons. St., III, n. 1519 del 20.3.2015) ha costantemente individuato gli elementi dell'ordinanza contingibile ed urgente nei seguenti termini: «il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione

residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento...la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile».

L'istruttoria condotta dal Comune di Eboli a supporto dell'ordinanza n. 335 del 14.12.2016 risulta carente di tali presupposti, in quanto, in base a quanto emerso, il Comune ha concesso il bene ad un soggetto privato, non accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di note interlocutorie intervenute con il Commissario liquidatore della Coop. ISES (prot. n. 52576 del 29.11.2016) e con i familiari dei pazienti (prot. n. 54428 del 12.12.2016), senza verificare la posizione del soggetto che istituzionalmente era interessato al procedimento, ovvero la Asl di Salerno.

Come risulta dalla documentazione fornita dalla stessa Asl, quest'ultima, in merito alla vicenda, già nel 2015 aveva avviato la verifica per una ricollocazione dei pazienti sanitari, ottenendo, secondo quanto ricostruito, disponibilità di altri centri. Tale situazione risulta in contrasto con quanto dichiarato nell'Ordinanza, in cui, invece, si dà atto dell'indisponibilità ad una ricollocazione dei pazienti medesimi, senza che risulti essere stata effettivamente accertata.

Anche nella corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Soc. Coop. ISES inerente agli atti monocratici di proroga della durata dell'affidamento, si continua a dare atto dell'impossibilità di ricollocare i pazienti. Il Commissario liquidatore dichiara, altresì, di aver «chiesto più volte all'ASL la ricollocazione degli stessi» ma agli atti non risulta alcun documento che comprovi tale circostanza.

Il Sindaco, anche nei provvedimenti successivi, ribadisce la natura straordinaria dell'Ordinanza e la necessità di mettere a gara l'edificio, continuando tuttavia a procedere attraverso atti di proroga.

E' inoltre emerso che a dicembre 2017, presso la Prefettura di Salerno, è stato istituito un tavolo a cui risultano presenti il Comune di Eboli, la Soc. Coop. ISES, la Asl di Salerno e le organizzazioni sindacali. In tale sede, con verbale del 18 dicembre 2017, il Sindaco si conferma disponibile a prorogare l'utilizzo del bene alla Soc. Coop. ISES, stante la presenza di una proposta di acquisto della stessa Cooperativa in liquidazione. La Asl nel verbale dichiara di rendersi disponibile ad attivarsi per la soluzione delle criticità evidenziate, ma rappresenta che «non si può ritenere che vi possa essere una soluzione di accoglienza per i degenti in 24 ore».

Il Comune ha quindi adottato una nuova ordinanza (n. 303 del 18.12.2017) al fine prorogare l'ordinanza sindacale n. 335/2016 fino al 9.1.2018, ed in modo analogo l'affidamento è stato prorogato fino al 1.3.2018.

In relazione a quanto sopra, la Asl di Salerno, nella nota di riscontro alla richiesta di informazioni, ha chiarito, per quanto riguarda l'Ordinanza sindacale n. 335/2016, di aver fornito solo valutazioni tecniche sull'immobile del Comune. Inoltre, già da tempo l'Azienda Sanitaria, in considerazione della sospensione delle procedure di accreditamento, «aveva attivato percorsi istituzionali per la ricollocazione dei pazienti», avviando una ricognizione delle strutture disponibili all'accoglienza, ricevendo espresse disponibilità di altre strutture ed informando in proposito i familiari.

Sulla scorta di ciò i familiari, con nota del 12.12.2016, avrebbero evidenziato al Comune di Eboli l'impossibilità di un immediato trasferimento senza informare di tale nota la Asl.

La Asl ha inoltre dichiarato di aver manifestato la disponibilità a collaborare con i familiari dei pazienti per la ricollocazione degli stessi presso altre strutture, anche nel tavolo tecnico costituito presso la Prefettura.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi che i provvedimenti posti in essere dal Sindaco del Comune di Eboli, vista anche la loro reiterazione nel tempo, siano stati emanati in carenza dei presupposti giuridici previsti dall'ordinamento per l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente.

2. Normativa di riferimento e giurisprudenza

Come già evidenziato, a seguito dell'Ordinanza sindacale n. 335/2016 il Comune di Eboli e la Soc. Coop. Ises hanno sottoscritto, in data 2 febbraio 2017, una Convenzione tramite scrittura privata.

Al fine di poter qualificare il suddetto contratto si deve, preliminarmente, individuare la natura del bene oggetto di concessione in uso, ovvero il Centro Polifunzionale.

In relazione a tale bene sembra potersi ritenere che esso rientri nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad attività di interesse generale e, perciò, assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione.

Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per l'erogazione di un servizio pubblico o, comunque, per attività di interesse generale (Cassazione civile, sez. un., 28-06-2006, n. 14865; negli stessi termini anche Cassazione civile, sez. un., 25-3-2016, n. 6019 ; Consiglio di Stato n. 2385/2013 in tema di concessione e gestione di impianti sportivi).

Oggetto della concessione di tali beni, dunque, non è solo il loro uso, ma anche la relativa gestione del servizio.

La gestione del bene può essere effettuata dall'Amministrazione proprietaria oltre che in forma diretta, anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.

Nel caso di specie la concessione tra il Comune di Eboli e la Cooperativa Sociale ISSES ha ad oggetto la «temporanea collocazione (..) dei pazienti del centro di riabilitazione denominato Ises, affetti da gravi deficit psicomotori, perché abbiano un ricovero materiale e le necessarie prestazioni terapeutiche» (art.1).

In tema di attività sanitarie ("prestazioni terapeutiche") svolte per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ha disegnato un sistema volto a garantire il necessario controllo della spesa sanitaria mediante lo strumento di pianificazione della stessa. L'obbligo di pianificazione è da considerarsi un principio valente oggi per tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti all'interno del sistema sanitario.

Da un simile principio discende che i rapporti fra tali soggetti e le aziende sanitarie sono regolati dal meccanismo del c.d. accreditamento istituzionale, fondato sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica della qualità delle attività svolte ed erogate dai soggetti accreditati (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 2 maggio 2006, n. 8 e Consiglio di Stato 1989/2008).

In particolare, l'art. 8-bis dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 precisa che l'esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'attività sanitaria ed all'accreditamento istituzionale, ma anche alla «stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3611 del 14.06.2011)».

Con riferimento specifico ai servizi in argomento già l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sia pure in riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. 163/2006, ha precisato che per le prestazioni sociosanitarie, intese come attività atte a soddisfare bisogni di salute della persona, ossia di cura e assistenza di persone assistite dal S.S.N. (art. 3 septies, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 502 del 1992), resta la necessità di rispettare le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ed essere quindi precedute dall'invito a più concorrenti (Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 1/2008; richiamato anche da Cons. Stato, Sez. III, n. 5369 del 19.12.2016 e da Cons. Stato Sez. III, 324/2012).

Alla disciplina sui servizi sociosanitari erogati in regime di autorizzazione e accreditamento con il servizio sanitario nazionale, si affianca quella relativa ai correlati servizi sociali di assistenza e ricovero, nonché quella in tema di sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000).

Con D.P.C.M. 14.2.2001 sono stati adottati gli atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, prevedendo un'integrazione tra prestazioni socio sanitarie ed azioni di protezione sociale anche di lungo periodo.

L'art. 4 del citato DPCM prevede che le Regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determinino gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata allo stesso decreto.

Nel caso di specie la predetta disciplina nazionale deve essere, dunque, letta unitamente alla legge regionale Campania n. 11/2007, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 15 del 6.7.2012 – sul sistema integrato di interventi e servizi sociali - che all'art. 44, per i servizi socio assistenziali resi dal Comune, prevede l'obbligo di affidamento con procedura ad evidenza pubblica.

Da ultimo, si evidenzia che la normativa nazionale consente un convenzionamento diretto con le cooperative sociali, solamente ove si tratti di cooperative di tipo b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (cfr. Linee Guida approvate con Determinazione di questa Autorità n. 32 del 20 gennaio 2016; cd. Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5 comma 1 della legge 381/1991).

La fattispecie legittimante l'affidamento diretto non ricorre nel caso oggetto in istruttoria, in quanto la Soc. Coop. ISES non è una cooperativa sociale di tipo b).

3. La violazione delle regole di evidenza pubblica

L'art. 1 della Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Soc. Coop. ISES in data 2 febbraio 2017 espressamente prevede che «scopo della presente convenzione è garantire la temporanea

collocazione, a seguito dello sfratto esecutivo dalla precedente struttura, dei pazienti del centro di riabilitazione denominato Ises, affetti da gravi deficit psicomotori, perché abbiano un ricovero materiale e le necessarie prestazioni terapeutiche. Si precisa che l'esercizio dell'attività è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente da parte della Ises in LCA».

L'art. 8, intitolato obblighi a carico del concessionario, integra la previsione di cui all'art. 1 della Convenzione, imponendo al concessionario di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi «in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione» con estensione anche per i danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con la società, «che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari collaboratori, degenti, ecc.)», ed ancora, obbliga il concessionario a presentare altra polizza fideiussoria che copra la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati «addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione» anche «per inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio».

Il predetto quadro regolamentare pattizio fa propendere, quindi, per una concessione mista (cfr. Tar Lombardia Milano Sez. IV, n. 2306 del 1.12.2017), in cui la concessione in uso del bene pubblico trova fondamento e giustificazione nella necessità di erogazione del servizio pubblico (assistenza sanitaria) o di interesse generale (servizi sociali correlati), per i quali trova applicazione la predetta normativa di settore.

Dalla documentazione in atti, emerge, tuttavia, che la Coop. Sociale ISES era priva di accreditamento istituzionale regionale, oggetto di un provvedimento di sospensione, e che soltanto con provvedimento dello stesso Sindaco di Eboli n. 48 del 2.3.2017, posteriore all'Ordinanza sindacale n. 335 del 14.12.2016 di concessione in uso del bene è stata rilasciata un'autorizzazione alla Soc. Coop ISES, in via straordinaria ed urgente «all'esercizio delle attività Socio sanitarie da svolgere nell'immobile».

Dagli atti in possesso di questa Autorità non è emerso quale sia effettivamente il servizio sanitario erogato e se tale ultimo sia stato posto a carico del servizio sanitario nazionale, anche se la Cooperativa ISES era priva di accreditamento istituzionale regionale, quali e quanti fossero i correlati servizi sociali resi.

Dall'istruttoria è emerso che i pazienti sono in carico alla Asl di Salerno e non risulta vi sia stata una compartecipazione alla spesa sociale del Comune di Eboli.

A conferma di quanto sopra, nella Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2017 si prevede solamente, all'art. 5 che il «corrispettivo di godimento» del bene di proprietà del Comune, assegnato con l'ordinanza sindacale, senza alcuna previsione esplicita relativa al corrispettivo dei servizi resi, seppur in essa indicati (art. 1 della Convenzione) e senza tener conto che per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati sono necessari la previa autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Si aggiunga che la necessaria inscindibilità tra prestazione del servizio e godimento del bene pubblico (cfr. D.P.C.M. 14.2.2001 art. 3), così come la dichiarata infungibilità del servizio reso dall'Ises non appaiono, nel caso di specie, sussistenti.

Infatti, come confermato dalla ASL di Salerno nella nota acquisita al prot. Anac n. 15361 del 19.2.2018, già da tempo l'Azienda Sanitaria «in considerazione della specifica sospensione delle

procedure di accreditamento istituzionale definitivo» della Cooperativa Sociale ISES «aveva attivato percorsi istituzionali per la ricollocazione dei pazienti» avviando una ricognizione delle strutture disponibili all'accoglienza e ricevendo la disponibilità espressa di altre strutture.

Già con nota del 24.1.2018 prot. n. 21106 la stessa Asl ribadiva che «gli attuali degenti del Centro ISES di Eboli, qualora necessario potrebbero trovare accoglienza presso altre strutture riabilitative esistenti sul territorio dell'Asl in tempi brevi» precisando di essere, in ogni caso, «pronta ad assicurare il necessario supporto agli attuali degenti, che non rimarrebbero mai privi di assistenza sanitaria».

Come già evidenziato, tale circostanza di fatto fa anche venir meno i presupposti di indifferibilità ed urgenza (art. 50 e 54 d.lgs. 267/2000) che sono stati posti a fondamento dell'ordinanza sindacale n. 335 del 14.12.2016 e, a maggior ragione, ne esclude la sussistenza in riferimento ai successivi provvedimenti di proroga.

La presunta esigenza di continuità terapeutica per i pazienti che avrebbe giustificato l'utilizzo, da parte della Soc. Coop. ISES in liquidazione, in via straordinaria ed urgente dell'immobile, confligge, in ogni caso, con la sopra riferita carenza in capo alla stessa cooperativa dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio con onere a carico del Servizio sanitario regionale (sospensione dell'accreditamento istituzionale regionale) come riconosciuto dallo stesso Comune di Eboli nella nota prot. n. 6714 del 7.2.2018 assunta al prot. di questa Autorità con il numero 17470 del 23.2.2018.

Sul punto deve preliminarmente richiamarsi quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, secondo cui «la concessione di gestione di un bene pubblico o di interesse generale ad un privato non è di per sé sostitutiva delle autorizzazioni che per legge siano necessarie allo svolgimento delle attività (...), salvo diversa previsione nel titolo; di norma la concessione di un bene pubblico e la relativa convenzione accessiva, con la quale sono sanciti i diritti e gli obblighi della gestione, possiedono un valore di legittimazione all'esercizio delle attività che l'uso di tale bene pubblico presuppone, ma non già di autorizzazione al loro svolgimento, che richiede a sua volta lo specifico titolo previsto dalla legge a seconda dei casi (cfr. TAR Lazio, II ter, 8 maggio 2017, nr. 5497). La concessione del bene pubblico opera come titolo di legittimazione della parte privata, costituendo la giustificazione causale della relazione che si instaura tra il concessionario e l'amministrazione in forza della quale il primo trae dal bene che ne forma oggetto le utilità che gli sono proprie» (TAR Lazio Roma, Sez. II quater, n. 4728 del 30.04.2018).

Il Comune di Eboli, dunque, con la concessione del bene pubblico avrebbe costituito ex post il presupposto per il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività Socio sanitarie «limitatamente al periodo di validità dell'ordinanza sindacale n. 335/2016 e ai contenuti della convenzione del 2.2.2017» di fatto consentendo alla cooperativa di svolgere un servizio pubblico e/o di interesse generale, remunerato, con violazione dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento tra operatori economici del settore, in difformità alle previsioni di legge poco sopra riferite.

In conclusione, dagli atti emerge che il Comune di Eboli ha mutato l'originaria destinazione del Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano, come confermato dalla Regionale Campania nel Decreto Dirigenziale n. 35 del 18 aprile 2018, di revoca del finanziamento regionale concesso per la realizzazione dell'immobile, e ciò al fine di poterlo concedere in uso ad un singolo operatore economico, altrimenti privo dei requisiti per lo svolgimento del servizio in argomento, a danno

degli altri possibili operatori del settore e sulla base di un inesistente presupposto, dichiarato indefettibile ed urgente, di tutela della salute dei pazienti, prima ricoverati in altra struttura, per i quali la ASL di riferimento aveva, comunque, dato la disponibilità alla ricollocazione.

Nella vicenda in esame, quindi, si può ritenere integrato il pericolo evidenziato in una recente sentenza del Giudice Amministrativo ove si sottolinea la necessità di scongiurare «ogni possibilità che l'amministrazione utilizzi situazioni genericamente affermate come un "commodus discensus" rispetto all'obbligo di esperire una pubblica procedura di selezione che è la sola con carattere di oggettività e trasparenza. In tali ambiti, l'obbligo motivazionale non deve atteggiarsi a mera estrinsecazione di un apparato preconfezionato al solo scopo di giustificare le scelte discrezionalmente operate dall'Amministrazione, ma deve oggettivamente offrire l'indicazione dei pertinenti presupposti legittimanti, e, con essi, della presenza di un nesso di necessaria implicazione causale, tale da imporre il ricorso all'affidamento diretto» (cf. Tar Veneto Sez. III, n. 101 del 31.1.2018).

Per quanto fin qui esposto e argomentato si ritiene, pertanto, che il contratto intercorso tra il Comune di Eboli e la Cooperativa ISES sia da ascrivere allo schema di concessione mista di uso e gestione del bene per l'erogazione di un servizio pubblico (assistenza sanitaria e sociale) dei cui caratteri essenziali essa appare, tuttavia, priva, dovendosi dunque dichiarare l'illegittimità dell'affidamento diretto operato dal Comune di Eboli in favore di ISES, in violazione delle regole dell'evidenza pubblica.

Da ultimo, si evidenzia che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (Cons. St. VI, sent. 394 del 31.1.2017).

Il rispetto di tali principi risulta ad oggi confermato, per i contratti da cui derivi un'entrata, dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

4. Calcolo dell'importo del corrispettivo di godimento

Come precisato dal Consiglio di Stato «nella concessione di pubblico servizio è peraltro del tutto normale la previsione di un canone a favore dell'amministrazione concedente quale forma di corrispettivo o per l'uso dei beni necessari alla gestione del servizio o, comunque, per la stessa attribuzione del diritto di gestire il servizio» (Cons. St., IV sent. n. 2336 del 18.4.2018).

Nelle controdeduzioni presentate, l'Amministrazione comunale ha chiarito che la stima per il corrispettivo di godimento del bene, così come allegata sub B) alla Delibera di G.M. n. 21 del 1 febbraio 2017, è stata calcolata in base alle quotazioni fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, per la zona di ubicazione dell'alloggio, in considerazione delle ragioni di necessità e urgenza che hanno caratterizzato l'intera vicenda.

Non si entra nel merito della stima del corrispettivo di godimento, così come formulata dall'amministrazione; si osserva, tuttavia, come i presupposti di necessità ed urgenza

dell'affidamento, posti alla base della suddetta stima, si siano rivelati carenti, in base alle risultanze istruttorie.

Inoltre, non è escluso che l'affidamento della concessione tramite procedura ad evidenza pubblica avrebbe potuto consentire di individuare altri operatori economici in grado di offrire un canone superiore. Infatti, il corrispettivo di godimento avrebbe potuto costituire il canone minimo da garantire all'ente concedente, da porre a base d'asta, sul quale gli operatori economici avrebbero potuto presentare offerte al rialzo.

In relazione alla presente istruttoria e per quanto prima considerato, il Consiglio

DELIBERA

- l'istruttoria effettuata ha consentito di individuare e riscontrare, nell'operato dell'Amministrazione comunale, profili di anomalia e criticità, in particolare l' illegittimità dell'affidamento diretto della concessione di uso e gestione del Centro Polifunzionale operato dal Comune di Eboli in favore della Soc. Coop. ISES, in violazione delle regole dell'evidenza pubblica;
- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera al Comune di Eboli, all'esponente ed alla Asl di Salerno;
- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Regione Campania;

- dà parimenti mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l'eventuale seguito di competenza, ai sensi dell'art. 213 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 luglio 2018

Il Segretario Maria Esposito

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 149ª seduta pubblica martedì 17 settembre 2019, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

19A05692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2019.

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della citata legge n. 106 del 2016, il quale affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la predisposizione di linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, definendo la valutazione dell'impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;

Sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 4 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

Adozione delle linee guida

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono adottate le linee guida, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019

Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2916


LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

Introduzione e riferimenti normativi.

Il tema della valutazione era stato affrontato già nell'ambito della legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» dove l'attenzione ai processi valutativi è richiamata in diversi passaggi. All'art. 3 è previsto che «per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali [...] è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse [...], della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni». All'art. 20 vengono richiamate inoltre «forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi».

La valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento è stata successivamente oggetto di regolazione nell'allegato 1, sezione C, lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle quali veniva contemplata, tra le informazioni rinvenibili nel bilancio sociale, «la valutazione, utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni».

Infine, la legge n. 106/2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha fornito un'indicazione puntuale rispetto alla centralità dei processi valutativi nel nuovo assetto normativo degli enti del Terzo settore (ETS), laddove all'art. 7, comma 3 ne rilascia una



precisa definizione: «per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato»; per altro verso, sotto il profilo della correlazione con le autorità pubbliche, l'art. 4, comma 1, lettera o) della medesima legge prevede la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di «criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione... nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni». Il medesimo articolo demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la predisposizione di apposite linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l'attrattività nei confronti dei finanziatori esterni.

La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualità ed alla quantità dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunità di riferimento, nella prospettiva della costruzione di comunità più inclusive, sostenibili e coese.

In tale quadro, le presenti linee guida hanno un valore promozionale, ponendosi quale strumento di facilitazione della concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS).

Finalità delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale.

La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte (come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).

La finalità delle presenti linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.

Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto sociale sono da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PPAA, sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte.

All'interno di tali procedure, la valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

Laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all'esecuzione delle attività in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalità e tempi per la messa a punto e l'esecuzione della valutazione.

I destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale.

Gli ETS decidono di intraprendere un percorso di misurazione dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunità con le quali collaborano, cioè per comunicare e tra-

smettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che è stato generato. Le categorie di stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:

i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;

i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc.).

i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;

i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengono impiegate le risorse pubbliche;

i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

Processo e misurazione: elementi caratterizzanti la valutazione di impatto sociale.

In via preliminare, giova evidenziare che esistono diversi approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti: è facoltà dell'ETS la scelta delle metriche per la valutazione d'impatto più adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti dall'ente.

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale cui gli ETS dovranno fare riferimento è strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto però di alcuni principi e contenuti minimi.

Il sistema di valutazione potrà avere articolazione e complessità diverse a seconda della dimensione dell'ente e della forma giuridica adottata.

La VIS si ispira ai seguenti principi:

intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;

rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell'attività svolta;

affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;

misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:

a) le dimensioni di valore che le attività perseguono;

b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione;

comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità nel tempo;

trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli *stakeholders*.

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere:

il valore aggiunto sociale generato;

i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto;

la sostenibilità dell'azione sociale.

Gli ETS dovranno prevedere all'interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale.

Il processo dovrà esplicitare gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi:

1. dare evidenza del processo di partecipazione alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto da parte di un insieme di classi di *stakeholders* rappresentativi interni ed esterni all'ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento). Gli enti potranno a tal fine decidere autonome modalità di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali *stakeholders*;

2. attività: processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler perseguire;



3. servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);

4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto;

5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;

6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere;

7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività.

Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;

2. pianificazione degli obiettivi di impatto;

3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tematica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;

4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Coordinamento con il bilancio sociale.

Per gli ETS tenuti *ex lege* alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore, vengono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».

Per gli ETS che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle presenti linee guida.

Pubblicità e diffusione.

Al fine di garantire la massima conoscibilità e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Ruolo dei soggetti esterni.

I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle presenti linee guida.

19A05601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 25 giugno 2019.

Sostegno accoppiato olio di oliva - campagna 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito

dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2014;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del citato decreto 23 dicembre 2013, in cui si stabilisce che: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis del regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli»;

Visto il decreto 7 giugno 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente «disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018;

Visto il Titolo IV - Sostegno accoppiato - del citato decreto 7 giugno 2018, ed in particolare:

l'art. 19 - Norme generali e disposizioni finanziarie, comma 1 lettera i, ai sensi del quale è concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori del settore dell'olio di oliva;

l'art. 27 - Misura premi per il settore olio di oliva, ai sensi del quale sono concessi a favore di agricoltori i seguenti aiuti:


1) premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013;

2) premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al punto precedente, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;

3) premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013; tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per «sistemi di qualità» si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che nel corso del 2018 si sono verificate le seguenti avversità atmosferiche eccezionali che hanno causato danni alle produzioni agricole, ed in particolare alle produzioni olivicole nazionali:

gelate verificatesi nel periodo tra fine febbraio e la prima decade di marzo 2018;





info@art-er.it | www.art-er.it

[Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [Linkedin](#) | [YouTube](#)



Community Lab

Metodologia per innovare
la Pubblica Amministrazione
e agire processi collettivi

